ACCORDO QUADRO

tra

A2A S.p.A.

e

ACSM-AGAM S.p.A.

e

ASPEM S.p.A.

e

Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.

e

Lario Reti Holding S.p.A.

e con successiva adesione di:

Comune di Como, Comune di Monza,

Comune di Sondrio e Comune di Varese

ACCORDO QUADRO

tra

A2A S.p.A., con sede legale in Via Lamarmora n. 230, Brescia (BS), iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 11957540153, Codice Fiscale e Partita Iva n. 11957540153, qui rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione, Prof. Giovanni Valotti, in virtù dei poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del 23 gennaio 2018 ("**A2A**");

e

ACSM-AGAM S.p.A, con sede legale in Via Canova n. 3, Monza (MB), iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 95012280137, Codice Fiscale n. 95012280137 e Partita Iva n. 01978800132, qui rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione, Dott. Giovanni Orsenigo, in virtù dei poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del 23 gennaio 2018 ("**ACSM-AGAM**");

e

ASPEM S.p.A, con sede legale in Via S. Giusto n. 6, Varese (VA), iscritta al Registro delle Imprese di Varese al n. 02480540125, Codice Fiscale e Partita Iva n. 02480540125, qui rappresentata dall'amministratore delegato, Ing. Francesco Forleo, in virtù dei poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del 23 gennaio 2018 ("**ASPEM**");

e

Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A., con sede legale in Via Sant'Agostino n. 13, Tirano (SO), iscritta al Registro delle Imprese di Varese al n. 00743600140, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00743600140, qui rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione, Avv. Nicola Giugni, in virtù dei poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del 23 gennaio 2018 ("**AEVV**");

e

Lario Reti Holding S.p.A, con sede legale in Via Fiandra n. 13, Lecco (LC), iscritta al Registro delle Imprese di Lecco al n. 03119540130, Codice Fiscale e Partita Iva n. 03119540130, qui rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione, Dott. Lelio Cavallier, in virtù dei poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del 22 gennaio 2018 ("**LRH**").

(A2A, ACSM-AGAM, ASPEM, AEVV e LRH di seguito, congiuntamente, anche le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**").

Premesso che

A. Le Parti sono società, direttamente o indirettamente, partecipate o controllate da enti locali, ed attive – anche attraverso società partecipate – nei settori dell'energia, dell'ambiente, dell'idrico e, in generale, della fornitura dei servizi pubblici locali, prevalentemente in Lombardia e, in particolare – per quanto riguarda ACSM-AGAM, ASPEM, AEVV e LRH – nella Lombardia settentrionale (province di Como, Lecco, Monza, Sondrio e Varese).

Nello specifico:

(i) A2A è una società quotata a partecipazione pubblica, attiva in Italia ed in Europa ed operante, tra gli altri, nei seguenti settori:

- generazione e trading con circa 10 GW di capacità installata e oltre 3.500 Mmc di gas venduti all'ingrosso;
- vendita energia elettrica e gas con circa 1.000.000 clienti di energia elettrica e circa 1.100.000 clienti gas (punti di prelievo);
- servizi di igiene ambientale, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (circa 1.300.000 tonnellate di rifiuti raccolti e 2.600.000 tonnellate di rifiuti trattati);
- teleriscaldamento e altri servizi energetici (circa 400.000 appartamenti equivalenti teleriscaldati);
- distribuzione energia elettrica con oltre 13.000 GWh di energia elettrica distribuita;
- distribuzione gas con circa 1.250.000 PdR gestiti;
- servizio idrico integrato (circa 63 milioni di mc di acqua distribuiti);
- altri servizi (videosorveglianza, trasmissione dati, telefonia e accessi ad internet).

(ii) ACSM-AGAM è una società quotata a partecipazione pubblica, attiva principalmente nelle province di Como e di Monza-Brianza ed anche nelle province di Venezia ed Udine tramite società del proprio gruppo, operante nei seguenti settori:

- distribuzione gas con circa 180.000 PdR gestiti di cui 140.000 in Lombardia;
- servizio idrico con circa 16.000 clienti serviti;
- vendita energia elettrica e gas con circa 16.000 clienti di energia elettrica e 160.000 clienti gas;
- cogenerazione, teleriscaldamento e gestione calore con 430 clienti serviti dalla rete di TLR;
- smaltimento tramite termovalorizzazione con oltre 80.000 tonnellate di rifiuti urbani smaltiti all'anno.

(iii) ASPEM è la *multi-utility* attiva in Provincia di Varese, controllata da A2A, operante, direttamente e attraverso altre società del proprio gruppo, nei seguenti settori:

- servizio idrico con circa 220.000 abitanti serviti;
- servizi di igiene ambientale con circa 150.000 abitanti serviti;
- distribuzione gas con circa 43.000 PdR attivi;
- teleriscaldamento con 145 punti di riconsegna attiva sulla rete.

(iv) AEVV è una società a partecipazione pubblica, Emittente Strumenti Finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2-*bis* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, attiva nella provincia di Sondrio, operante sia direttamente sia attraverso le società del proprio gruppo, nei seguenti settori:

- distribuzione gas con circa 9.500 PdR serviti;
- vendita energia elettrica e gas servendo circa 23.600 clienti di energia elettrica e 7.800 clienti gas;
- gestione calore e altri servizi energetici;
- distribuzione energia elettrica su 4 comuni;
- gestione farmacie (3 farmacie);
- illuminazione pubblica (8.000 punti luce in 4 comuni);
- gestione parcheggi (2 parcheggi).

(v) LRH è una società a capitale interamente pubblico che opera nel servizio idrico integrato nelle province di Lecco e Como e tramite le proprie società controllate Lario Reti Gas e Acel Service (come *infra* definite) nei seguenti settori:

- distribuzione gas con circa 78.000 PdR serviti;

- vendita energia elettrica e gas servendo circa 6150 clienti di energia elettrica e 76.500 clienti gas;
- gestione calore (18 impianti);
- gestione impianti fotovoltaici (14 impianti);

B. le Parti hanno, prima della data odierna, intrapreso un percorso di analisi per verificare l'esistenza dei presupposti di un comune progetto di sviluppo concentrato nella Lombardia settentrionale, avente come obiettivo principale la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro *brand* e del loro attuale presidio territoriale – all'attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative, tramite un'aggregazione industriale e societaria (il "**Progetto di Aggregazione**");

C. in particolare, nell'intenzione delle Parti, il Progetto di Aggregazione è finalizzato a creare, *inter alia*, un *player* caratterizzato da un'"anima" di natura territoriale e da una "guida" di natura industriale, garantendo altresì il bilanciamento dei vari interessi coinvolti, nonché il mantenimento di una presenza sostenibile di lungo periodo;

D. in conseguenza di quanto sopra, in data 1° aprile 2017, le Parti hanno sottoscritto una lettera di intenti non vincolante finalizzata all'avvio dello studio di un possibile percorso inerente i requisiti, i presupposti, le attività, le modalità e le tempistiche del possibile Progetto di Aggregazione (la "**Lettera di Intenti**");

E. le Parti, come reso pubblico con comunicato stampa del 29 settembre 2017, hanno deciso di prolungare la validità ed efficacia della Lettera di Intenti fino all'eventuale definizione di un accordo vincolante, subordinato all'approvazione da parte degli organi competenti e, comunque, sino alla data del 31 dicembre 2017. Successivamente, le Parti, come reso pubblico con comunicato stampa del 28 dicembre 2017, hanno ulteriormente esteso il termine di validità ed efficacia della Lettera di Intenti sino al 31 gennaio 2018;

F. nell'ambito delle discussioni relative al Progetto di Aggregazione, le Parti hanno valutato l'opportunità di procedere allo stesso in diverse fasi e, più precisamente, tramite operazioni di integrazione societaria in ACSM-AGAM e successivi conferimenti nelle NewCo (come *infra* definite) e/o nelle Società Preesistenti (come *infra* definite) dei rami d'azienda ricevuti dalla stessa ACSM-AGAM a seguito delle predette operazioni di integrazione societaria. In particolare, è previsto che il Progetto di Aggregazione venga attuato sulla base dei seguenti passaggi:

(i) le fusioni in ACSM-AGAM per incorporazione di ASPEM, AEVV, ACEL Service, AEVV Energie e Lario Reti Gas (come *infra* definite);

(ii) la fusione in ACSM-AGAM per incorporazione di A2A Idro (come *infra* definita), quale conferitaria degli Asset Idroelettrici (come *infra* definiti);

(iii) la scissione del Ramo Clienti Energia (come *infra* definito) da A2A Energia (come *infra* definita) ad ACSM-AGAM;

(iv) la costituzione delle NewCo (come *infra* definite) in cui ACSM-AGAM conferirà, in parte, i rami di azienda ricevuti per effetto della Fusione e della Scissione (come *infra* definite);

(v) l'esecuzione da parte di ACSM-AGAM di specifici conferimenti in natura dei rami di azienda ricevuti per effetto della Fusione e della Scissione (come *infra* definite) nonché di alcuni rami di azienda già detenuti da ACSM-AGAM nelle NewCo e nelle Società Preesistenti (come *infra* definite);

G. alla Data di Sottoscrizione (come *infra* definita), *(x)* i Consigli Comunali (come *infra* definiti) hanno approvato le delibere di indirizzo per l'implementazione del Progetto di Aggregazione; *(y)* la maggioranza dei consigli comunali dei comuni soci di LRH ha approvato la delibera di indirizzo per l'implementazione del Progetto di Aggregazione; *(y)* i consigli di amministrazione delle Parti hanno approvato la sottoscrizione del presente Accordo (come *infra* definito) ed ACSM-AGAM ha già provveduto ad ottenere il parere degli amministratori/esperti indipendenti per le operazioni con Parti Correlate (come *infra* definite); *(z)* gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione hanno approvato, tra l'altro, il Progetto di Fusione (come *infra* definito), una cui copia è allegata al presente Accordo *sub* Allegato G(i), nonché la convocazione delle rispettive Assemblee Straordinarie di Fusione (come *infra* definite); *(zz)* gli organi amministrativi di ACSM-AGAM e di A2A Energia hanno approvato, tra l'altro, il Progetto di Scissione (come *infra* definito), una cui copia è allegata al presente Accordo *sub* Allegato G(ii), nonché la convocazione delle rispettive Assemblee Straordinarie di Scissione (come *infra* definite);

H. alla Data di Sottoscrizione, si è già provveduto alla nomina del Perito ai fini della Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio (come *infra* definiti);

I. nell'ottica e nello spirito evidenziati nelle Premesse che precedono, le Parti sono ora intenzionate a sottoscrivere il presente accordo quadro (l'"**Accordo**") al fine di regolamentare, *inter alia*:

(i) le attività ed i passaggi necessari per implementare il Progetto di Aggregazione;

(ii) la definizione del Modello Organizzativo (come *infra* definito), sulla base del Macro-Modello Organizzativo (come *infra* definito) che costituisce l'Allegato I(ii) al presente Accordo;

(iii) la definizione del Piano Industriale (come *infra* definito), sulla base del Piano Strategico (come *infra* definito) che costituisce l'Allegato I(iii) al presente Accordo;

(iv) la regolamentazione, *inter alia*, della *corporate governance* di ACSM-AGAM, di specifici limiti alla circolazione delle partecipazioni in ACSM-AGAM e, pertanto, la definizione del Patto Parasociale di ACSM-AGAM e del Nuovo Statuto di ACSM-AGAM, che costituiscono, rispettivamente, l'Allegato I(iv) e l'Allegato I(v) al presente Accordo, nonché le fasi e le attività di implementazione del Progetto di Aggregazione,

il tutto in conformità ai termini ed alle condizioni di seguito previsti.

Considerato inoltre che

J. A2A sottoscrive il presente Accordo anche in qualità di socio di ASPEM, di A2A Idro e di A2A Energia (come *infra* definite), nonché di socio di ACSM-AGAM e di AEVV;

K. LRH sottoscrive il presente Accordo anche in qualità di socio di Lario Reti Gas ed Acel Service (come *infra* definite), nonché di socio di AEVV Energie (come *infra* definita);

L. AEVV sottoscrive il presente Accordo anche in qualità di Società Partecipante alla Fusione (come *infra* definita) e di socio di maggioranza di AEVV Energie (come *infra* definita);

M. ASPEM ed ACSM-AGAM sottoscrivono il presente Accordo anche in qualità di Società Partecipanti alla Fusione (come *infra* definite);

N. successivamente all'approvazione dell'Accordo e dei relativi Allegati da parte dei rispettivi Consigli Comunali, i Comuni (come *infra* definiti) sottoscriveranno – entro e non oltre il Termine di Avveramento Condizioni Sospensive Comuni (come *infra* definito) – apposita dichiarazione irrevocabile di accettazione incondizionata di tutte le previsioni (nessuna esclusa) del presente Accordo – ivi inclusi i suoi Allegati – e delle attività ed operazioni previste o comunque contemplate nel presente Accordo (la "**Dichiarazione di Adesione all'Accordo**"), nel testo conforme al modello di cui all'Allegato N.

Tutto ciò premesso e considerato,
le Parti convengono e stipulano quanto segue

SEZIONE I

DISCIPLINA GENERALE

1. PREMESSE ED ALLEGATI

1.1. Le Premesse e gli Allegati del presente Accordo ne costituiscono parte essenziale ed integrante, con piena efficacia vincolante. In caso di contrasto tra il corpo del presente Accordo e qualsiasi suo Allegato, il primo prevarrà.

1.2. Costituiscono Allegati al presente Accordo i seguenti documenti che, per comodità di consultazione, adottano la numerazione delle clausole in cui vengono menzionati la prima volta:

- Allegato G(i): Progetto di Fusione;
- Allegato G(ii): Progetto di Scissione;
- Allegato I(ii): Macro-Modello Organizzativo;
- Allegato I(iii): Piano Strategico per il Piano Industriale;
- Allegato I(iv): Patto Parasociale di ACSM-AGAM;
- Allegato I(v): Nuovo Statuto di ACSM-AGAM;
- Allegato N: Dichiarazione di Adesione all'Accordo;
- Allegato 2.1A: Descrizione degli Asset Idroelettrici;
- Allegato 2.1B: Descrizione del Ramo Clienti Energia;
- Allegato 3.2(iii)(a): Rami d'Azienda NewCo;
- Allegato 3.2(iii)(b): Rami d'Azienda Società Preesistenti;
- Allegato 4.4.6: Contratti da risolvere;
- Allegato 7.1: Dettagli delle NewCo;
- Allegato 9.4: Attività consentite nel Periodo Interinale;
- Allegato 10: Azionariato di ACSM-AGAM ed AEVV.

2. DEFINIZIONI E REGOLE DI INTERPRETAZIONE

2.1 DEFINIZIONI

Nel presente Accordo, i termini e le espressioni indicati con le iniziali maiuscole hanno il significato ad essi rispettivamente attribuito nel presente Articolo 2.1, ovvero nelle altre parti dell'Accordo.

"**A2A Energia**" indica la società A2A Energia S.p.A., con sede legale in Corso di Porta Vittoria n. 4, Milano (MI) iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 12883420155, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12883420155, il cui capitale sociale

	è interamente detenuto da A2A.
"**A2A Idro**"	indica A2A Idro4 S.r.l., con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 10131890963, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10131890963, il cui capitale sociale è interamente detenuto da A2A ed a cui saranno conferiti gli Asset Idroelettrici per mezzo del Conferimento A2A Idro.
"**Accordo**"	ha il significato indicato nella Premessa I al presente Accordo.
"**Acel Service**"	indica la società Acel Service S.r.l., con sede legale in Via Amendola n. 4, Lecco (LC), iscritta al Registro delle Imprese di Lecco al n. 02686430139, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02686430139, il cui capitale sociale è detenuto per il 92,46% da LRH, per il 3% da AEVV e per il 4,54% da Azienda Unica Servizi Municipalizzati S.r.l. di Calolziocorte.
[omissis]	***[omissis]***
"**AEVV Energie**"	indica la società AEVV Energie S.r.l., con sede legale in Via Ragazzi del '99, n. 19, Sondrio (SO), iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00806850145, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00806850145, il cui capitale sociale è detenuto per il 51% da AEVV e per il 49% da LRH.
"**Assemblea Straordinaria di Fusione di ACSM-AGAM**"	indica l'assemblea straordinaria di ACSM-AGAM chiamata a deliberare in merito *(x)* all'approvazione del Progetto di Fusione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2502, Codice Civile ed *(y)* all'adozione del Nuovo Statuto di ACSM-AGAM.
"**Assemblee Straordinarie di Fusione**"	ha il significato indicato all'Articolo 4.1.2(iii).
"**Assemblee Straordinarie di Scissione**"	ha il significato indicato all'Articolo 4.1.3(iii).
"**Asset**"	indica, collettivamente, il Ramo Clienti Energia e gli Asset Idroelettrici (come *infra* definiti).
"**Asset Idroelettrici**"	indica no. 4 centrali idroelettriche in proprietà di A2A, localizzate nei Comuni di Gravedona ed Uniti (CO), Corrido (CO), Cremia (CO) e Claino con Osteno (CO), insieme ai rapporti, attività e passività ad essi relativi, il tutto come meglio indicato nell'Allegato 2.1A qui accluso.
"**Attività**"	indica le attività delle Società Partecipanti alla

	Fusione, nonché delle società controllate dalle stesse, così come determinate dai rispettivi statuti sociali di volta in volta vigenti.
"**Atto di Fusione**"	indica l'atto di Fusione ai sensi dell'articolo 2504, Codice Civile, sottoscritto dinanzi al Notaio alla Data di Esecuzione della Fusione dalle Società Partecipanti alla Fusione.
"**Atto di Scissione**"	indica l'atto di Scissione ai sensi dell'articolo 2504, Codice Civile, così come richiamato dall'articolo 2506-*ter*, comma 5, Codice Civile, sottoscritto dinanzi al Notaio alla Data di Esecuzione delle Fusione da ACSM-AGAM e da A2A Energia.
"**Autorità**"	indica *(x)* il governo italiano o qualsiasi autorità politica, giurisdizionale e/o amministrativa italiana e *(y)* qualsiasi organo, ente, soggetto governativo, politico, giurisdizionale e/o amministrativo, italiano o non italiano, previsto dalla Legge, che opera o ha giurisdizione, direttamente o indirettamente, in relazione alle Parti, all'Accordo od a quanto forma oggetto dell'Accordo.
"**Autorizzazione Antitrust**"	indica una decisione ai sensi della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di mancato avvio dell'istruttoria o di chiusura dell'istruttoria che autorizzi incondizionatamente la Fusione, nonché la complessiva operazione derivante dal Progetto di Aggregazione ai termini ed alle condizioni del presente Accordo e senza imposizione di alcun onere, impegno od obbligo su alcuna delle Parti (e/o società o enti appartenenti al loro rispettivo Gruppo) e/o delle Società Partecipanti alla Fusione, ovvero, infine, la formazione del silenzio assenso in caso di decorso del termine previsto senza apertura del procedimento istruttorio.
"**Autorizzazione**"	indica qualsivoglia autorizzazione, permesso, certificato, nulla osta, concessione, convenzione (anche urbanistica), omologa, ordine, comunicazione o notifica autorizzativa o approvativa, licenza, benestare, approvazione, certificazione, registrazione od altra autorizzazione rilasciata od emessa da qualsivoglia Autorità, incluse quelle necessarie per l'effettivo e legittimo svolgimento delle rispettive Attività ed utilizzo dei propri Beni da parte delle Società Partecipanti alla Fusione e/o delle società dalle stesse controllate e/o delle Parti.
"**Beni**"	indica qualsivoglia titolo o bene, materiale o immateriale, mobile o immobile, e – in generale – ogni cosa che può formare oggetto di diritti ai sensi

	della Legge.
"**Comuni**"	indica, congiuntamente, il Comune di Como, il Comune di Monza, il Comune di Sondrio ed il Comune di Varese.
"**Comunicazione alle Rappresentanze Sindacali"**	indica la comunicazione di cui all'articolo 47 della Legge del 29 dicembre 1990, n. 428 che dovrà essere inviata alle rappresentanze sindacali dei lavoratori delle Società Partecipanti alla Fusione in conseguenza della Fusione.
"**Comunicazione alle Rappresentanze Sindacali per i Conferimenti dei Rami d'Azienda"**	indica la comunicazione di cui all'articolo 47 della Legge del 29 dicembre 1990, n. 428 che dovrà essere inviata alle rappresentanze sindacali dei lavoratori delle Società Partecipanti alla Fusione e/o delle loro controllate in conseguenza dei Conferimenti dei Rami d'Azienda.
"**Comunicazione alle Rappresentanze Sindacali per la Scissione**"	indica la comunicazione di cui all'articolo 47 della Legge del 29 dicembre 1990, n. 428 che dovrà essere inviata alle rappresentanze sindacali dei lavoratori di ACSM-AGAM e di A2A Energia in conseguenza della Scissione e dei Conferimenti dei Rami d'Azienda.
"**Comunicazione di Opposizione alla Fusione**"	ha il significato di cui all'Articolo 4.3.1(i).
"**Comunicazione di Opposizione alla Scissione**"	ha il significato di cui all'Articolo 4.3.2(i).
"**Concessioni**"	indica un atto con cui la pubblica amministrazione consente al concessionario l'uso di risorse e/o l'esercizio di attività non disponibili da parte dei soggetti privati e riservate ai pubblici poteri.
"**Condizioni Sospensive**"	ha il significato di cui all'Articolo 4.2.1.
"**Condizioni Sospensive Comuni**"	indica le Condizioni Sospensive di cui ai punti (i) e (ii) dell'Articolo 4.2.1.
"**Conferimento A2A Idro**"	ha il significato di cui all'Articolo 3.2(i).
"**Conferimenti alle NewCo**"	ha il significato di cui all'Articolo 3.2(iii)(a).
"**Conferimenti alle Società Preesistenti**"	ha il significato di cui all'Articolo 3.2(iii)(b).
"**Conferimenti dei Rami d'Azienda**"	indica, collettivamente, i Conferimenti alle NewCo ed i Conferimenti alle Società Preesistenti.
"Controllo" o **"controllare"** o **"controllato"** o altri termini analoghi	hanno il significato di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1) e n. 2), e secondo comma, del Codice Civile.

"**CONSOB**"	indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, istituita con la Legge 7 giugno 1974, n. 216.
"**Consigli Comunali**"	indica i Consigli Comunali dei Comuni di Como, Monza, Sondrio e Varese.
"**Data dei Conferimenti dei Rami d'Azienda**"	ha il significato di cui all'Articolo 8.2.1.
"**Data di Efficacia dell'Aggregazione**"	indica il 1° luglio 2018 o la diversa data che verrà concordata per iscritto tra le Parti.
"**Data di Esecuzione della Fusione**"	ha il significato di cui all'Articolo 4.4.1.
"**Data di Sottoscrizione**"	indica la data di sottoscrizione del presente Accordo, ossia il 23 gennaio 2018.
[omissis]	***[omissis]***
"**Documentazione di Fusione**"	indica, collettivamente, *(x)* la Relazione sulla Fusione (come *infra* definita), *(y)* le Situazioni Patrimoniali al 30 Settembre 2017 (come *infra* definite), redatte dagli organi amministrativi di, rispettivamente, ASPEM, AEVV, Acel Service, AEVV Energie, Lario Reti Gas e ACSM-AGAM, inclusive delle Situazioni Patrimoniali A2A Idro (come *infra* definite), redatte dall'organo amministrativo di A2A Idro.
"**Documentazione di Scissione**"	indica, collettivamente, *(x)* la relazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 2506-*ter*, Codice Civile, nonché *(y)* le Situazioni Patrimoniali al 30 Settembre 2017 (come *infra* definite), redatte dagli organi amministrativi di ACSM-AGAM ed A2A Energia.
"**Documento Informativo OPC**"	indica il documento informativo di ACSM-AGAM relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB n. 17221/2010 come da ultimo modificato con delibera n. 19974 del 27 aprile 2017.
[omissis]	***[omissis]***
[omissis]	***[omissis]***
"**Esperto Indipendente**"	indica l'esperto indipendente designato da ACSM-AGAM ai fini di predisporre la Valutazione dei Conferimenti (come *infra* definita) ai sensi dell'articolo 2343-*ter*, comma 2, lettera b), Codice Civile.

"**Evento Pregiudizievole Rilevante**"	indica ogni evento, fatto o circostanza che esista o si sia verificato precedentemente alla Data di Sottoscrizione e di cui una o più delle Parti abbiano avuto conoscenza successivamente alla stessa e che non sia indicato nella Documentazione di Fusione e/o nella Documentazione di Scissione, o che venga ad esistenza e/o si verifichi successivamente alla Data di Sottoscrizione e prima della Data di Esecuzione della Fusione e che non sia indicato nella Documentazione di Fusione e/o nella Documentazione di Scissione – inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni adozione, abrogazione e/o modifica di qualsiasi Legge, ogni mutamento nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria e/o di mercato, ogni modifica significativa ai prezzi delle materie prime, ogni atto di terzo, ivi inclusa ogni controversia in qualunque sede avverso le Società Partecipanti alla Fusione e/o le società dalle stesse controllate e/o le società partecipanti alla Scissione e/o le operazioni previste nel presente Accordo, etc. – che incida o possa incidere significativamente in modo pregiudizievole sull'Attività, sui Beni, sulle Autorizzazioni e/o sulle condizioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie delle Società Partecipanti alla Fusione e/o delle società dalle stese controllate, e/o delle società partecipanti alla Scissione (in quest'ultimo caso, per quanto attiene a A2A Energia, limitatamente al Ramo Clienti Energia) e/o sugli Asset e/o sul perfezionamento o sull'implementazione delle operazioni previste nel presente Accordo.
"**Fusione**"	ha il significato di cui all'Articolo 3.2(i).
"**Giorno Lavorativo**"	indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica, o da qualsiasi altro giorno in cui gli istituti di credito in Milano (MI) sono autorizzati a rimanere chiusi.
"Gruppo"	indica l'insieme delle società o enti, direttamente o indirettamente, controllate da un medesimo soggetto giuridico e detto soggetto giuridico.
"**Impegni Preliminari ai Conferimenti**"	ha il significato di cui all'Articolo 8.1.1.
"**Lario Reti Gas**"	indica la società Lario Reti Gas S.r.l., con sede legale in Via Fiandra n. 13, Lecco (LC), iscritta al Registro delle Imprese di Lecco al n. 02849940131, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02849940131, il cui capitale sociale è interamente detenuto da LRH.
"**Legge**"	indica qualunque legge, decreto legislativo, decreto

	legge, regolamento governativo o ministeriale, regolamento comunitario, direttiva comunitaria direttamente applicabile, fonte normativa regionale o altra normativa comunque classificata, convezione, usi (ove richiamati da altra normativa), sia esso statale, regionale, provinciale, comunale, o comunitario.
"**Lettera di Intenti**"	ha il significato indicato nella Premessa D al presente Accordo.
"**Macro-Modello Organizzativo**"	indica il macro-modello organizzativo/territoriale di ACSM-AGAM e delle sue controllate successivamente alla realizzazione del Progetto di Aggregazione, una cui copia è allegata al presente Accordo *sub* Allegato I(ii).
"**Modello Organizzativo**"	indica il modello organizzativo di ACSM-AGAM e delle sue controllate successivamente alla realizzazione del Progetto di Aggregazione fino al ***[omissis]***, e da adottarsi successivamente da parte del Consiglio di Amministrazione di ACSM-AGAM a seguito del perfezionamento della Scissione e della Fusione in conformità a quanto previsto nel Patto Parasociale di ACSM-AGAM in base al Macro-Modello Organizzativo.
"**NewCo**"	indica le società che ACSM-AGAM dovrà costituire in conformità a quanto previsto all'Articolo 7.1. del presente Accordo e che saranno conferitarie dei Rami d'Azienda NewCo.
"**Notaio**"	indica il notaio, Prof. Mario Notari, con studio in Milano (MI), Via Metastasio n. 5.
"**Nuovo Statuto di ACSM-AGAM**"	indica lo statuto di ACSM-AGAM che verrà adottato alla Data di Esecuzione della Fusione, una cui copia è allegata al presente Accordo *sub* Allegato I(v).
[omissis]	***[omissis]***
[omissis]	***[omissis]***
[omissis]	***[omissis]***
[omissis]	***[omissis]***
[omissis]	***[omissis]***
"**Opposizione alla Fusione**"	ha il significato di cui all'Articolo 4.3.1.
"**Opposizione alla Scissione**"	ha il significato di cui all'Articolo 4.3.2.
"**Parti**" e "**Parte**"	ha il significato indicato nel Preambolo del presente Accordo, restando peraltro inteso che

	successivamente alla sottoscrizione da parte dei Comuni della Dichiarazione di Adesione all'Accordo, tale termine dovrà intendersi riferito ai, e comprenderà a tutti gli effetti anche i, Comuni.
"**Parti Correlate**"	indica i soggetti (incluse società ed enti) qualificati come tali nell'Allegato 1 – come richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera (a), del Regolamento CONSOB n. 17221/2010, come da ultimo modificato con delibera n. 19974 del 27 aprile 2017.
[omissis]	***[omissis]***
"**Patto Parasociale di ACSM-AGAM**"	indica il nuovo patto parasociale di ACSM-AGAM che verrà sottoscritto prima della data delle Assemblee Straordinarie di Fusione, una cui copia è allegata al presente Accordo *sub* Allegato I(iv).
"**Patto Parasociale 2018 di ACSM-AGAM**"	indica il patto parasociale relativo a ACSM-AGAM del 20 dicembre 2017, in essere tra A2A, il Comune di Monza ed il Comune di Como, in sostituzione del precedente patto parasociale relativo a ACSM-AGAM del 18 dicembre 2014.
[omissis]	***[omissis]***
"**Perito**"	indica Reconta Ernst & Young S.p.A., società di revisione nominata dal Tribunale di Monza ai sensi dell'articolo 2501-*sexies*, comma 3, Codice Civile, ai fini della redazione della Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio.
"**Piano Industriale**"	indica il piano industriale fino al ***[omissis]*** di ACSM-AGAM che verrà adottato dal Consiglio di Amministrazione di ACSM-AGAM a seguito del perfezionamento della Scissione e della Fusione in conformità a quanto previsto nel Patto Parasociale di ACSM-AGAM in base al Piano Strategico.
"**Piano Strategico**"	indica il piano strategico accluso al presente Accordo *sub* Allegato I(iii), sulla cui base verrà definito il Piano Industriale in conformità a quanto previsto nel Patto Parasociale di ACSM-AGAM.
"**Principi Contabili**"	indica i principi contabili in materia di redazione del bilancio stabiliti dal Codice Civile, come integrati dai principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e successive modifiche ed integrazioni dell'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), ovvero, ove questi non siano sufficienti, dai principi contabili internazionali *International Financial Reporting Standards* / *International Accounting Standards*.

"**Progetto di Aggregazione**"	ha il significato di cui alla Premessa B.
"**Progetto di Fusione**"	indica il progetto della Fusione redatto dagli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione ai sensi dell'articolo 2501-*ter*, Codice Civile, che costituisce l'Allegato G(i) al presente Accordo.
"**Progetto di Scissione**"	indica il progetto della Scissione redatto dagli organi amministrativi di ACSM-AGAM ed A2A Energia ai sensi dell'articolo 2506-*bis*, Codice Civile, che costituisce l'Allegato G (ii) al presente Accordo.
"**Rami d'Azienda NewCo**"	indica i rami d'azienda oggetto del Conferimenti alle NewCo, così come descritti nell'Allegato 3.2(iii)(a).
"**Rami d'Azienda Società Preesistenti**"	indica i rami d'azienda oggetto dei Conferimenti alle Società Preesistenti, così come descritti nell'Allegato 3.2(iii)(b).
"**Ramo Clienti Energia**"	indica il ramo d'azienda di A2A Energia costituito dai contratti energia con i clienti della provincia di Varese e dagli altri elementi meglio indicati nell'Allegato 2.1B.
"**Regolamento Emittenti**"	indica il Regolamento Emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato di tempo in tempo.
"**Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio**"	indica la relazione sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'articolo 2501-*sexies*, Codice Civile, redatta dal Perito.
"**Relazione sulla Fusione**"	indica la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, redatta ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies*, Codice Civile e dell'articolo 70 del Regolamento Emittenti.
"**Scissione**"	ha il significato di cui all'Articolo 3.2(i).
"**Situazioni Patrimoniali al 30 Settembre 2017**"	indica (i) le situazioni patrimoniali al 30 settembre 2017 di ASPEM, AEVV, Acel Service, AEVV Energie, Lario Reti Gas, ACSM-AGAM ed A2A Energia, (ii) le Situazioni Patrimoniali A2A Idro (come *infra* definite), nonché (iii) la situazione patrimoniale al 30 settembre 2017 del Ramo Clienti Energia, tutte predisposte secondo i Principi Contabili, che formano parte di, rispettivamente, la Documentazione di Fusione e la Documentazione di Scissione.
"**Situazioni Patrimoniali A2A Idro**"	indica la situazione patrimoniale pro-forma al 30 settembre 2017 degli Asset Idroelettrici e la

	situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017 di A2A Idro (senza gli Asset Idroelettrici) predisposte secondo i Principi Contabili.
"**Situazioni Patrimoniali Per i Conferimenti**"	indica le situazioni patrimoniali al 31 gennaio 2018 (o alla successiva data che verrà concordata per iscritto tra ACSM-AGAM, A2A, ASPEM, AEVV e LRH) relative a ciascuno dei Rami d'Azienda NewCo e dei Rami d'Azienda Società Preesistenti, predisposte secondo i Principi Contabili.
[omissis]	***[omissis]***
"**Soci Pattisti**"	indica collettivamente, A2A, LRH, il Comune di Como, il Comune di Monza, il Comune di Sondrio ed il Comune di Varese.
[omissis]	***[omissis]***
"Società Partecipanti alla Fusione"	indica, collettivamente, le seguenti società: - ASPEM; - AEVV; - Acel Service; - AEVV Energie; - Lario Reti Gas; - ACSM-AGAM; e - A2A Idro.
"**Società Preesistenti**"	indica, collettivamente, le seguenti società: - AEVV Impianti S.r.l., con sede legale in Via Ragazzi del '99 n. 19, Sondrio (SO), iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00802100149, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00802100149, il cui capitale sociale è interamente detenuto da AEVV; - Enerxenia S.p.A., con sede legale in Via P. Stazzi n. 2, Como (CO), iscritta al Registro delle Imprese di Como al n. 02612800132, Codice Fiscale e Partita Iva n. 02612800132, il cui capitale sociale è detenuto per il 91,46% da ACSM-AGAM; - Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A., con sede legale in Via Canova n. 3, Monza (MB), iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 07063880962, Codice Fiscale e Partita Iva n. 07063880962, il cui capitale sociale è interamente detenuto da ACSM-AGAM.
[omissis]	***[omissis]***
"**Termine di Avveramento Condizioni Sospensive Comuni**"	ha il significato indicato all'Articolo 4.2.3(a).

"**TIUC**"	indica il Testo Integrato delle Disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente) in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione.
"**TIUF**"	indica il Testo Integrato delle Disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente) in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.
"TUF"	indica il D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, così come successivamente integrato e/o modificato.
"**Valutazioni dei Conferimenti**"	indica la valutazione – alla data delle Situazioni Patrimoniali Per i Conferimenti – dei Conferimenti alle NewCo e dei Conferimenti alle Società Preesistenti, predisposta dal Perito ai sensi dell'articolo 2343-*ter*, comma 2, lettera b), Codice Civile.
"**Vincoli**"	indica (nella misura in cui sia applicabile) qualsiasi diritto, reale o obbligatorio, di terzi o qualsiasi onere, ipoteca, pegno, privilegio, gravame, opzione, prelazione, cessione, garanzia, sequestro, usufrutto, peso, iscrizione o trascrizione pregiudizievole o restrizione similare o azione legale di terzi.

2.2 REGOLE DI INTERPRETAZIONE

Nel presente Accordo, salvo che dal contesto non risulti chiaramente una diversa intenzione delle Parti:

(i) le espressioni quali "del presente Accordo", "qui", "in virtù del presente Accordo" ed altri termini analoghi si riferiscono al presente Accordo, nonché agli Allegati ed a ogni altro documento in esso accluso;

(ii) le espressioni "incluso/a/i/e", "ivi compreso/a/i/e" ed altre espressioni analoghe si intendono seguite dall'espressione "a titolo esemplificativo e non esaustivo";

(iii) la definizione di qualunque sostantivo si intende riferita anche a tutte le sue declinazioni e la definizione di qualunque verbo si intende riferita anche a tutte le sue coniugazioni. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda;

(iv) il riferimento a qualunque Legge o previsione di Legge comprende il riferimento a quella Legge o previsione di Legge così come successivamente modificata o interpretata, nonché ad ogni provvedimento attuativo della medesima;

(v) i termini previsti nel presente Accordo devono essere computati ai sensi dell'articolo 155 del codice di procedura civile, a meno che siano espressi in Giorni Lavorativi, nel qual caso troverà applicazione la relativa definizione di cui all'Articolo 2.1 che precede;

(vi) il "Codice Civile" o l'espressione "cod. civ.", sarà interpretato come un riferimento al Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942 e sue successive modifiche ed integrazioni;

(vii) qualsiasi riferimento a un "giorno" o a un numero di "giorni" si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2963 del cod. civ., qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente Accordo, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un Giorno Lavorativo tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

(viii) ogni qualvolta una disposizione del presente Accordo obblighi una Parte a "fare in modo che" / "farà sì che" / "procurerà che" (o espressioni analoghe) una persona compia (o non compia) un determinato atto, detta disposizione contrattuale deve essere interpretata come promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile. Al riguardo, le Parti prendono altresì atto che – salvo laddove diversamente indicato all'interno del presente Accordo – ogni qualvolta nel presente Accordo le espressioni "fare in modo che" / "farà sì che" / "procurerà che" (o espressioni analoghe) siano seguite dalle espressioni "ciascuna per quanto di rispettiva competenza", "ciascuna per quanto di propria competenza" e "ciascuna per quanto di propria spettanza", ovvero riferite ad attività da porre in essere da parte di, a seconda dei casi, le Società Partecipanti alla Fusione, loro controllate, o A2A Energia, dette disposizioni contrattuali dovranno essere interpretate, rispettivamente, come segue:

(a) A2A "farà in modo che" / "farà sì che" / "procurerà che", a seconda del caso, A2A Idro e A2A Energia, compiano (o non compiano) un determinato atto;

(b) LRH "farà in modo che" / "farà sì che" / "procurerà che", a seconda del caso, Lario Reti Gas, Acel Service e AEVV Energie e loro controllate compiano (o non compiano) un determinato atto;

(c) AEVV "farà in modo che" / "farà sì che" / "procurerà che" AEVV Energie e sue controllate compiano (o non compiano) un determinato atto;

(d) ACSM-AGAM "farà in modo che" / "farà sì che" / "procurerà che", a seconda del caso, Enerxenia S.p.A. ed Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A. compiano (o non compiano) un determinato atto.

3. OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO

3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto – come già evidenziato nelle Premesse – che le stesse si sono determinate a dare attuazione al Progetto di Aggregazione e ad assumere gli impegni previsti nel presente Accordo nel quadro di un piano industriale e societario che, a giudizio delle stesse, persegue sinergie commerciali, industriali ed operative attraverso la creazione di un *player*, in grado di perseguire, anche in virtù delle dimensioni aziendali e finanziarie, il mantenimento di presidi territoriali ed il posizionamento territoriale nel lungo periodo.

3.2 Per mezzo delle pattuizioni contenute nel presente Accordo, le Parti intendono disciplinare i termini, le condizioni e le modalità per l'attuazione del Progetto di Aggregazione e, in particolare:

(i) le attività necessarie e/o prodromiche per il conferimento in A2A Idro degli Asset Idroelettrici da parte di A2A (il "**Conferimento A2A Idro**"), per l'attuazione delle fusioni per incorporazione in ACSM-AGAM di ASPEM, AEVV, Acel Service, AEVV Energie, Lario Reti Gas e A2A Idro (la "**Fusione**"), nonché per l'attuazione della scissione del Ramo Clienti Energia da A2A Energia ad ACSM-AGAM (la "**Scissione**"), di cui al successivo Articolo 4 e seguenti;

(ii) la costituzione delle NewCo da parte di ACSM-AGAM in conformità a quanto previsto al successivo Articolo 7;

(iii) i conferimenti da parte di ACSM-AGAM:

(a) nelle NewCo, dei Rami d'Azienda NewCo (i "**Conferimenti alle NewCo**"), descritti nell'Allegato 3.2(iii)(a);

(b) nelle Società Preesistenti, dei Rami d'Azienda Società Preesistenti (i "**Conferimenti alle Società Preesistenti**"), descritti nell'Allegato 3.2(iii)(b);

(iv) la definizione *(x)* della *governance* di ACSM-AGAM e di tutte le società che saranno controllate dalla stessa a seguito della Fusione, *(y)* del Piano Industriale e *(z)* del Modello Organizzativo.

SEZIONE II

CONFERIMENTO A2A IDRO, FUSIONE, SCISSIONE E CONDIZIONI SOSPENSIVE

4. CONFERIMENTO A2A IDRO, FUSIONE E SCISSIONE E CONDIZIONI SOSPENSIVE

4.1 IMPEGNI PRELIMINARI AL CONFERIMENTO A2A IDRO, ALLA FUSIONE ED ALLA SCISSIONE

4.1.1 Le Parti – come già evidenziato nelle Premesse – si danno atto che, alla Data di Sottoscrizione:

(i) gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione hanno approvato il Progetto di Fusione e la Documentazione di Fusione, nonché la convocazione delle rispettive Assemblee Straordinarie di Fusione;

(ii) gli organi amministrativi di ACSM-AGAM e di A2A Energia hanno approvato il Progetto di Scissione e la Documentazione di Scissione, nonché la convocazione delle rispettive Assemblee Straordinarie di Scissione.

4.1.2 Con riferimento alla Fusione, le Parti – ciascuna per quanto di rispettiva competenza – si impegnano a far sì che ciascuno degli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione provveda a:

(i) effettuare i depositi relativi alla Fusione previsti dall'articolo 2501-*ter* e dall'articolo 2501-*septies* del Codice Civile e, in generale, dalla Legge;

(ii) effettuare la Comunicazione alle Rappresentanze Sindacali;

(iii) convocare le assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione per l'approvazione del Progetto di Fusione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2502, Codice Civile, per una data anteriore al 1 aprile 2018 (le "**Assemblee Straordinarie di Fusione**"), dandosi sin da ora atto che, in aggiunta alle Condizioni Sospensive, le delibere delle Assemblee Straordinarie di Fusione prevedranno che la sottoscrizione dell'Atto di Fusione sia sospensivamente condizionata all'avveramento di tutte e ciascuna delle seguenti condizioni: (a) approvazione del Progetto di Fusione da parte di tutte le Assemblee Straordinarie di Fusione, (b) approvazione del Progetto di Scissione da parte di tutte le Assemblee Straordinarie di Scissione e (c) approvazione dell'aumento di capitale da parte dell'assemblea dei soci di A2A Idro a servizio del Conferimento A2A Idro.

4.1.3 Con riferimento alla Scissione, ACSM-AGAM provvederà ed A2A si impegna a far sì che l'organo amministrativo di A2A Energia provveda a:

(i) effettuare i depositi relativi alla Scissione previsti dall'articolo 2501-*ter* e dall'articolo 2501-*septies* del Codice Civile (così come richiamato in tema di Scissione, rispettivamente dall'articolo 2506-*bis*, comma 5 e dall'articolo 2506-*ter*, comma 5, Codice Civile) e, in generale, dalla Legge;

(ii) effettuare la Comunicazione alle Rappresentanze Sindacali per la Scissione;

(iii) convocare, rispettivamente, le assemblee straordinarie di ACSM-AGAM e A2A Energia per l'approvazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2502 e 2506-*ter*, Codice Civile, del Progetto di Scissione (le "**Assemblee Straordinarie di Scissione**"), per una data anteriore al 1 aprile 2018, dandosi sin da ora atto che, in aggiunta alle Condizioni Sospensive, le delibere delle Assemblee Straordinarie di Scissione prevedranno che la sottoscrizione dell'Atto di Scissione sia sospensivamente condizionato all'avveramento di tutte e ciascuna delle seguenti condizioni: (a) approvazione del Progetto di Fusione da parte di tutte le Assemblee Straordinarie di Fusione, (b) approvazione del Progetto di Scissione da parte di tutte le Assemblee Straordinarie di Scissione e (c) approvazione dell'aumento di capitale da parte dell'assemblea dei soci di A2A Idro a servizio del Conferimento A2A Idro.

4.1.4 Con riferimento al Conferimento A2A Idro, A2A si impegna a far sì che, prima della Data di Esecuzione della Fusione, venga predisposta la stima degli Asset Idroelettrici oggetto del Conferimento A2A Idro ai sensi dell'articolo 2465 del Codice Civile.

4.1.5 In aggiunta a quanto sopra, ACSM-AGAM si impegna, nel rispetto dei termini e con le modalità previste dalla Legge, a:

(i) effettuare la comunicazione al mercato e la pubblicazione sul sito *internet* della Relazione sulla Fusione, condividendone previamente ed in buona fede il contenuto con le Parti;

(ii) adempiere a tutti gli obblighi in tema di Parti Correlate, così come previsti dal Regolamento CONSOB n. 17221/2010, provvedendo – entro 7 (sette) giorni dall'approvazione del Progetto di Fusione da parte del consiglio di amministrazione di ACSM-AGAM – alla pubblicazione del relativo Documento Informativo OPC;

(iii) entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alle Assemblee Straordinarie di Fusione e alle Assemblee Straordinarie di Scissione, depositare presso CONSOB l'istanza volta ad ottenere il giudizio di equivalenza della Relazione sulla Fusione

per l'ammissione a quotazione delle nuove azioni di ACSM-AGAM emesse a seguito della Fusione. A questo proposito, le Parti – ciascuna per quanto di propria rispettiva competenza – si impegnano a collaborare in buona fede e, in generale, a fornire tempestivamente (e comunque in tempo utile per rispettare i relativi termini di Legge) a proprio onere e cura, ad ACSM-AGAM ogni documento, chiarimento, e informazione richiesti da CONSOB, nonché ogni informazione, chiarimento o documento che fosse utile o necessario per predisporre il documento equivalente e, in generale, per un buon esito dell'istruttoria CONSOB finalizzata al rilascio del giudizio di equivalenza nei termini previsti dal TUF e dalle relative disposizioni attuative. Resta inteso che, qualora, a seguito dell'invio da parte di ACSM-AGAM, o di suoi consulenti, di documenti o richieste di commenti alle altre Parti, una o più di dette altre Parti non forniscano il proprio riscontro per iscritto entro non oltre 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione del documento o della richiesta da parte di ACSM-AGAM, allora il documento presentato da ACSM-AGAM si intenderà pienamente approvato, ad ogni effetto, da dette Parti.

4.1.6 In aggiunta a quanto sopra, A2A si impegna ad effettuare la notifica del Progetto di Aggregazione all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ai sensi della Legge 10 ottobre 1990 n. 287, condividendone previamente ed in buona fede il contenuto con le altre Parti. A questo proposito, le Parti – ciascuna per quanto di propria rispettiva competenza – si impegnano a collaborare in buona fede e, in generale, a compiere ogni atto ed a fornire tempestivamente (e comunque in tempo utile per rispettare i relativi termini di Legge) ad A2A tutte le informazioni ed i dati necessari, ai fini della predetta notifica.

Senza limitazione alcuna a quanto precede, le altre Parti – ciascuna per quanto di propria rispettiva competenza – si impegnano a:

(i) compiere ogni atto e fornire prontamente, a proprio onere e cura, ogni documento, chiarimento, supporto ed informazione richiesti da A2A al fine della predisposizione della notifica del Progetto di Aggregazione all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e per la prosecuzione del procedimento innanzi all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato;

(ii) fornire prontamente, a proprio onere e cura, ogni documento, chiarimento, e informazione richiesti dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.

Resta inteso che, qualora, a seguito dell'invio da parte di A2A, o di suoi consulenti, di documenti o richieste di commenti alle altre Parti, una o più di dette altre Parti non forniscano il proprio riscontro per iscritto entro non oltre 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione del documento o della richiesta da parte di A2A, allora il documento presentato da A2A si intenderà pienamente approvato, ad ogni effetto, da dette Parti.

4.1.7 A2A, LRH ed i Comuni si impegnano, subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive Comuni, a votare a favore dell'approvazione del Progetto di Fusione nell'ambito delle Assemblee Straordinarie di Fusione di propria competenza. Resta inteso, che ad ogni effetto del Patto Parasociale 2018 di ACSM-AGAM, A2A, il Comune di Como ed il Comune di Monza prestano sin d'ora il loro consenso irrevocabile ed il loro impegno a votare, subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive Comuni, a favore dell'approvazione del Progetto di Fusione nell'ambito dell'Assemblea Straordinaria di Fusione di ACSM-AGAM.

4.1.8 A2A, il Comune di Como ed il Comune di Monza si impegnano, subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive Comuni, a votare a favore dell'approvazione del Progetto di Scissione nell'ambito delle Assemblee Straordinarie di Scissione di propria competenza. Resta inteso che ad ogni effetto del Patto Parasociale

2018 di ACSM-AGAM, A2A, il Comune di Como ed il Comune di Monza prestano sin d'ora il loro consenso irrevocabile e il loro impegno a votare, subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive Comuni, a favore dell'approvazione del Progetto di Scissione nell'ambito dell'Assemblea Straordinaria di Scissione di ACSM-AGAM.

4.1.9 A2A, subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive Comuni, si impegna a votare a favore dell'approvazione dell'aumento di capitale a servizio del Conferimento A2A Idro nell'ambito dell'assemblea dei soci di A2A Idro.

4.1.10 In aggiunta a quanto sopra:

(i) le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a far sì che – subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive Comuni e all'approvazione del Progetto di Fusione da parte delle Assemblee Straordinarie di Fusione – ciascuno degli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione provveda ad effettuare i depositi relativi alla Fusione previsti dall'articolo 2502-*bis*, Codice Civile;

(ii) A2A e ACSM-AGAM, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a far sì che – subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive Comuni e all'approvazione del Progetto di Scissione da parte delle Assemblee Straordinarie di Scissione – ciascuno degli organi amministrativi di, rispettivamente, A2A Energia ed ACSM-AGAM provveda ad effettuare i depositi relativi alla Scissione previsti dall'articolo 2502-*bis*, Codice Civile, così come richiamato in tema di scissione dall'articolo 2506-*ter*, comma 5, Codice Civile;

(iii) A2A si impegna a far sì che – subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive Comuni e all'approvazione dell'aumento di capitale a servizio del Conferimento di A2A Idro da parte dell'assemblea dei soci di A2A Idro – l'organo amministrativo di A2A Idro provveda ad effettuare il deposito relativo alla delibera di aumento di capitale a servizio del Conferimento A2A Idro presso il competente registro delle imprese così come previsto dalla Legge.

4.1.11 Infine, i Soci Pattisti si impegnano a (a) a valutare in buona fede (considerando pro e contro, nonché possibili ricadute), prima della convocazione delle Assemblee Straordinarie di Fusione, l'eventuale opportunità di una diversa denominazione di ACSM-AGAM da adottarsi sin dal momento della Data di Esecuzione della Fusione con l'obiettivo di arrivare ad una posizione condivisa che verrà poi espressa in seno alle Assemblee Straordinarie di Fusione; ed a (b) sottoscrivere – entro e non oltre la data delle Assemblee Straordinarie di Fusione – il Patto Parasociale di ACSM-AGAM che sarà efficace a decorrere dalla Data di Efficacia dell'Aggregazione e subordinatamente al perfezionamento della Fusione e della Scissione e, per l'effetto, A2A, il Comune di Como ed il Comune di Monza dichiarano sin da ora che – a decorrere dalla Data di Efficacia dell'Aggregazione e subordinatamente al perfezionamento della Fusione e della Scissione – il Patto Parasociale 2018 di ACSM-AGAM dovrà considerarsi a tutti gli effetti risolto e privo di efficacia.

4.2 CONDIZIONI SOSPENSIVE AL CONFERIMENTO A2A IDRO, ALLA FUSIONE ED ALLA SCISSIONE

4.2.1 Le Parti si danno atto che (a) la sottoscrizione dell'atto di Conferimento A2A Idro e l'esecuzione degli ulteriori atti collegati allo stesso che dovranno essere effettuati alla Data di Esecuzione della Fusione o successivamente, (b) la sottoscrizione dell'Atto di Fusione e l'esecuzione degli ulteriori atti collegati alla stessa che dovranno essere effettuati alla Data di Esecuzione della Fusione o successivamente, nonché (c) la

sottoscrizione dell'Atto di Scissione e l'esecuzione degli ulteriori atti collegati alla stessa che dovranno essere effettuati alla Data di Esecuzione della Fusione o successivamente, sono sospensivamente condizionati all'avveramento di tutte e ciascuna delle seguenti condizioni (collettivamente, le "**Condizioni Sospensive**"):

(i) la sottoscrizione da parte dei Comuni della Dichiarazione di Adesione all'Accordo;

(ii) senza limitazione a quanto previsto in via generale al precedente punto (i), l'approvazione finale e vincolante da parte dei competenti organi dei Comuni del Progetto di Fusione e del Progetto di Scissione;

(iii) l'ottenimento dell'Autorizzazione Antitrust;

(iv) il mancato verificarsi di alcun Evento Pregiudizievole Rilevante alla Data di Esecuzione della Fusione;

(v) con riferimento alla Fusione, positivo decorso del termine di 60 giorni di cui all'articolo 2503 e, ove applicabile, dell'articolo 2503-*bis*, Codice Civile senza alcuna opposizione da parte dei creditori (e degli eventuali obbligazionisti, se esistenti) delle Società Partecipanti alla Fusione, ovvero in caso di opposizione, ottenimento di un provvedimento favorevole all'implementazione della Fusione da parte dell'Autorità competente o positiva definizione dell'opposizione medesima;

(vi) con riferimento alla Scissione, positivo decorso del termine di 60 giorni di cui all'articolo 2503 e, ove applicabile, dell'articolo 2503-*bis*, Codice Civile senza alcuna opposizione da parte dei creditori (e degli eventuali obbligazionisti, se esistenti) di ACSM-AGAM ed A2A Energia, ovvero in caso di opposizione, ottenimento di un provvedimento favorevole all'implementazione della Scissione da parte dell'Autorità competente o positiva definizione dell'opposizione medesima;

(vii) il rilascio del parere positivo del Perito sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione, espresso nella Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio.

4.2.2 Le Parti si danno atto che le Condizioni Sospensive sono convenute nell'interesse di tutte le Parti e che le stesse collaboreranno in buona fede per agevolare l'avveramento delle Condizioni Sospensive, restando inteso che in nessun caso le Parti assumono impegni di risultato in merito al verificarsi di dette Condizioni Sospensive. Resta peraltro inteso che, in parziale deroga a quanto precedentemente stabilito nel presente Articolo 4.2.2, con riferimento a Eventi Pregiudizievoli Rilevanti che esistano o si siano verificati precedentemente alla Data di Sottoscrizione, la Condizione Sospensiva di cui al punto (iv) del precedente Articolo 4.2.1 potrà essere invocata e azionata esclusivamente da ciascuna Parte che abbia avuto conoscenza di detti Eventi Pregiudizievoli Rilevanti successivamente alla Data di Sottoscrizione.

4.2.3 Qualora:

(a) le Condizioni Sospensive Comuni non si verifichino entro e non oltre il ***[omissis]*** o entro la data successiva eventualmente concordata dalle Parti per iscritto ma, in ogni caso, comunque, entro il 3° (terzo) Giorno Lavorativo antecedente la data della prima delle Assemblee Straordinarie di Fusione e delle Assemblee Straordinarie di Scissione (il "**Termine di Avveramento Condizioni Sospensive Comuni**"); e/o

(b) le Condizioni Sospensive di cui ai punti (iii), (v) e (vi) del precedente Articolo 4.2.1 non si verifichino entro e non oltre il ***[omissis]***, o entro la data successiva eventualmente concordata dalle Parti per iscritto; e/o

(c) la Condizione Sospensiva di cui al punto (vii) del precedente Articolo 4.2.1 (rilascio del parere positivo del Perito sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione) non si verifichi entro e non oltre il ***[omissis]***; e/o

(d) la Condizione Sospensiva di cui al punto (iv) del precedente Articolo 4.2.1 (mancato verificarsi di un Evento Pregiudizievole Rilevante) non si verifichi alla Data di Esecuzione della Fusione,

il presente Accordo sarà definitivamente risolto e privo di efficacia e le Parti saranno pienamente libere dalle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dello stesso e senza alcun diritto e/o pretesa dell'una nei confronti dell'altra (fatta salva qualsiasi responsabilità che dovesse insorgere per effetto della violazione, prima di tale data, delle previsioni dell'Accordo), ad eccezione di quanto previsto dalle disposizioni degli Articoli 11 (*Riservatezza*), 12.6 (*Comunicazioni*), 12.7 (*Costi e Spese*), 13 (*Legge Regolatrice*) e 14 (*Foro Competente*).

4.2.4 Ciascuna Parte avrà il diritto di valutare, a proprie spese, il verificarsi delle Condizioni Sospensive tramite l'ausilio di propri rappresentanti e/o consulenti esterni.

4.3 OPPOSIZIONE ALLA FUSIONE E ALLA SCISSIONE

4.3.1 In caso di opposizione ai sensi degli articoli 2503 e, ove applicabile, 2503-*bis* del Codice Civile da parte dei creditori e/o – laddove applicabile – degli obbligazionisti delle Società Partecipanti alla Fusione (l'"**Opposizione alla Fusione**"), si applicheranno le seguenti disposizioni:

(i) le Parti – ciascuna per quanto di rispettiva competenza – faranno in modo che la Società Partecipante alla Fusione che abbia ricevuto l'Opposizione alla Fusione (o abbia avuto effettiva conoscenza di tale azione) dia immediata comunicazione scritta di tale Opposizione alla Fusione alle altre Parti (comunicazione che, in ogni caso, dovrà essere effettuata entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale Società Partecipante alla Fusione abbia avuto effettiva conoscenza dell'Opposizione alla Fusione), essendo inteso che tale comunicazione dovrà contenere qualsivoglia informazione connessa con l'Opposizione alla Fusione nella disponibilità della Società Partecipante alla Fusione che abbia ricevuto l'Opposizione alla Fusione (la "**Comunicazione di Opposizione alla Fusione**");

(ii) tempestivamente e, in ogni caso, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi alla data della Comunicazione di Opposizione alla Fusione, le Parti si incontreranno e discuteranno, congiuntamente ed in buona fede, le azioni da intraprendere al fine di contestare l'Opposizione alla Fusione, ivi incluse eventuali difese e/o azioni giudiziali e/o la presentazione di idonee garanzie e/o qualunque altra misura e/o azione prevista dalla Legge e finalizzata a definire senza ritardo l'Opposizione alla Fusione e, quindi, a consentire l'implementazione della Fusione;

(iii) le Parti si obbligano a fornire e – ciascuna per quanto di rispettiva competenza – faranno in modo che le Società Partecipanti alla Fusione forniscano, tutte le informazioni in proprio possesso, eventualmente necessarie per l'adozione degli opportuni provvedimenti connessi con l'Opposizione alla Fusione.

4.3.2 In caso di opposizione ai sensi degli articoli 2503 e, ove applicabile, 2503-*bis* del Codice Civile (così come richiamati dall'articolo 2506-*ter*, comma 5, Codice Civile) da parte dei

creditori e/o – laddove applicabile – degli obbligazioni di A2A Energia e ACSM-AGAM in merito alla Scissione (l'"**Opposizione alla Scissione**"), si applicheranno le seguenti disposizioni:

(i) ACSM-AGAM darà – o a seconda del caso A2A farà in modo che A2A Energia dia – immediata comunicazione scritta di tale Opposizione alla Scissione alle altre Parti (comunicazione che, in ogni caso, dovrà essere effettuata entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data in cui ACSM-AGAM o A2A Energia abbiano ricevuto l'Opposizione alla Scissione (o abbiano avuto effettiva conoscenza di tale azione), essendo inteso che tale comunicazione dovrà contenere qualsivoglia informazione connessa con l'Opposizione alla Scissione nella disponibilità, rispettivamente, di ACSM-AGAM e/o di A2A Energia (la "**Comunicazione di Opposizione alla Scissione**");

(ii) tempestivamente e, in ogni caso, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi alla data della Comunicazione di Opposizione alla Scissione, le Parti si incontreranno e discuteranno, congiuntamente ed in buona fede, le azioni da intraprendere al fine di contestare l'Opposizione alla Scissione, ivi incluse eventuali difese e/o azioni giudiziali e/o la presentazione di idonee garanzie e/o qualunque altra misura e/o azione prevista dalla Legge e finalizzata a definire senza ritardo l'Opposizione alla Scissione e, quindi, a consentire l'implementazione della Scissione.

4.4 DATA DI ESECUZIONE DEL CONFERIMENTO A2A IDRO, DELLA FUSIONE E DELLA SCISSIONE

4.4.1 La sottoscrizione dell'Atto di Fusione dovrà tenersi – subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive ed alla corretta esecuzione delle attività di cui al precedente Articolo 4.1 – presso gli uffici del Notaio, il 7° (settimo) Giorno Lavorativo antecedente la Data di Efficacia dell'Aggregazione o alla diversa data concordata per iscritto tra le Parti (la data in cui, nel rispetto di quanto precede, verrà sottoscritto l'Atto di Fusione, la "**Data di Esecuzione della Fusione**").

4.4.2 Alla Data di Esecuzione della Fusione, A2A si impegna:

(i) a sottoscrivere – ed a fare in modo che A2A Idro sottoscriva – l'atto di Conferimento A2A Idro, con efficacia a decorrere dalla Data di Efficacia dell'Aggregazione;

(ii) a fare in modo che il Notaio provveda all'iscrizione presso i competenti registri delle imprese dell'atto di Conferimento A2A Idro;

(iii) a fare in modo che venga sottoscritto ogni altro documento e venga perfezionata ogni altra attività necessaria per l'esecuzione del Conferimento A2A Idro.

4.4.3 Successivamente a quanto previsto al precedente Articolo 4.4.2, alla Data di Esecuzione della Fusione, le Parti si impegnano – ciascuna per quanto di propria competenza – a:

(i) fare in modo che gli organi competenti delle Società Partecipanti alla Fusione o i loro delegati sottoscrivano *(x)* l'Atto di Fusione dinanzi al Notaio, con efficacia a decorrere dalla Data di Efficacia dell'Aggregazione ed *(y)* ogni altro documento necessario per l'esecuzione della Fusione;

(ii) fare in modo che il Notaio provveda all'iscrizione presso i competenti registri delle imprese dell'Atto di Fusione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2504 e 2504-*bis* del Codice Civile;

(iii) far sì che gli che gli organi competenti di ACSM-AGAM e di A2A Energia o i loro delegati sottoscrivano *(x)* l'Atto di Scissione dinanzi al Notaio, con efficacia a decorrere dalla Data di Efficacia dell'Aggregazione ed *(y)* ogni altro documento necessario per l'esecuzione della Scissione;

(iv) fare in modo che il Notaio provveda all'iscrizione presso i competenti registri delle imprese dell'Atto di Scissione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2506-*ter* e 2506-*quater* del Codice Civile.

Inoltre, alla Data di Esecuzione della Fusione, ACSM-AGAM farà sì che sia iscritto il Nuovo Statuto di ACSM-AGAM presso il competente registro delle imprese.

4.4.4 Il Comune di Como, il Comune di Monza ed A2A si impegnano, ciascuna per quanto di propria spettanza, a fare sì che, alla Data di Esecuzione della Fusione, i membri del consiglio di amministrazione di ACSM-AGAM di loro rispettiva nomina presentino le dimissioni dalla rispettiva carica sociale con effetto alla Data di Efficacia dell'Aggregazione rinunciando a qualsiasi pretesa in ragione del loro ufficio nei confronti di ACSM-AGAM a titolo di emolumento, rimborso spese e/o per qualsiasi ulteriore titolo, ragione o causa, fatti salvi gli emolumenti già maturati e non ancora corrisposti, *pro rata temporis*. In aggiunta, il Comune di Como, il Comune di Monza ed A2A faranno tutto quanto ragionevolmente possibile affinché i membri del collegio sindacale di ACSM-AGAM di loro rispettiva nomina presentino le dimissioni dalla rispettiva carica sociale con effetto alla Data di Efficacia dell'Aggregazione rinunciando a qualsiasi pretesa in ragione del loro ufficio nei confronti di ACSM-AGAM a titolo di emolumento, rimborso spese e/o per qualsiasi ulteriore titolo, ragione o causa, fatti salvi gli emolumenti già maturati e non ancora corrisposti, *pro rata temporis.*

4.4.5 Le Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, si impegnano a fare sì che, alla Data di Esecuzione della Fusione, i membri del consiglio di amministrazione delle società controllate dalle Società Partecipanti alla Fusione di loro rispettiva nomina presentino le dimissioni dalla rispettiva carica sociale con effetto alla Data di Efficacia dell'Aggregazione, rinunciando a qualsiasi pretesa in ragione del loro ufficio nei confronti di dette società a titolo di emolumento, rimborso spese e/o per qualsiasi ulteriore titolo, ragione o causa, fatti salvi gli emolumenti già maturati e non ancora corrisposti, *pro rata temporis*. In aggiunta, le Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, faranno tutto quanto ragionevolmente possibile affinché, alla Data di Esecuzione della Fusione, i membri del collegio sindacale delle società controllate dalle Società Partecipanti alla Fusione di loro rispettiva nomina presentino le dimissioni dalla rispettiva carica sociale con effetto alla Data di Efficacia dell'Aggregazione, rinunciando a qualsiasi pretesa in ragione del loro ufficio nei confronti di dette società a titolo di emolumento, rimborso spese e/o per qualsiasi ulteriore titolo, ragione o causa, fatti salvi gli emolumenti già maturati e non ancora corrisposti, *pro rata temporis.*

4.4.6 Le Parti indicate nell'Allegato 4.4.6 procederanno, e faranno sì che le società da esse controllate prima dell'efficacia della Fusione procedano, alla risoluzione consensuale dei contratti indicati in detto Allegato 4.4.6, senza alcun diritto o pretesa di alcune delle parti di detti contratti in merito a detta risoluzione, salvo esclusivamente il pagamento di eventuali corrispettivi maturati e ancora dovuti alla Data di Efficacia dell'Aggregazione.

4.4.7 Tutte le azioni ed operazioni di cui al presente Articolo 4.4 saranno considerate come un'unica e singola operazione in modo tale che, a discrezione della Parte che ha interesse al compimento di una specifica azione o operazione, nessuna azione od operazione sarà ritenuta compiuta a meno che, e fino a quando, tutte le altre azioni ed operazioni indicate nel presente Articolo 4.4 saranno state compiute in conformità a quanto previsto nel presente Accordo.

4.5 **SCENARIO ED IMPEGNI SUCCESSIVI AL CONFERIMENTO A2A IDRO, ALLA FUSIONE E ALLA SCISSIONE**

4.5.1 Le Parti si danno atto che il capitale sociale di ACSM-AGAM successivamente all'esecuzione del Conferimento A2A Idro, della Fusione e della Scissione e fatto salvo quanto previsto all'Articolo 5.3 sarà suddiviso tra i Soci Pattisti come segue:

SOCIO	PERCENTUALE
A2A	38,91
LRH	23,05
Comune di Como	9,61
Comune di Monza	10,53
Comune di Sondrio	3,30
Comune di Varese	1,29

4.5.2 Le Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, si impegnano a fare sì che, alla Data di Efficacia dell'Aggregazione, si tenga l'assemblea dei soci di ACSM-AGAM convocata ai sensi del successivo Articolo **Error! Reference source not found.** al fine di deliberare la nomina delle nuove cariche sociali di ACSM-AGAM in sostituzione degli amministratori e sindaci dimissionari, secondo le previsioni del Patto Parasociale di ACSM-AGAM e del Nuovo Statuto di ACSM-AGAM.

SEZIONE III

5. ***[OMISSIS]***

SEZIONE IV

CONFERIMENTI DEI RAMI D'AZIENDA

6. CONTESTO ED OBIETTIVI

6.1 Le Parti si danno atto che i Conferimenti dei Rami d'Azienda verranno effettuati al fine di *(x)* perseguire una riorganizzazione del *business* delle Società Partecipanti alla Fusione e il mantenimento di un presidio territoriale, nonché di *(y)* rispettare gli obblighi normativi in materia di *unbundling*, così come previsti, rispettivamente, dal TIUF e dal TIUC.

6.2 ***[omissis]***.

7. COSTITUZIONE DELLE NEWCO

7.1 Successivamente alle Assemblee Straordinarie di Fusione e alle Assemblee Straordinarie di Scissione, ma prima della Data di Efficacia dell'Aggregazione, ACSM-AGAM si impegna a far sì che vengano *(x)* costituite le NewCo in conformità al quanto indicato nell'Allegato 7.1, in merito al relativo ambito di operatività e sede legale e *(y)* nominati i rispettivi organi sociali secondo le previsioni del Patto Parasociale di ACSM-AGAM.

7.2 ACSM-AGAM si impegna a condividere preventivamente con le altre Parti ogni documento necessario ai fini delle costituzione delle NewCo e ad informare prontamente le altre Parti dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Articolo 7.1 che precede.

8. CONFERIMENTO DEI RAMI D'AZIENDA

8.1 **IMPEGNI PRELIMINARI AL CONFERIMENTO DEI RAMI D'AZIENDA**

8.1.1 Successivamente alla costituzione delle NewCo in conformità a quanto previsto nel precedente Articolo 7.1 e prima della Data di Efficacia dell'Aggregazione, le Parti – ciascuna per quanto di rispettiva competenza – si impegnano a fare in modo che ("**Impegni Preliminari ai Conferimenti**"):

(i) l'Esperto Indipendente abbia predisposto e consegnato ad ACSM-AGAM le Valutazioni dei Conferimenti, fermo restando che entro il 31 marzo 2018 (o la successiva data che verrà concordata per iscritto tra ACSM-AGAM, A2A, ASPEM, AEVV e LRH), le Parti – ciascuna per quanto di propria competenza – abbiano consegnato al Perito le Situazioni Patrimoniali Per i Conferimenti;

(ii) l'organo amministrativo di ACSM-AGAM abbia deliberato di procedere ai Conferimenti dei Rami d'Azienda;

(iii) gli organi amministrativi delle NewCo abbiano deliberato di procedere alla convocazione delle proprie rispettive assemblee dei soci per deliberare un aumento di capitale in natura al servizio dei Conferimenti alle NewCo;

(iv) gli organi amministrativi delle Società Preesistenti abbiano deliberato di procedere alla convocazione delle proprie rispettive assemblee dei soci per deliberare un aumento di capitale in natura al servizio dei Conferimenti alle Società Preesistenti;

(v) siano effettuate le Comunicazioni alle Rappresentanze Sindacali per i Conferimenti dei Rami d'Azienda;

(vi) venga deliberato dalle assemblee di ciascuna delle NewCo l'aumento del capitale sociale in natura al servizio dei Conferimenti dei Rami d'Azienda NewCo, che verranno sottoscritti e liberati in natura da ACSM-AGAM alla Data dei Conferimenti dei Rami d'Azienda;

(vii) venga deliberato dalle assemblee di ciascuna delle Società Preesistenti l'aumento del capitale sociale in natura al servizio dei Conferimenti dei Rami d'Azienda Società Preesistenti, che verranno sottoscritti e liberati in natura da ACSM-AGAM alla Data dei Conferimenti dei Rami d'Azienda.

Le Parti si danno atto e convengono che le operazioni indicate ai precedenti punti (ii), (iii), (iv), (v), (vi) e (vii) saranno condizionate l'una al compimento dell'altra nonché alla effettiva sottoscrizione dell'Atto di Fusione e dell'Atto di Scissione.

8.1.2 Le Parti si impegnano sin da ora a condividere in buona fede il contenuto di tutti i documenti e/o degli atti che saranno necessari e/o opportuni per il perfezionamento degli Impegni Preliminari ai Conferimenti.

8.2 ATTIVITÀ DA EFFETTUARE ALLA DATA DEI CONFERIMENTI DEI RAMI D'AZIENDA

8.2.1 La stipula degli atti dei Conferimenti dei Rami d'Azienda dovrà essere effettuata alla Data di Efficacia dell'Aggregazione e successivamente al completamento delle attività di cui all'Articolo 4.4 – presso gli uffici del Notaio. Le Parti si danno reciprocamente atto che – laddove non fosse possibile procedere alla stipula degli atti dei Conferimenti dei Rami d'Azienda alla Data di Efficacia dell'Aggregazione – tale stipula avverrà non appena possibile successivamente alla Data di Efficacia dell'Aggregazione. In aggiunta, le Parti si danno reciprocamente che – laddove si renda necessaria un'apposita Autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità competente per il conferimento degli Asset Idroelettrici – i relativi Conferimenti dei Rami d'Azienda verranno effettuati non appena possibile successivamente alla data di ottenimento della relativa Autorizzazione. La data in cui, in conformità alle previsioni del presente Articolo, avverrà effettivamente

la stipula degli atti dei Conferimenti dei Rami d'Azienda è definita la "**Data dei Conferimenti dei Rami d'Azienda**".

8.2.2 Alla Data dei Conferimenti dei Rami d'Azienda ACSM-AGAM provvederà a:

(i) consegnare (od a far sì che siano consegnate) al Notaio le Valutazioni dei Conferimenti;

(ii) sottoscrivere ed a liberare integralmente l'aumento di capitale di ciascuna delle NewCo mediante la sottoscrizione degli atti di conferimento dei Rami d'Azienda NewCo;

(iii) sottoscrivere ed a liberare integralmente l'aumento di capitale di ciascuna delle Società Preesistenti mediante la sottoscrizione degli atti di conferimento dei Rami d'Azienda Società Preesistenti;

(iv) a compiere e/o sottoscrivere ogni altro atto e/o documento necessario per i Conferimenti dei Rami d'Azienda;

(v) far sì che il Notaio provveda a depositare lo statuto aggiornato di ciascuna delle NewCo e delle Società Preesistenti presso i competenti registri delle imprese;

(vi) far sì che il Notaio provveda a depositare presso i competenti registri delle imprese o presso qualsivoglia Autorità tutti gli altri documenti e/o informazioni necessari per dare regolare attuazione ai Conferimenti dei Rami d'Azienda;

(vii) insieme alle Parti – ciascuna per quanto di propria spettanza in relazione ai membri degli organi delle NewCo e delle Società Preesistenti da esse designati – far sì che gli organi amministrativi delle NewCo e delle Società Preesistenti compiano tutti gli altri atti e/o sottoscrivano tutti i documenti necessari per dare completa esecuzione ai Conferimenti dei Rami d'Azienda.

8.2.3 ACSM-AGAM condividerà preventivamente con le altre Parti il contenuto dei documenti relativi alle attività da svolgere ai sensi del precedente Articolo 8.2.2 e ad informare prontamente le stesse altre Parti dell'avvenuto completamento delle attività relative ai Conferimenti dei Rami d'Azienda.

8.2.4 ACSM-AGAM e le Parti – ciascuna per quanto di propria spettanza in relazione ai membri degli organi delle NewCo e delle Società Preesistenti da esse designati si impegnano, inoltre, a fare in modo che:

(a) entro 30 (trenta) giorni dalla Data dei Conferimenti dei Rami d'Azienda – gli organi amministrativi delle NewCo e delle Società Preesistenti abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 2343-*quater* del Codice Civile;

(b) entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla Data dei Conferimenti dei Rami d'Azienda – le NewCo e le Società Preesistenti effettuino presso le competenti Autorità la voltura delle Concessioni.

SEZIONE V

9. ***[OMISSIS]***

SEZIONE VI

DICHIARAZIONI

10. DICHIARAZIONI E GARANZIE

10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti:

(i) che la sottoscrizione del presente Accordo e l'adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati (a) in conformità a ogni richiesto adempimento societario, da parte dei loro competenti organi sociali e, rispettivamente (b) per quanto attiene i Comuni, dai loro competenti organi in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile;

(ii) che la sottoscrizione del presente Accordo non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto;

(iii) eccezion fatta per i Comuni, di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione;

(iv) di essere titolare legittimo delle rispettive partecipazioni nel capitale sociale delle Società Partecipanti alla Fusione e che le stesse sono libere da Vincoli;

(v) che la sottoscrizione del presente Accordo e l'adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità, fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 4.2.1 in merito alle Condizioni Sospensive;

(vi) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni ACSM-AGAM e/o AEVV ad eccezione di quelle riportate nell'Allegato 10 qui accluso;

(vii) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto su ACSM-AGAM nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione.

10.2 A2A, LRH e i Comuni, ciascuno con esclusivo riferimento alle Società Partecipanti alla Fusione (diverse da ACSM-AGAM) in cui alla Data di Sottoscrizione detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, e alle società controllate dalle Società Partecipanti alla Fusione in cui alla Data di Sottoscrizione detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, dichiarano e garantiscono:

(i) che le Società Partecipanti alla Fusione e loro controllate sono società regolarmente costituite e validamente esistenti ai sensi della Legge italiana e che non versano in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né sono soggette a procedure concorsuali o di liquidazione;

(ii) che il perfezionamento della Fusione e, rispettivamente, della Scissione non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico delle Società Partecipanti alla Fusione e loro controllate ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto.

10.3 Inoltre, A2A, LRH, ACSM-AGAM e i Comuni, ciascuno per quanto di propria spettanza, e con esclusivo riferimento alle Società Partecipanti alla Fusione in cui alla Data di Sottoscrizione detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo o di

maggioranza relativa, e alle società controllate dalle Società Partecipanti alla Fusione in cui alla Data di Sottoscrizione detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (e, per quanto riguarda ACSM-AGAM, anche per se stessa), dichiarano e garantiscono che nessuna persona o società ha diritto, ad alcun titolo, a ricevere bonus, premi o corrispettivi in considerazione del perfezionamento della Fusione e/o delle altre operazioni previste nel presente Accordo, che siano a carico delle Società Partecipanti alla Fusione e/o di società dalle stesse Controllate.

10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione e lo saranno alla Data di Esecuzione della Fusione come se fossero ripetute a tale data senza necessità di ripetizioni in ulteriori atti o documenti.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

11. RISERVATEZZA

11.1 Le Parti si impegnano anche per i propri consulenti e rappresentanti a mantenere riservati i dati e le informazioni acquisite nell'esecuzione del presente Accordo, a non divulgarli a terzi in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo ed all'adempimento degli obblighi derivanti dallo stesso e si impegnano reciprocamente a non rivelare a terzi tale contenuto se non con il previo consenso scritto delle altre Parti.

11.2 Gli obblighi di riservatezza di cui sopra non riguardano:

(i) le informazioni che, al momento della loro trasmissione, sono già di dominio pubblico o lo divengano successivamente per fatto non costituente violazione degli obblighi di riservatezza assunti con il presente Accordo;

(ii) le informazioni che, successivamente alla loro trasmissione, dovessero diventare di pubblico dominio per ragioni non dipendenti da colpa o negligenza delle Parti;

(iii) le informazioni che, al momento della loro trasmissione, sono già legittimamente conosciute da un'altra Parte;

(iv) le informazioni che le Parti potranno ricevere da soggetti terzi ai quali è legittimamente consentito divulgarle;

(v) le informazioni in relazioni alle quali ciascuna delle Parti ha prestato il proprio consenso scritto alla divulgazione;

(vi) le informazioni trasmesse ad amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti e consulenti, rappresentanti di una delle Parti al fine dello svolgimento delle trattative relative al presente Accordo, fermo restando che ciascuno dei predetti soggetti che venisse a conoscenza di tali informazioni riservate sarà soggetto agli obblighi di riservatezza contenuti nel presente Accordo.

11.3 Qualora la divulgazione delle informazioni si rendesse necessaria a causa di disposizioni di Legge o regolamentari, ovvero sia richiesto da qualsiasi Autorità, ovvero nell'ambito di qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario in cui una delle Parti sia coinvolta, ciascuna Parte informerà immediatamente le altre Parti della necessità della divulgazioni.

11.4 Le Parti si impegnano ad astenersi da qualsiasi annuncio al pubblico relativo a qualsiasi informazione riservata relativa al presente Accordo senza il previo consenso scritto delle altre Parti, fatti salvi i diversi obblighi di Legge o regolamentari, ovvero qualora ciò sia richiesto da qualsiasi Autorità.

11.5 Le Parti danno atto di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento UE 596/2014 e delle disposizioni del Regolamento di Esecuzione UE 959/2016 e del Regolamento Delegato UE 960/2016.

11.6 Fermo restando quanto sopra, resta inteso che gli obblighi di confidenzialità di cui al presente Articolo 11 non troveranno applicazione laddove la divulgazione di tali dati, informazioni e/o documenti a terzi sia necessaria al fine di agire in giudizio nei confronti delle altre Parti in relazione agli obblighi previsti dal presente Accordo.

11.7 Le obbligazioni di ciascuna delle Parti ai sensi del presente Articolo 11 cesseranno decorsi ***[omissis]*** dalla Data di Esecuzione della Fusione.

11.8 Nel caso in cui il presente Accordo dovesse risolversi di diritto a causa del mancato avveramento delle Condizioni Sospensive di cui al precedente Articolo 4.2, gli obblighi di riservatezza e confidenzialità di cui al presente Articolo 11 saranno validi ed efficaci per un periodo di ***[omissis]*** a decorrere dalla Data di Sottoscrizione.

12. DISPOSIZIONI VARIE

12.1 Assenza di altre pattuizioni

Il presente Accordo, unitamente a qualsiasi appendice e/o Allegato e/o altro documento redatto e consegnato ai sensi dello stesso, contiene l'intero accordo e sostituisce ogni precedente intesa fra le Parti in relazione alle materie contemplate dallo stesso, ivi inclusa la Lettera di Intenti.

12.2 Modifiche

Ogni modifica del presente Accordo o obbligazione ulteriore assunta da una delle Parti in relazione all'oggetto qui disciplinato sarà vincolante solo se effettuata in forma scritta e firmata dai rappresentanti autorizzati delle Parti.

12.3 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti dei comportamenti di una delle altre Parti in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni ai termini e alle condizioni previste nel presente Accordo.

12.4 Rinuncia

La rinuncia di una delle Parti a qualsiasi diritto nascente dal presente Accordo non potrà considerarsi come rinuncia definitiva allo stesso diritto o come rinuncia ad un qualsiasi altro diritto di cui al presente Accordo.

12.5 Invalidità parziale

Ciascuna previsione del presente Accordo sarà interpretata, sino a quando possibile, in modo che sia considerata valida ed efficace secondo la Legge; qualora una previsione del presente Accordo dovesse risultare illecita o invalida secondo la Legge, tale inefficacia o

invalidità non potrà estendersi alle altre previsioni e non invaliderà le restanti disposizioni del presente Accordo; le Parti faranno in modo che, ove possibile ed opportuno, la disposizione contrattuale illecita o invalida sia sostituita da altra valida disposizione con identico o analogo scopo.

12.6 Comunicazioni

Ogni avviso, notifica o altra comunicazione prescritta o ammessa sulla base del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, spedita a mezzo corriere o lettera raccomandata A/R ed anticipata via telefax e/o posta certificata (PEC) ai seguenti recapiti:

- **A2A**
A2A S.p.A.
[omissis]

- **ACSM-AGAM**
ACSM-AGAM S.p.A.
[omissis]

- **ASPEM**
ASPEM S.p.A.
[omissis]

- **AEVV**
Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.
[omissis]

- **LRH**
Lario Rete Holding S.p.A.
[omissis]

ovvero presso il diverso indirizzo e/o numero di telefax e/o posta certificata (PEC) che le Parti potranno comunicare alle altre Parti successivamente alla Data di Sottoscrizione, restando inteso che presso gli indirizzi sopra indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Accordo, ivi compreso quello di eventuali notifiche giudiziarie.

Ai fini del presente Articolo 12.6, i recapiti dei Comuni successivamente alla loro adesione per mezzo della Dichiarazione di Adesione all'Accordo saranno quelli indicati nella stessa Dichiarazione di Adesione all'Accordo.

12.7 Costi e spese

[omissis]

12.8 Negoziazioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato oggetto di specifica ed esaustiva negoziazione, con la conseguenza che le previsioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile non trovano applicazione.

13. LEGGE REGOLATRICE

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.

14. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia tra le Parti derivante da o in relazione al presente Accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

****

Allegato G(i)

Progetto di Fusione

PROGETTO COMUNE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario Reti Gas S.r.l.

IN

ACSM-AGAM S.p.A.

Redatto ai sensi dell'articolo 2501-*ter*, Codice Civile

In data 22 / 23 gennaio 2018, gli organi amministrativi di **ACSM-AGAM S.p.A.** ("**ACSM-AGAM**" o la "**Società Incorporante**") e **A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.** ("**AEVV S.p.A.**") nonché **Lario Reti Gas S.r.l.** (le "**Società Incorporande**") hanno predisposto e approvato il seguente progetto comune di fusione in conformità a quanto previsto dall'articolo 2501-*ter* del Codice Civile.

Premesse

ACSM-AGAM, le Società Incorporande e A2A Energia S.p.A. sono società, direttamente o indirettamente, partecipate o controllate da enti locali, ed attive – anche attraverso società partecipate – nei settori dell'energia, dell'ambiente, dell'idrico e, in generale, della fornitura dei servizi pubblici locali, prevalentemente nella Lombardia settentrionale (e, in particolare, nelle province di Como, Monza, Varese, Sondrio e Lecco).

La Società Incorporante e le Società Incorporande hanno deciso di intraprendere un progetto comune di sviluppo, avente come obiettivo principale la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro brand e del loro attuale presidio territoriale – all'attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative, tramite un'aggregazione industriale e societaria (il "**Progetto di Aggregazione**").

Il Progetto di Aggregazione si compone, tra l'altro, delle seguenti inscindibili fasi e connesse deliberazioni:

(i) il conferimento da parte di A2A S.p.A., socio unico di A2A Idro4 S.r.l., nella stessa A2A Idro4 S.r.l. del ramo d'azienda costituito da quattro centrali idroelettriche in proprietà di A2A S.p.A., insieme ai rapporti, attività e passività ad esse relativi (gli "**Asset Idroelettrici**");

(ii) le fusioni in ACSM-AGAM per incorporazione di A2A Idro4 S.r.l., ASPEM S.p.A., AEVV S.p.A., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l. e Lario Reti Gas S.r.l., di cui al presente progetto comune di fusione (la "**Fusione**");

(iii) la scissione parziale del ramo costituito dai rapporti contrattuali, attività e passività relative ai clienti nel settore energetico di A2A Energia S.p.A. in favore di ACSM-AGAM (la "**Scissione**").

Considerata l'unitarietà e l'inscindibilità delle varie fasi del Progetto di Aggregazione, come meglio *infra* precisato, la eventuale mancata approvazione da parte degli organi sociali competenti di alcuna delle suddette fasi precluderebbe il perfezionamento del Progetto di Aggregazione e, pertanto, della Fusione medesima.

Tutto ciò premesso

Gli Organi Amministrativi di ACSM-AGAM e delle Società Incorporande sottopongono all'approvazione delle rispettive assemblee dei soci il presente progetto comune di Fusione.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

a) *Società Incorporante*

ACSM-AGAM S.p.A., avente sede legale in Via Canova n. 3, Cap 20900, Monza (MB), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale n. 95012280137, P. Iva n. 01978800132 e capitale sociale deliberato, versato e sottoscritto pari ad Euro 76.619.105,00.
Le azioni di ACSM-AGAM rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

b) *Società Incorporande*

A2A Idro4 S.r.l., avente sede legale in Corso di Porta Vittoria n. 4, Cap 20122, Milano (MI), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale e P. Iva n. 10131890963 e capitale sociale interamente versato di Euro 10.000,00, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di A2A S.p.A.
ACEL Service S.r.l., avente sede legale in Via Amendola n. 4, Cap 23900, Lecco (LC), iscritta nel Registro delle Imprese di Lecco, codice fiscale e P. Iva n. 02686430139 e capitale sociale interamente versato di Euro 2.473.194,00.
AEVV Energie S.r.l., avente sede legale in Via Ragazzi del '99 n. 19, Cap 23100, Sondrio (SO), Iscritta nel Registro delle Imprese di Sondrio, codice fiscale e P. Iva n. 00806850145 e capitale sociale interamente versato di Euro 1.000.000,00, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.
ASPEM S.p.A., avente sede legale in Via San Giusto n. 6, Cap 21100, Varese (VA), iscritta nel Registro delle Imprese di Varese, codice fiscale e P. Iva n. 02480540125 e capitale sociale interamente versato di Euro 173.785,00, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di A2A S.p.A.
Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A., avente sede legale in Via Sant'Agostino n. 13, Cap 23037, Tirano (SO), iscritta nel Registro delle Imprese di Sondrio, codice fiscale e P. Iva n. 00743600140 e capitale sociale interamente versato di Euro 1.803.562,00.
Lario Reti Gas S.r.l., avente sede legale in Via Fiandra n. 13, Cap 23900, Lecco (LC), Iscritta nel Registro delle Imprese di Lecco, codice fiscale e P. Iva n. 02849940131 e capitale sociale interamente versato di Euro 18.911.850,00.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

A seguito della Fusione lo statuto della Società Incorporante subirà le seguenti modifiche:

- Articolo 3. Integrazione dell'oggetto sociale al fine di comprendere, tra l'altro, la gestione dei servizi di illuminazione pubblica, lo sviluppo delle c.d. *smart city* e dell'efficientamento energetico, la gestione di parcheggi e farmacie e la gestione di reti e servizi telematici, informatici e di telecomunicazione.
- Articolo 5. Aumento del capitale sociale a servizio della Fusione e della Scissione (considerata l'unitarietà delle operazioni di aumento di capitale a servizio della Fusione e della Scissione).
- Articolo 6. Indicazione che le azioni sono prive di valore nominale. Introduzione della possibilità di esclusione del diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, Codice Civile.
- Articoli 7 e 7 bis. Tali articoli vengono eliminati, in quanto entrambi già previamente abrogati, con conseguente rinumerazione degli Articoli successivi.
- Articolo 12. Introduzione della modalità di intervento in assemblea in forma telematica.
- Articoli 13, 17, 20 e 24. Introduzione di due vice presidenti.
- Articolo 16. Modifica del numero dei membri del consiglio di amministrazione ed aggiornamento normativo. Modifica della clausola sulla presentazione delle liste per la designazione dei componenti del consiglio di amministrazione. Riduzione del numero di amministratori da designare dalla lista di minoranza da 2 a 1. Modifica delle clausole sulla cooptazione e sulla decadenza del consiglio di amministrazione.
- Articolo 18. Modifica della clausola relativa alla modalità di convocazione del consiglio di amministrazione ed eliminazione della clausola di partecipazione del direttore generale.
- Articolo 19. Eliminazione delle materie da deliberare a maggioranza qualificata da parte del

consiglio di amministrazione.

- Articolo 21. Eliminazione delle materie da sottoporre preventivamente all'assemblea dei soci. Introduzione della possibilità di istituire un comitato per le operazioni con parti correlate.
- Articoli 22 e 23. Coordinamento delle clausole relative alla remunerazione.
- Articolo 25. Modifica della clausola sulla presentazione delle liste per la designazione dei componenti del collegio sindacale. Aggiornamento normativo.
- Articolo 32. Eliminazione della norma transitoria.

La nuova versione dello statuto sociale della Società Incorporante, che – data l'unitarietà del Progetto di Aggregazione – include anche l'aumento di capitale determinato per effetto della Scissione, è allegata sotto la lettera "A" al presente progetto, con evidenza delle modifiche apportate.
Infine, la deliberazione dell'assemblea straordinaria di ACSM-AGAM chiamata ad approvare la Fusione potrà eventualmente adottare una diversa denominazione sociale della Società Incorporante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2502, comma 2, del Codice Civile.

3. RAPPORTO DI CAMBIO

Gli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione sono pervenuti alla determinazione dei seguenti rapporti di cambio delle azioni/quote della Società Incorporande in azioni della Società Incorporante come descritto di seguito:

(i) A2A Idro4 S.r.l.: 2.381,61 azioni di ACSM-AGAM per ciascuna quota di Euro 1;
(ii) ACEL Service S.r.l.: 8,68 azioni di ACSM-AGAM per ciascuna quota di Euro 1;
(iii) AEVV Energie S.r.l.: 6,15 azioni di ACSM-AGAM per ciascuna quota di Euro 1;
(iv) ASPEM S.p.A.: 148,98 azioni di ACSM-AGAM per ciascuna azione di ASPEM S.p.A.;
(v) Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.: 6,64 azioni di ACSM-AGAM per ciascuna azione di Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.;
(vi) Lario Reti Gas S.r.l.: 1,20 azioni di ACSM-AGAM per ciascuna quota di Euro 1.

I rapporti di cambio sopra indicati sono arrotondati al secondo decimale. In ogni caso, nel successivo paragrafo 4 sono riportati i numeri di azioni da assegnare ai soci delle Società Incorporande per effetto della Fusione calcolati con rapporto di cambio non arrotondato.
Non sono previsti conguagli in denaro.
Come descritto a seguire, nel caso di un eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di ACSM-AGAM e/o delle Società Incorporande di cui al successivo punto 8, i suddetti rapporti di cambio rimarranno invariati.
Ai sensi dell'art. 2501-*quater*, Codice Civile, le società partecipanti alla Fusione hanno deciso di utilizzare le situazioni patrimoniali di riferimento al 30 settembre 2017. Con riferimento ad A2A Idro4 S.r.l., si precisa che la società è stata costituita il 6 dicembre 2017 e riceverà gli Asset Idroelettrici da A2A S.p.A. tramite conferimento con effetto alla data di efficacia della Fusione. Pertanto, relativamente ad A2A Idro4 S.r.l. sono state utilizzate (i) una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017 e (ii) in coerenza con l'impostazione adottata dalle altre società partecipanti alla Fusione, una situazione patrimoniale pro-forma al 30 settembre 2017 che tiene conto degli Asset Idroelettrici ad oggi in titolarità di A2A S.p.A. Detti documenti sono messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti ai sensi di legge e di regolamento applicabili.
Le società partecipanti alla Fusione si sono riservate la possibilità di sottoporre alle rispettive assemblee la proposta di distribuzione di dividendi nei limiti concordati ai fini della definizione del rapporto di cambio.
La congruità del rapporto di cambio è stata sottoposta alla valutazione di Reconta Ernst & Young S.p.A., quale esperto congiunto nominato dal Tribunale di Monza in data 28 dicembre 2017, a seguito di deposito dell'istanza congiunta dalle società partecipanti alla Fusione e alla Scissione in data 20 dicembre 2017 (il "**Perito**").

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Società Incorporante, per effetto della Fusione, realizzerà un aumento del proprio capitale sociale di Euro 110.907.805,00 e – considerati anche gli effetti della Scissione – il capitale sociale verrà incrementato da Euro 76.619.105,00 ad Euro 197.343.805,00, con emissione di n. 110.907.805 nuove

azioni di ACSM-AGAM da assegnarsi ai soci delle Società Incorporande sulla base del rapporto di cambio di cui al precedente paragrafo 3 e come meglio dettagliato di seguito:

(i) ai soci di A2A Idro4 S.r.l. verranno assegnate n. 23.816.068 azioni della Società Incorporante;
(ii) ai soci di ACEL Service S.r.l. verranno assegnate n. 21.461.514 azioni della Società Incorporante;
(iii) ai soci di AEVV Energie S.r.l. verranno assegnate n. 6.148.050 azioni della Società Incorporante;
(iv) ai soci di ASPEM S.p.A. verranno assegnate n. 25.889.769 azioni della Società Incorporante;
(v) ai soci di Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. verranno assegnate n. 10.959.071 azioni della Società Incorporante;
(vi) ai soci di Lario Reti Gas S.r.l. verranno assegnate n. 22.633.333 della Società Incorporante.

Non è prevista la rivalutazione di beni delle Società Incorporande rispetto al valore contabile loro assegnato da dette società; pertanto non è necessaria la relazione di stima di cui all'articolo 2343 o di cui all'articolo 2343-*ter*, Codice Civile.

A seguito del perfezionamento della Fusione, le azioni/quote rappresentative del capitale sociale delle Società Incorporande verranno annullate e saranno oggetto di concambio con azioni ordinarie della Incorporante. Del pari, saranno eventualmente oggetto di concambio anche le partecipazioni con riferimento alle quali i soci delle Società Incorporande avranno eventualmente esercitato il diritto di recesso, secondo quanto più ampiamente descritto nel successivo paragrafo 8.

Come anticipato, non sono previsti conguagli in denaro e non saranno emesse azioni frazionarie. Pertanto, nel caso in cui in applicazione del rapporto di cambio, ai soci delle Società Incorporande non venisse attribuito un numero intero di azioni di ACSM-AGAM, i resti saranno annullati, fatta salva la facoltà dei soci di negoziare i resti e/o la facoltà di uno o più soci di mettere a disposizione le proprie azioni per effettuare le operazioni di quadratura.

Le nuove azioni della Società Incorporante, emesse al servizio del concambio, saranno messe a disposizione degli azionisti delle Società Incorporande secondo le modalità proprie delle azioni dematerializzate accentrate nella Monte Titoli S.p.A. a partire dalla data di efficacia della Fusione, ai sensi del successivo paragrafo 6.

5. DATA DALLA QUALE TALI AZIONI PARTECIPANO AGLI UTILI

Le azioni emesse dalla Società Incorporante a soddisfazione del rapporto di cambio avranno godimento regolare, delle azioni ordinarie in circolazione.

6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Gli effetti giuridici della Fusione decorreranno dalla data che sarà indicata nell'atto di Fusione la quale non potrà essere anteriore alla data in cui sarà eseguita presso il competente Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504, Codice Civile.

A partire dalla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, di ciascuna delle Società Incorporande e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alle medesime, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2504-*bis*, comma 1, Codice Civile.

Ai fini contabili e fiscali e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*ter*, primo comma, n. 6, Codice Civile, le operazioni di ciascuna delle Società Incorporande saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dalla data di efficacia della Fusione.

7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AGLI AMMINISTRATORI

Non esistono particolari categorie di soci in alcuna delle società partecipanti alla Fusione e non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

8. DIRITTO DI RECESSO

Per effetto della Fusione, l'Articolo 3 dello statuto di ACSM-AGAM relativo all'oggetto sociale verrà modificato, consentendo un cambiamento significativo dell'attività della Società Incorporante. In particolare, l'oggetto sociale della Società Incorporante verrà integrato al fine di comprendere, tra l'altro, l'attività di gestione di farmacie e di parcheggi nonché le iniziative sul territorio di illuminazione pubblica, *smart city* e efficientamento energetico.
Pertanto, è fatta salva per gli azionisti di ACSM-AGAM, assenti, astenuti o dissenzienti, la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. a), Codice Civile (i.e. "*la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività delle società").*
Tale modifica dell'oggetto sociale di ACSM-AGAM, peraltro, comporta che anche i soci assenti, astenuti o dissenzienti di ASPEM S.p.A. possano esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. a), Codice Civile, in quanto le attività sociali ulteriori non sono ad oggi previste nell'oggetto sociale della stessa ASPEM.
Al contempo, si rileva che l'oggetto sociale di ACSM-AGAM include attività che, ad oggi, non sono comprese nell'oggetto sociale di AEVV S.p.A. e, in particolare, i servizi di gestione dei rifiuti. Per l'effetto, anche i soci assenti, astenuti o dissenzienti di AEVV S.p.A. avranno la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. a), Codice Civile.
Alcune delle società partecipanti alla Fusione sono società a responsabilità limitata. A questo riguardo, si rileva che ai sensi dell'art. 2473, Codice Civile, il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno consentito alla delibera di fusione. Pertanto, eventuali soci assenti, astenuti o dissenzienti di ACEL Service S.r.l. e AEVV Energie S.r.l. potrebbero esercitare il diritto di recesso. L'articolo 2473 del Codice Civile è astrattamente applicabile anche ad A2A Idro4 S.r.l. e Lario Reti Gas S.r.l.; tuttavia, dal momento che tali società sono interamente detenute, rispettivamente, da A2A S.p.A. e Lario Reti Holding S.r.l., tale ipotesi non rileva nel caso concreto.
Il valore di liquidazione delle azioni delle Società Incorporande costituite nella forma di società per azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione delle società partecipanti con applicazione del criterio previsto dall'art. 2437-ter, Codice Civile, e sarà reso noto nei modi e nei termini di legge, al pari dei successivi elementi del procedimento di recesso.
Il valore di liquidazione delle quote delle Società Incorporande costituite nella forma di società a responsabilità limitata per le quali sarà esercitato il diritto di recesso sarà determinato dall'Organo Amministrativo delle medesime società con applicazione del criterio previsto dall'art. 2473, Codice Civile, e sarà reso noto nei modi e nei termini di legge, al pari dei successivi elementi del procedimento di recesso.
Ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 3 del Codice Civile, il valore di liquidazione delle azioni di ACSM-AGAM, essendo quotate in un mercato regolamentato, dovrà essere determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.
In ogni caso, il recesso legittimamente esercitato sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.
Qualora la procedura di liquidazione ai sensi del Codice Civile, ivi inclusi l'offerta in opzione e l'eventuale esercizio del diritto di prelazione, non dovesse completarsi prima del perfezionamento della Fusione, le partecipazioni nelle Società Incorporande oggetto di recesso verranno concambiate in azioni ordinarie della Società Incorporante alla data di efficacia della Fusione, in esecuzione del relativo rapporto di cambio previsto dal presente Progetto di Fusione. Resta inteso che (i) i soci recedenti delle Società Incorporande continueranno ad avere diritto a ricevere il relativo valore di liquidazione, come sopra determinato, in relazione alle partecipazioni per le quali abbiano esercitato il diritto di recesso (tale valore di liquidazione, per chiarezza, potrebbe essere diverso dal valore di liquidazione alla cui corresponsione avranno diritto i soci recedenti di ACSM-AGAM); e (ii) le azioni ordinarie di ACSM-AGAM assegnate in concambio ai soci recedenti delle Società Incorporande saranno soggette al vincolo di indisponibilità fino alla chiusura della procedura di recesso.

9. CONDIZIONI AL PERFEZIONAMENTO DELLA FUSIONE

Il perfezionamento dell'operazione di Fusione (nonché di Scissione) è subordinato, oltre che all'approvazione da parte delle rispettive assemblee straordinarie delle società partecipanti, all'avveramento di tutte le seguenti condizioni sospensive:

(i) l'integrale accettazione e adesione da parte del Comune di Como, del Comune di Monza, del Comune di Sondrio e del Comune di Varese degli accordi regolanti il Progetto di Aggregazione sottoscritti da A2A S.p.A., Lario Reti Holding S.p.A., la Società Incorporante, AEVV S.p.A. e ASPEM S.p.A.;

(ii) l'ottenimento di una decisione ai sensi della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di mancato avvio dell'istruttoria o di chiusura dell'istruttoria che autorizzi incondizionatamente la Fusione, nonché la complessiva operazione derivante dal Progetto di Aggregazione e senza imposizione di alcun onere, impegno od obbligo su ACSM-AGAM o alcuna delle Società Incorporande, ovvero, infine, la formazione del silenzio assenso in caso di decorso del termine previsto senza apertura del procedimento istruttorio;

(iii) il mancato verificarsi di alcun Evento Pregiudizievole Rilevante (come identificato ai sensi accordi di cui al precedente punto (i)) tra la data del presente Progetto e la Data di sottoscrizione dell'atto di Fusione non noto a una o più delle società partecipanti alla Fusione e/o alle altre parti degli accordi di cui al precedente punto (i);

(iv) con riferimento alla Fusione, positivo decorso del termine di 60 giorni di cui all'articolo 2503 e, ove applicabile, dell'articolo 2503-*bis*, Codice Civile senza alcuna opposizione da parte dei creditori (e degli eventuali obbligazionisti, se esistenti) delle società partecipanti alla Fusione, ovvero in caso di opposizione, ottenimento di un provvedimento favorevole all'implementazione della Fusione da parte dell'Autorità competente o positiva definizione dell'opposizione medesima;

(v) con riferimento alla Scissione, positivo decorso del termine di 60 giorni di cui all'articolo 2503 e, ove applicabile, dell'articolo 2503-bis, Codice Civile senza alcuna opposizione da parte dei creditori (e degli eventuali obbligazionisti, se esistenti) di ACSM-AGAM ed A2A Energia S.p.A., ovvero in caso di opposizione, ottenimento di un provvedimento favorevole all'implementazione della Scissione da parte dell'Autorità competente o positiva definizione dell'opposizione medesima;

(vi) il rilascio del parere positivo del Perito sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione, espresso nella relazione sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'articolo 2501-*sexies*, Codice Civile;

(vii) la stipula, da parte degli organi amministrativi di ACSM-AGAM e A2A Energia S.p.A., dell'atto di Scissione;

(viii) l'approvazione dell'aumento di capitale da parte dell'assemblea dei soci di A2A Idro4 S.r.l. a servizio del conferimento da parte di A2A S.p.A., nella stessa A2A Idro4 S.r.l., degli Asset Idroelettrici e l'esecuzione del conferimento da parte di A2A S.p.A.

L'accertamento del verificarsi degli eventi dedotti nelle condizioni sospensive di cui sopra è rimesso alla competenza delle parti interessate.

* * *

Allegato A: nuovo statuto di ACSM-AGAM S.p.A.

* * *

22/23 gennaio 2018

per ACSM-AGAM S.p.A.	**per A2A Idro4 S.r.l.**
_____	_____
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)	(Amministratore Unico)

per Acel Service S.r.l.

_____
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

per AEVV Energie S.r.l.

_____
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

per ASPEM S.p.A.

_____
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

per Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.

_____
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

per Lario Reti Gas S.r.l.

_____
(Amministratore Unico)

Allegato G(ii)

Progetto di Scissione

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE

DI

A2A Energia S.p.A.

IN

ACSM-AGAM S.p.A.

Redatto ai sensi dell'articolo 2506-*bis*, Codice Civile

In data 23 gennaio 2018, gli organi amministrativi di **ACSM-AGAM S.p.A.** ("**ACSM-AGAM**" o la "**Società Beneficiaria**") e **A2A Energia S.p.A.** ("**A2A Energia**" o la "**Società Scissa**") hanno predisposto e approvato il seguente progetto comune di scissione in conformità a quanto previsto dall'articolo 2506-*bis* del Codice Civile.

Premesse

ACSM-AGAM, A2A Energia, A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. nonché Lario Reti Gas S.r.l. sono società, direttamente o indirettamente, partecipate o controllate da enti locali, ed attive – anche attraverso società partecipate – nei settori dell'energia, dell'ambiente, dell'idrico e, in generale, della fornitura dei servizi pubblici locali, prevalentemente nella Lombardia settentrionale (e, in particolare, nelle province di Como, Monza, Varese, Sondrio e Lecco).

I soggetti di cui sopra hanno deciso di intraprendere un progetto comune di sviluppo, avente come obiettivo principale la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro brand e del loro attuale presidio territoriale – all'attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative, tramite un'aggregazione industriale e societaria (il "**Progetto di Aggregazione**").

Il Progetto di Aggregazione si compone, tra l'altro, delle seguenti inscindibili fasi e connesse deliberazioni:

(i) il conferimento da parte di A2A S.p.A., socio unico di A2A Idro4 S.r.l., nella stessa A2A Idro4 S.r.l. del ramo d'azienda costituito da quattro centrali idroelettriche in proprietà di A2A S.p.A., insieme ai rapporti, attività e passività ad esse relativi (gli "**Asset Idroelettrici**");

(ii) le fusioni in ACSM-AGAM per incorporazione di A2A Idro4 S.r.l., ASPEM S.p.A., AEVV S.p.A., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l. e Lario Reti Gas S.r.l., di cui al presente progetto comune di fusione (la "**Fusione**");

(iii) la scissione parziale del ramo costituito dai rapporti contrattuali, attività e passività relative ai clienti nel settore energetico di A2A Energia in favore di ACSM-AGAM (la "**Scissione**").

Considerata l'unitarietà e l'inscindibilità delle varie fasi del Progetto di Aggregazione, come meglio *infra* precisato, la eventuale mancata approvazione da parte degli organi sociali competenti di alcuna delle suddette fasi precluderebbe il perfezionamento del Progetto di Aggregazione e, pertanto, della Scissione medesima.

Tutto ciò premesso

Gli Organi Amministrativi di ACSM-AGAM e di A2A Energia sottopongono all'approvazione delle rispettive assemblee dei soci il presente progetto di Scissione.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

a) Società beneficiaria

ACSM-AGAM S.p.A., avente sede legale in Via Canova n. 3, Cap 20900, Monza (MB), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale n. 95012280137, P. Iva n. 01978800132 e capitale sociale deliberato, versato e sottoscritto pari ad Euro 76.619.105,00.

Le azioni di ACSM-AGAM rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

b) *Società Scissa*

A2A Energia S.p.A., avente sede legale in Corso di Porta Vittoria n. 4, Cap 20122, Milano (MI), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 12883420155, Codice Fiscale e P. Iva n. 12883420155 e capitale sociale interamente versato di Euro 2.000.000,00, il cui capitale sociale è interamente detenuto da A2A S.p.A nonché soggetta all'attività di direzione e coordinamento di A2A S.p.A.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

A seguito della Scissione lo statuto della Società Beneficiaria subirà una modifica derivante dall'aumento del capitale sociale a servizio della Scissione.
Inoltre, date l'unitarietà e l'inscindibilità delle varie fasi del Progetto di Aggregazione indicate in Premessa, per completezza si precisa che all'esito della Fusione lo statuto della Società Beneficiaria subirà altresì le seguenti modifiche:

- Articolo 3. Integrazione dell'oggetto sociale al fine di comprendere, tra l'altro, la gestione dei servizi di illuminazione pubblica, lo sviluppo delle c.d. *smart city* e dell'efficientamento energetico, la gestione di parcheggi e farmacie e la gestione di reti e servizi telematici, informatici e di telecomunicazione.
- Articolo 5. Aumento del capitale sociale a servizio della Fusione e della Scissione.
- Articolo 6. Indicazione che le azioni sono prive di valore nominale. Introduzione della possibilità di esclusione del diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, Codice Civile.
- Articoli 7 e 7 bis. Tali articoli vengono eliminati, in quanto entrambi già previamente abrogati, con conseguente rinumerazione degli Articoli successivi.
- Articolo 12. Introduzione della modalità di intervento in assemblea in forma telematica.
- Articoli 13, 17, 20 e 24. Introduzione di due vice presidenti.
- Articolo 16. Modifica del numero dei membri del consiglio di amministrazione ed aggiornamento normativo. Modifica della clausola sulla presentazione delle liste per la designazione dei componenti del consiglio di amministrazione. Riduzione del numero di amministratori da designare dalla lista di minoranza da 2 a 1. Modifica delle clausole sulla cooptazione e sulla decadenza del consiglio di amministrazione.
- Articolo 18. Modifica della clausola relativa alla modalità di convocazione del consiglio di amministrazione ed eliminazione della clausola di partecipazione del direttore generale.
- Articolo 19. Eliminazione delle materie da deliberare a maggioranza qualificata da parte del consiglio di amministrazione.
- Articolo 21. Eliminazione delle materie da sottoporre preventivamente all'assemblea dei soci. Introduzione della possibilità di istituire un comitato per le operazioni con parti correlate.
- Articoli 22 e 23. Coordinamento delle clausole relative alla remunerazione.
- Articolo 25. Modifica della clausola sulla presentazione delle liste per la designazione dei componenti del collegio sindacale. Aggiornamento normativo.
- Articolo 32. Eliminazione della norma transitoria.

La nuova versione dello statuto sociale di ACSM-AGAM, che – data l'unitarietà del Progetto di Aggregazione – include anche le modifiche determinate per effetto della Fusione, è allegata sotto la lettera "A" al presente progetto, con evidenza delle modifiche apportate.
Infine, la deliberazione dell'assemblea straordinaria di ACSM-AGAM chiamata ad approvare la Fusione potrà eventualmente adottare una diversa denominazione sociale della Società Incorporante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2502, comma 2, del Codice Civile.
Lo statuto della Società Scissa non subirà alcuna modifica, in quanto, come meglio descritto di seguito, ai fini della Scissione non si è reso necessario procedere ad una riduzione del capitale sociale della Società Scissa avendo, la riduzione del patrimonio, inciso solo sulle riserve.

3. RAPPORTO DI CAMBIO

Gli organi amministrativi delle società partecipanti alla Scissione hanno definito l'attribuzione di n. 9.816.895 azioni della Società Beneficiaria al socio unico della Società Scissa a fronte della riduzione del patrimonio della Società Scissa pari ad Euro 1.280.150,00 (effettuato esclusivamente mediante riduzione di riserve disponibili).
Non sono previsti conguagli in denaro.
Ai sensi dell'art. 2501-*quater*, Codice Civile, come richiamato dall'art. 2506-*ter*, Codice Civile, le società partecipanti alla Scissione hanno deciso di utilizzare le situazioni patrimoniali di riferimento al 30 settembre 2017. Detti documenti sono messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti ai sensi di legge e di regolamento applicabili.
Le società partecipanti alla Scissione si sono riservate la possibilità di sottoporre alle rispettive assemblee la proposta di distribuzione di dividendi nei limiti concordati ai fini della definizione del rapporto di cambio.
La congruità del rapporto di cambio è stata sottoposta alla valutazione di Reconta Ernst & Young S.p.A., quale esperto congiunto nominato dal Tribunale di Monza in data 28 dicembre 2017, a seguito di deposito dell'istanza congiunta dalle società partecipanti alla Scissione e alla Fusione in data 20 dicembre 2017 (il "**Perito**").

4. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI SCISSIONE

Nel documento allegato sotto la lettera "B" al presente progetto vengono indicati per la Società Scissa:
(i) gli elementi patrimoniali oggetto di Scissione;
(ii) gli elementi patrimoniali che rimangono nella Società Scissa.
In sintesi, si riporta di seguito il valore effettivo del patrimonio netto attribuito alla Società Beneficiaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2506-*bis*, terzo comma, Codice Civile:
- Euro 1.280.150,00 (unmilioneduecentoottantamilacentocinquanta/00).
Al contempo, si riporta di seguito il valore effettivo del patrimonio netto che rimane nella Società Scissa:
- Euro 179.239.242,00 (centosettantanovemilioniduecentotrentanovemiladuecentoquarantadue/00).

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

La Società Beneficiaria, per effetto della Scissione, realizzerà un aumento del proprio capitale sociale di Euro 9.816.895,00 e – considerati anche gli effetti della Fusione – il capitale sociale verrà incrementato da Euro 76.619.105,00 ad Euro 197.343.805,00, con emissione di n. 9.816.895 nuove azioni di ACSM-AGAM da assegnarsi al socio unico della Società Scissa sulla base del rapporto di cambio di cui al precedente paragrafo 3.
Non è prevista la rivalutazione di beni oggetto di Scissione rispetto al valore contabile loro assegnato dalla Società Scissa; pertanto non è necessaria la relazione di stima di cui all'articolo 2343 o di cui all'articolo 2343-ter, Codice Civile.
Per contro, ai fini della riduzione del patrimonio netto della Società Scissa non si rende necessario incidere sul capitale sociale in quanto sarà possibile utilizzare unicamente le riserve disponibili. Tali riserve verranno ricostituite nel bilancio della Società Beneficiaria e in parte utilizzate per la formazione del capitale sociale
Come anticipato, non sono previsti conguagli in denaro.
Le nuove azioni della Società Beneficiaria, emesse al servizio del concambio, saranno messe a disposizione al socio unico della Società Scissa secondo le modalità proprie delle azioni dematerializzate accentrate nella Monte Titoli S.p.A. a partire dalla data di efficacia della Scissione, ai sensi del successivo paragrafo 7.

6. DATA DALLA QUALE TALI AZIONI PARTECIPANO AGLI UTILI

Le azioni emesse dalla Società Beneficiaria a soddisfazione del rapporto di cambio avranno godimento regolare, delle azioni ordinarie in circolazione.

7. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE

Gli effetti giuridici della Scissione decorreranno dalla data che sarà indicata nell'atto di Scissione la quale non potrà essere anteriore alla data in cui sarà eseguita presso il competente Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504, Codice Civile.
A partire dalla data di efficacia della Scissione, la Società Beneficiaria subentrerà di pieno diritto in tutto il compendio patrimoniale della Società Scissa oggetto di Scissione, ivi incluse le relative attività e passività nonché in tutte le relative ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura inerenti tale compendio.
Ai fini contabili e fiscali e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*ter*, primo comma, n. 6, Codice Civile, le operazioni della Società Scissa relative al compendo patrimoniale oggetto di Scissione saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria a decorrere dalla data di efficacia della Scissione.

8. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AGLI AMMINISTRATORI

Non esistono particolari categorie di soci in alcuna delle società partecipanti alla Scissione e non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

9. DIRITTO DI RECESSO

Per completezza date l'unitarietà e l'inscindibilità delle varie fasi del Progetto di Aggregazione indicate in Premessa, si segnala che, per effetto della Fusione e della Scissione, l'Articolo 3 dello statuto di ACSM-AGAM relativo all'oggetto sociale verrà modificato, consentendo un cambiamento significativo dell'attività della Società Beneficiaria. In particolare, l'oggetto sociale della Società Beneficiaria verrà integrato al fine di comprendere, tra l'altro, l'attività di gestione di farmacie e di parcheggi, nonché le iniziative sul territorio di illuminazione pubblica, *smart city* ed efficientamento energetico.
Pertanto, si rileva che gli azionisti di ACSM-AGAM, ASPEM S.p.A. e Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. che non concorreranno alla delibera dell'assemblea della Società Beneficiaria relativa alla Fusione e all'approvazione del relativo progetto avranno la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, primo comma, lett. a) del Codice Civile.
Inoltre, i soci di Acel Service S.r.l. e AEVV Energie S.r.l., qualora non consentiranno alla delibera di Fusione, avranno ugualmente diritto di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473, primo comma del Codice Civile. L'articolo 2473 del Codice Civile è astrattamente applicabile anche ad A2A Energia; tuttavia, dal momento che tale società è interamente detenuta da A2A S.p.A., tale ipotesi non rileva nel caso concreto
Il valore di liquidazione delle azioni delle Società Incorporande costituite nella forma di società per azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso sarà determinato dal consiglio di amministrazione delle medesime società con applicazione del criterio previsto dall'art. 2437-*ter* del Codice Civile, mentre il valore di liquidazione delle quote delle Società Incorporande costituite nella forma di società a responsabilità limitata per le quali sarà esercitato il diritto di recesso sarà determinato dall'Organo Amministrativo delle medesime società con applicazione del criterio previsto dall'art. 2473 del Codice Civile. Tali valori saranno resi noti nei modi e nei termini di legge, al pari dei successivi elementi del procedimento di recesso.
Ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 3 del Codice Civile, il valore di liquidazione delle azioni di ACSM-AGAM, essendo quotate in un mercato regolamentato, dovrà essere determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.
In ogni caso, il recesso legittimamente esercitato sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.
Qualora la procedura di liquidazione ai sensi del Codice Civile, ivi inclusi l'offerta in opzione e l'eventuale esercizio del diritto di prelazione, non dovesse completarsi prima del perfezionamento della Fusione, le partecipazioni nelle Società Incorporande oggetto di recesso verranno concambiate in azioni ordinarie della Società Incorporante alla data di efficacia della Fusione, in esecuzione del

relativo rapporto di cambio previsto dal Progetto di Fusione. Resta inteso che (i) i soci recedenti delle Società Incorporande continueranno ad avere diritto a ricevere il relativo valore di liquidazione, come sopra determinato, in relazione alle partecipazioni per le quali abbiano esercitato il diritto di recesso (tale valore di liquidazione, per chiarezza, potrebbe essere diverso dal valore di liquidazione alla cui corresponsione avranno diritto i soci recedenti di ACSM-AGAM); e (ii) le azioni ordinarie di ACSM-AGAM assegnate in concambio ai soci recedenti delle Società Incorporande saranno soggette al vincolo di indisponibilità fino alla chiusura della procedura di recesso.

10. CONDIZIONI AL PERFEZIONAMENTO DELLA SCISSIONE

Il perfezionamento dell'operazione di Scissione (nonché della Fusione) è subordinato, oltre che all'approvazione da parte delle rispettive assemblee straordinarie delle società partecipanti, all'avveramento di tutte le seguenti condizioni sospensive:

(i) l'integrale accettazione e adesione da parte del Comune di Como, del Comune di Monza, del Comune di Sondrio e del Comune di Varese degli accordi regolanti il Progetto di Aggregazione sottoscritti da A2A S.p.A., Lario Reti Holding S.p.A., la Società Incorporante, AEVV S.p.A. e ASPEM S.p.A.;

(ii) l'ottenimento di una decisione ai sensi della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di mancato avvio dell'istruttoria o di chiusura dell'istruttoria che autorizzi incondizionatamente la Scissione, nonché la complessiva operazione derivante dal Progetto di Aggregazione e senza imposizione di alcun onere, impegno od obbligo su ACSM-AGAM o su A2A Energia, ovvero, infine, la formazione del silenzio assenso in caso di decorso del termine previsto senza apertura del procedimento istruttorio;

(iii) il mancato verificarsi di alcun Evento Pregiudizievole Rilevante (come identificato ai sensi accordi di cui al precedente punto (i)) tra la data del presente Progetto e la Data di sottoscrizione dell'atto di Scissione non noto a una o più delle società partecipanti alla Scissione e/o alle altre parti degli accordi di cui al precedente punto (i);

(iv) con riferimento alla Fusione, positivo decorso del termine di 60 giorni di cui all'articolo 2503 e, ove applicabile, dell'articolo 2503-*bis*, Codice Civile senza alcuna opposizione da parte dei creditori (e degli eventuali obbligazionisti, se esistenti) delle società partecipanti alla Fusione, ovvero in caso di opposizione, ottenimento di un provvedimento favorevole all'implementazione della Fusione da parte dell'Autorità competente o positiva definizione dell'opposizione medesima;

(v) con riferimento alla Scissione, positivo decorso del termine di 60 giorni di cui all'articolo 2503 e, ove applicabile, dell'articolo 2503-*bis*, Codice Civile senza alcuna opposizione da parte dei creditori (e degli eventuali obbligazionisti, se esistenti) di ACSM-AGAM ed A2A Energia S.p.A., ovvero in caso di opposizione, ottenimento di un provvedimento favorevole all'implementazione della Scissione da parte dell'Autorità competente o positiva definizione dell'opposizione medesima;

(vi) il rilascio del parere positivo del Perito sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione, espresso nella relazione sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'articolo 2501-*sexies*, Codice Civile;

(vii) la stipula, da parte degli organi amministrativi di ACSM-AGAM, Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. nonché Lario Reti Gas S.r.l., dell'atto di Fusione;

(viii) l'approvazione dell'aumento di capitale da parte dell'assemblea dei soci di A2A Idro4 S.r.l. a servizio del conferimento da parte di A2A S.p.A., nella stessa A2A Idro4 S.r.l., degli Asset Idroelettrici e l'esecuzione del conferimento da parte di A2A S.p.A.

L'accertamento del verificarsi degli eventi dedotti nelle condizioni sospensive di cui sopra è rimesso alla competenza delle parti interessate.

* * *

Allegato A: nuovo statuto di ACSM-AGAM S.p.A.;

Allegato B: elementi patrimoniali oggetto di Scissione e elementi patrimoniali che rimangono nella Società Scissa.

* * *

23 gennaio 2018

per ACSM-AGAM S.p.A.	**per A2A Energia S.p.A.**
_____	_____
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)	(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Allegato I(ii)

Macro-Modello Organizzativo

[Omissis]

Allegato I(iii)

Piano Strategico per il Piano Industriale

[Omissis]

Allegato I(iv)

Patto Parasociale di ACSM-AGAM

PATTO PARASOCIALE

relativo a

ACSM-AGAM S.p.A.

tra

A2A S.p.A.

e

Lario Reti Holding S.p.A.

e

il Comune di Como

e

il Comune di Monza

e

il Comune di Sondrio

e

il Comune di Varese

PATTO PARASOCIALE

Sottoscritto a [●], il [●] 2018

tra

A2A S.p.A., con sede legale in Via Lamarmora n. 230, Brescia (BS), iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 11957540153, Codice Fiscale e Partita Iva n. 11957540153, qui rappresentata da [●], in virtù dei poteri conferiti con [●] ("**A2A**");

e

Lario Reti Holding S.p.A, con sede legale in Via Fiandra n. 13, Lecco (LC), [●], iscritta al Registro delle Imprese di Lecco al n. 03119540130, Codice Fiscale e Partita Iva n. 03119540130, qui rappresentata da [●], in virtù dei poteri conferiti con [●] ("**LRH**");

e

il **Comune di Como**, in persona del Sindaco Sig. [●], che interviene nel presente atto in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto Comunale e dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. [●] del [●] (il "**Comune di Como**");

e

il **Comune di Monza**, in persona del Sindaco Sig. [●], che interviene nel presente atto in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto Comunale e dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. [●] del [●] (il "**Comune di Monza**");

e

il **Comune di Sondrio**, in persona del Sindaco Sig. [●], che interviene nel presente atto in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto Comunale e dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. [●] del [●] (il "**Comune di Sondrio**");

e

il **Comune di Varese**, in persona del Sindaco Sig. [●], che interviene nel presente atto in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto Comunale e dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. [●] del [●] (il "**Comune di Varese**");

(A2A, LRH, il Comune di Como, il Comune di Monza, il Comune di Sondrio ed il Comune di Varese, di seguito, congiuntamente anche le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**").

Premesso che

A. ACSM-AGAM S.p.A., con sede legale in Via Canova n. 3, Monza (MB), iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 95012280137, Codice Fiscale n. 95012280137 e Partiva Iva 01978800132 (la "**Società**" o "**ACSM-AGAM**") è una società quotata a partecipazione pubblica, attiva principalmente nei seguenti settori: distribuzione del gas, servizio idrico integrato, vendita di energia elettrica e gas, cogenerazione, teleriscaldamento e gestione calore, smaltimento tramite termovalorizzazione.

B. In data 23 gennaio 2018, A2A, ACSM-AGAM, ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e LRH hanno sottoscritto l'Accordo Quadro (come *infra* definito) avente ad oggetto un comune progetto di sviluppo concentrato nella Lombardia settentrionale, avente come obiettivo principale la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro *brand* e del loro attuale presidio territoriale – all'attivazione di sinergie commerciali, industriali

ed operative, tramite un'aggregazione industriale e societaria (il "**Progetto di Aggregazione**"), da attuarsi sulla base di diversi passaggi, tra cui, la Fusione e la Scissione (come *infra* definite).

C. Successivamente all'approvazione dell'Accordo Quadro da parte dei rispettivi consigli comunali, in data [●] 2018 i Comuni hanno aderito all'Accordo Quadro accettando incondizionatamente tutte le previsioni previste nello stesso.

D. In esecuzione delle disposizioni dell'Accordo Quadro, in data 23 gennaio 2018, il consiglio di amministrazione di ACSM-AGAM ha approvato:

(i) il progetto delle fusioni per incorporazione in ACSM-AGAM delle seguenti società: Lario Reti Gas S.r.l., AEVV Energie S.r.l., Acel Service S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. ed A2A Idro 4 S.r.l. (la "**Fusione**");

(ii) il progetto di scissione parziale di A2A Energia S.p.A. in favore di ACSM-AGAM del ramo d'azienda di A2A Energia S.p.A. costituito dai contratti energia con i clienti della provincia di Varese e dagli altri elementi ivi indicati (la "**Scissione**").

E. Fermo restando quanto previsto alla successiva Premessa F, alla Data di Efficacia, la compagine azionaria di ACSM-AGAM sarà composta come segue:

Socio di ACSM-AGAM	%
A2A	38,91
LRH	23,05
Comune di Como	9,61
Comune di Monza	10,53
Comune di Sondrio	3,30
Comune di Varese	1,29

F. ***[omissis]***

G. Alla luce di quanto sopra e, in particolare, in considerazione degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro al fine di realizzare il Progetto di Aggregazione, A2A, LRH, il Comune di Como, il Comune di Monza, il Comune di Sondrio ed il Comune di Varese sono ora intenzionati a sottoscrivere il presente patto parasociale (il "**Patto**") al fine di regolamentare, *inter alia*, *(a)* i rispettivi diritti ed obblighi in qualità di soci di ACSM-AGAM, *(b)* la distribuzione di dividendi minimi, *(c)* le conseguenze nel caso di Cambio di Controllo (come *infra* definito) di A2A, *(d)* specifici limiti alla circolazione delle partecipazioni nella Società, nonché *(e)* la durata del presente Patto ed i relativi termini e condizioni di rinnovo, il tutto in conformità alle condizioni e ai termini di seguito previsti;

Tutto ciò premesso,

le Parti convengono e stipulano quanto segue

1. **PREMESSE ED ALLEGATI**

1.1 Le Premesse e gli Allegati del presente Patto ne costituiscono parte essenziale ed integrante, con piena efficacia vincolante.

1.2 Costituiscono Allegati al presente Patto i seguenti documenti che, per comodità di

consultazione, adottano la numerazione delle clausole in cui vengono menzionati la prima volta:

(i) Allegato 2.1(A): Macro-Modello Organizzativo/Territoriale;

(ii) Allegato 2.1(B): Piano Strategico;

(iii) Allegato [2.1(C)]: [Elenco delle Società Controllate];

(iv) Allegato [4.3.2]: [Lista delle materie relative alle deleghe e funzioni spettanti al presidente del Consiglio di Amministrazione della Società];

(v) Allegato [4.3.3]: [Lista delle materie relative alle deleghe e funzioni spettanti ai vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione della Società];

(vi) Allegato 4.6.1(a): Consigli di amministrazione delle Società Controllate/Soci Pattisti competenti per territorio;

(vii) Allegato [4.6.2]: [Lista delle materie relative alle deleghe e funzioni spettanti ai presidenti dei consigli di amministrazione delle Società Controllate].

2. DEFINIZIONI E REGOLE DI INTERPRETAZIONE

2.1 Definizioni

Nel presente Patto, i termini e le espressioni indicati con le inziali maiuscole hanno il significato ad essi rispettivamente attribuito nel presente Articolo 2.1, ovvero nelle altre parti del presente Patto.

"**Accordo Quadro**"	indica l'accordo quadro sottoscritto in data 23 gennaio 2018 tra A2A, ACSM-AGAM, ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e LRH, successivamente sottoscritto per adesione in data [●] 2018 dal Comune di Como, dal Comune di Monza, dal Comune di Sondrio e dal Comune di Varese.
"**Aggiudicatario**"	ha il significato di cui agli Articoli 11.9(ii) e 11.10(iv).
"**Attività**"	indica l'attività della Società e di ciascuna delle Società Controllate così come determinate dai rispettivi statuti di volta in volta in vigore.
"**Autorità**"	indica *(x)* il governo italiano o qualsiasi autorità politica, giurisdizionale e/o amministrativa italiana e *(y)* qualsiasi organo, ente, soggetto governativo, politico, giurisdizionale e/o amministrativo, italiano o non italiano, previsto dalla Legge che opera o ha giurisdizione, direttamente o indirettamente, in relazione alle Parti, al Patto o a quanto forma oggetto del Patto.
"**Autorizzazione**"	indica qualsivoglia autorizzazione, permesso, certificato, nulla osta, concessione, convenzione (anche urbanistica), omologa, ordine, comunicazione o notifica autorizzativa o approvativa, licenza, approvazione, certificazione,

	registrazione od altra autorizzazione rilasciata od emessa da qualsivoglia Autorità, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle necessarie per l'effettivo e legittimo svolgimento dell'Attività della Società.
"**Azioni**"	indica le azioni emesse dalla Società, a qualunque categoria appartengano.
"**Azioni Oggetto dell'Opzione Put**"	ha il significato di cui all'Articolo 9.1.
"**Azioni Oggetto di Vendita**"	ha il significato di cui all'Articolo 11.8.
"**Borsa Italiana**"	indica Borsa Italiana S.p.A.
"**Capex Plan**"	indica l'ammontare complessivo degli investimenti contenuti in ciascun Piano Industriale, con esclusione di ogni investimento relativo alle gare d'ambito della distribuzione del gas.
"**Cambio di Controllo di A2A**"	indica una modifica nell'assetto azionario di A2A che determini (i) l'obbligo per un socio diverso dai Comuni di Milano e Brescia di promuovere un'OPA su A2A ai sensi degli articoli 106 e 109 TUF e (ii) che al completamento dell'OPA, il soggetto che abbia promosso detta OPA disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di A2A.
"**Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana**"	indica il codice di autodisciplina delle società quotate redatto da Borsa Italiana, da ultimo aggiornato nel mese di luglio del 2015.
"**Collegio Sindacale**"	ha il significato di cui all'Articolo 4.5.1.
"**Comitato dei Territori**"	ha il significato di cui all'Articolo 6.1.
"**Comitato Ristretto**"	ha il significato di cui all'Articolo 6.4.
"**Comuni**"	indica, congiuntamente, il Comune di Como, il Comune di Monza, il Comune di Sondrio ed il Comune di Varese.
"**Comunicazione di Disdetta**"	ha il significato di cui all'Articolo 11.2.
"**Comunicazione di Esercizio dell'Opzione Put**"	ha il significato indicato all'Articolo 9.3.
"**Comunicazione di Esercizio Prelazione**"	ha il significato di cui agli Articoli 11.9 e 11.10.
"**Comunicazione di Esito Gara**"	ha il significato di cui agli Articoli 11.9 e 11.10.
"**Comunicazione Gara**"	ha il significato di cui all'Articolo 11.8.
"**Comunicazione Soci Non Recedenti**"	ha il significato di cui all'Articolo 11.8.

"**Consiglio di Amministrazione**"	ha il significato di cui all'Articolo 4.1.1.
"**Consultazione**"	ha il significato di cui all'Articolo 11.7.
"**Data di Diluizione**"	ha il significato di cui all'Articolo 12.2(iv).
"**Data della Comunicazione di Disdetta**"	ha il significato di cui all'Articolo 11.2.
"**Data di Efficacia**"	ha il significato di cui all'Articolo 11.1.
"**Data di Scadenza**"	ha il significato di cui all'Articolo 11.2.
"**Data di Sottoscrizione**"	indica la data di sottoscrizione del presente Patto, ossia il [●].
"**Data di Trasferimento Put**"	ha il significato di cui all'Articolo 9.5.
"**Data di Trasferimento Prelazione**"	ha il significato di cui all'Articolo 12.2(i).
"**Diluizione**"	ha il significato di cui all'Articolo 12.1(iv).
"**Disdetta**"	ha il significato di cui all'Articolo 11.2.
"**Diritto di Prelazione**"	ha il significato di cui all'Articolo 8.6.
"**Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti**"	ha il significato di cui all'Articolo 11.8.
"**Dividendi Minimi**"	ha il significato di cui all'Articolo 5.2.
"**Esperto Indipendente**"	indica, per i fini di cui all'Articolo 11.10 del presente Patto, (a) una società di revisione o una banca di investimento di riconosciuto *standing* internazionale, che non versi in una situazione di conflitto di interessi con una delle Parti, scelta di comune accordo dalle Parti ovvero, se le Parti non sono in grado di raggiungere un accordo entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla prima richiesta formulata in tal senso da una delle Parti alle altre e/o se la società di revisione o la banca di investimento scelta dalle Parti non intenda o non possa accettare la nomina, o vi rinunci per qualsiasi motivo, (b) una società di revisione o una banca di investimento di riconosciuto *standing* internazionale, che non versi in una situazione di conflitto di interessi, con una delle Parti, scelta dal Presidente del Tribunale di Milano, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 1473, secondo comma, Codice Civile, ad istanza della Parte più diligente, restando inteso tra le Parti che: (i) l'Esperto Indipendente agirà come terzo esperto in base al criterio dell'*arbitrium boni viri* ai sensi degli articoli 1349 e 1473 del Codice Civile ferma restando la deroga all'articolo 1473, secondo

	comma, Codice Civile, di cui sopra in relazione al soggetto competente a nominare l'Esperto Indipendente, (ii) l'incarico dell'Esperto Indipendente sarà limitato esclusivamente a verificare la correttezza del calcolo per la determinazione del Valore, ossia del calcolo della media dei "Prezzi Ufficiali" di ciascuna Azione quotata di ACSM-AGAM pubblicati da Borsa Italiana nel periodo di 6 (sei) mesi precedenti la Data della Comunicazione di Disdetta e, (iii) l'Esperto Indipendente motiverà la propria decisione.
"**Gara**"	ha il significato di cui all'Articolo 11.8.
"**Giorno Lavorativo**"	indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica, o da qualsiasi altro giorno in cui gli istituti di credito in Milano (MI) sono autorizzati a rimanere chiusi.
"**Informazioni Riservate**"	ha il significato di cui all'Articolo 15.1.
"**Investimenti sul Territorio**"	si intende gli investimenti della Società nei settori della gestione calore, teleriscaldamento, illuminazione pubblica, *smart city* ed efficientamento energetico, mobilità elettrica e cogenerazione da effettuare nei territori di riferimento in cui la Società svolge la propria Attività, specificatamente previsti nell'apposita sezione del Primo Piano Industriale e di ciascun Piano Industriale successivo.
"**Legge**"	indica qualunque legge, decreto legislativo, decreto legge, regolamento governativo o ministeriale, regolamento comunitario, direttiva comunitaria direttamente applicabile, fonte normativa regionale o altra normativa comunque classificata, convezione, usi (ove richiamati da altra normativa), sia esso statale, regionale, provinciale, comunale, o comunitario, nonché qualsiasi provvedimento, ordine o decisione di qualsivoglia Autorità.
"**Macro-Modello Organizzativo/Territoriale**"	indica il macro-modello organizzativo/territoriale della Società e delle Società Controllate successivamente alla realizzazione del Progetto di Aggregazione una cui copia è acclusa al presente Patto quale Allegato 2.1(A).
"**Maggioranza Qualificata Assemblea**"	ha il significato di cui all'Articolo 4.4.2.
"**Maggioranza Qualificata CdA**"	ha il significato di cui all'Articolo 4.2.2.

"**Maggioranza Semplice CdA**"	ha il significato di cui all'Articolo 4.2.1.
"**Materie Riservate CdA**"	ha il significato di cui all'Articolo 4.2.2.
"**Materie Riservate Assemblea**"	ha il significato di cui all'Articolo 4.4.2.
"**Materie Non Approvate**"	ha il significato di cui all'Articolo 6.5.
"**Modello Organizzativo/Territoriale**"	indica il modello organizzativo/territoriale della Società e delle Società Controllate successivamente alla realizzazione del Progetto di Aggregazione sino al 2021 che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società sulla base delle Macro Modello Organizzativo/Territoriale in conformità alle disposizioni dell'Articolo 4.2.5
"**OPA**"	indica una offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 e 109 TUF.
"**Opzione Put**"	ha il significato di cui all'Articolo 9.1.
"**Parte**" o "**Parti**"	ha il significato indicato nel Preambolo del presente Patto.
"**Patto**"	ha il significato indicato nella Premessa G al presente Patto.
"**Patto Parasociale 2018 di ACSM-AGAM**"	indica il patto parasociale relativo a ACSM-AGAM del [20 dicembre] 2017, in essere tra A2A, il Comune di Monza ed il Comune di Como, in sostituzione del precedente patto parasociale relativo a ACSM-AGAM del 18 dicembre 2014.
"**Periodo di Lock-Up**"	ha il significato di cui all'Articolo 8.3.
"**Piano Industriale**"	indica ciascuno dei piani industriali consolidati della Società e delle Società Controllate di volta in volta vigenti.
"**Piano Strategico**"	indica il piano strategico accluso al presente Patto quale Allegato [2.1(B)], sulla cui base verrà definito il Primo Piano Industriale in conformità alle disposizioni dell'Articolo 4.2.5.
"**Prezzo dell'Opzione Put**"	ha il significato di cui all'Articolo 9.4.
"**Primo Piano Industriale**"	indica il primo Piano Industriale consolidato della Società e delle Società Controllate fino al 2021 che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società sulla base del Piano Strategico in conformità alle disposizioni dell'Articolo 4.2.5.
"**Procedura Rafforzata**"	ha il significato di cui all'Articolo 4.2.3.
"**Regolamento Emittenti**"	indica il Regolamento Emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come da ultimo modificato con delibera n. 19974

	del 27 aprile 2017.
"**Segretario del Patto**"	indica il responsabile della Segreteria Societaria della Società di volta in volta in carica. Fermo restando quanto indicato nel presente Patto, il Segretario del Patto avrà il compito di svolgere, le funzioni di coordinamento tra Soci Pattisti per il corretto funzionamento del Patto tra cui: (i) collazionare i nominativi dei soggetti designati dai Soci Pattisti ai sensi del presente Patto e predisporre la relativa lista con i candidati per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale della Società; (ii) convocare il Comitato dei Territori ogniqualvolta risulti necessario e redigere e sottoscrivere il verbale delle relative riunioni. Il primo Segretario del Patto sarà [●], restando inteso che in ogni caso di cessazione dalla carica di responsabile della Segreteria Societaria della Società, ogni successivo Segretario del Patto sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società.
"**Soci Pattisti**"	indica, fintantoché siano Parti del presente Patto, congiuntamente, A2A, LRH, il Comune di Como, il Comune di Monza, il Comune di Sondrio ed il Comune di Varese, identificati in dettaglio nell'epigrafe del presente Patto e ciascuno di essi, un "**Socio Pattista**".
"**Soci di Minoranza Non Pattisti**"	indica tutti gli azionisti di ACSM-AGAM diversi dai Soci Pattisti.
"**Soci Non Recedenti**"	indica i Soci Pattisti (inclusa A2A) che non abbiano esercitato la Disdetta ai sensi del successivo Articolo 11.2.
"**Soci Recedenti**"	ha il significato di cui all'Articolo 11.5.
"**Soci Venditori a Seguito di Recesso**"	ha il significato di cui all'Articolo 11.8.
"**Socio Non Rilevante**"	ha il significato di cui all'Articolo 12.1(iv).
"**Società Controllate**"	indica le società controllate da ACSM-AGAM indicate nell'Allegato [2.1(C)].
[omissis]	***[omissis]***.
"**Statuto**"	indica lo statuto sociale della Società, così come modificato in data [●] dall'assemblea straordinaria della Società.
"**Termine di Comunicazione**"	ha il significato di cui all'Articolo 4.1.9.
"**Trasferimento**" o "**Trasferire**"	indica qualsiasi negozio giuridico, atto o

	convenzione, a titolo universale o particolare, a titolo gratuito o oneroso, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la compravendita, acquisto o cessione per donazione, permuta, conferimento in società o in fondi patrimoniali, conferimenti in trusts, dazioni di pegno (ad eccezione di dazioni in pegno esclusivamente a garanzia di finanziamenti erogati da istituti finanziari alla Società), compravendita in blocco, fusione, scissione, sottoscrizione di aumenti di capitale etc., escussioni di garanzie (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo vendite forzate e assegnazioni forzate), costituzioni di diritti reali di garanzia o di godimento, prestito titoli, fusioni e scissioni, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita – in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento), anche a termine, della proprietà o del godimento di qualsiasi Azione della Società.
"**TUF**"	indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.
"**Valore**"	indica il valore unitario di ogni Azione quotata di ACSM-AGAM, calcolato quale media dei "Prezzi Ufficiali" di tale Azione quotata di ACSM-AGAM pubblicati da Borsa Italiana nel periodo di 6 (sei) mesi precedenti alla relativa data di riferimento.
"**Valore per Azione Finale**"	ha il significato di cui all'Articolo 11.10.
"**Vincoli**"	indica (nella misura in cui sia applicabile) ogni diritto, obbligatorio o reale, di terzi, o qualsiasi pegno, privilegio, aspettativa, pretesa, diritto di terzo, onere, diritto di prelazione, diritto di gradimento, diritto di opzione, diritto di riscatto, diritto di riservato dominio, servitù, sequestro, pignoramento, altra trascrizione o iscrizione pregiudizievole, privilegio anche fiscale ed onere o peso di qualunque genere e qualsiasi altro vincolo a favore di terzi ovvero che possa limitare la circolazione e/o il godimento o costituisca oggetto di procedimenti giudiziali pendenti e/o che incida sul trasferimento ovvero sulla proprietà o sul godimento di qualsivoglia Azione della Società.

2.2 Regole di interpretazione generale

Nel presente Patto, salvo che dal contesto non risulti chiaramente una diversa intenzione delle Parti:

(i) le espressioni quali "del presente Patto", "qui", "in virtù del presente Patto" ed altri

termini analoghi si riferiscono al presente Patto, nonché agli Allegati ed a ogni altro documento in esso accluso;

(ii) le espressioni "incluso/a/i/e", "ivi compreso/a/i/e" ed altre espressioni analoghe si intendono seguite dall'espressione "a titolo esemplificativo e non esaustivo";

(iii) la definizione di qualunque sostantivo si intende riferita anche a tutte le sue declinazioni e la definizione di qualunque verbo si intende riferita anche a tutte le sue coniugazioni. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda;

(iv) il riferimento a qualunque Legge o previsione di Legge comprende il riferimento a quella Legge o previsione di Legge così come successivamente modificata o interpretata, nonché ad ogni provvedimento attuativo della medesima;

(v) i termini previsti nel presente Patto devono essere computati ai sensi dell'articolo 155 del codice di procedura civile, a meno che siano espressi in Giorni Lavorativi, nel qual caso troverà applicazione la relativa definizione di cui all'Articolo 2.1;

(vi) il "Codice Civile" o l'espressione "cod. civ.", sarà interpretato come un riferimento al Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942 e sue successive modifiche ed integrazioni;

(vii) qualsiasi riferimento a un "giorno" o a un numero di "giorni" si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2963 del cod. civ., qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente Patto, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un Giorno Lavorativo tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

(viii) qualsiasi riferimento a un "mese" o a un numero di "mesi" si intenderà come riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente precedente fermo restando in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2963, Codice Civile;

(ix) ogni qualvolta una disposizione del presente Patto obblighi una Parte a "fare in modo che" / "farà sì che" / "procurerà che" (o espressioni analoghe) una Persona compia (o non compia) un determinato atto, detta disposizione contrattuale deve essere interpretata come promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile.

3. OGGETTO

3.1 A decorrere dalla Data di Efficacia, per mezzo delle pattuizioni del presente Patto, le Parti intendono disciplinare, tra l'altro:

(i) la *corporate governance* di ACSM-AGAM;

(ii) le modalità di nomina dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle Società Controllate, in conformità alle disposizioni di cui al successivo Articolo 4;

(iii) le funzioni del Comitato dei Territori e del Comitato Ristretto, in conformità alle disposizioni di cui al successivo Articolo 6;

(iv) i limiti alla circolazione delle Azioni detenute dai Soci Pattisti in ACSM-AGAM,

in conformità alle disposizioni di cui al successivo Articolo 8;

(v) le conseguenze nel caso di Cambio di Controllo di A2A, in conformità alle disposizioni di cui al successivo Articolo 9;

(vi) la distribuzione dei Dividendi Minimi, in conformità alle disposizioni di cui al successivo Articolo 5.2;

(vii) la durata del Patto, i termini e le condizioni di rinnovo e le modifiche alla disciplina del Patto conseguenti al rinnovo medesimo e ad altre specifiche fattispecie, in conformità alle disposizioni di cui ai successivi Articoli 11, 12 e 13.

3.2 I Soci Pattisti si impegnano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ad adempiere agli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Patto per tutta la durata del medesimo, ad esercitare i propri diritti, in qualità di soci di ACSM-AGAM, in conformità alle disposizioni del Patto stesso ed a far sì, ciascuno per quanto di propria competenza, che il Piano Industriale della Società sia implementato in piena conformità con il presente Patto.

3.3 Pertanto, in esecuzione di quanto sopra, i Soci Pattisti si impegnano ad agire e votare, e/o, ove applicabile, far votare, in seno all'assemblea dei soci ed al Consiglio di Amministrazione della Società, nonché nelle assemblee dei soci e nei consigli di amministrazione delle Società Controllate, in conformità alle disposizioni del presente Patto.

3.4 Le Parti si danno reciprocamente atto di aver acconsentito a sottoscrivere il presente Patto, accettando tutti i relativi termini e condizioni ivi previsti, con l'obiettivo di massimizzare gli investimenti sul territorio della Lombardia settentrionale.

3.5 In aggiunta, le Parti prendono espressamente atto che A2A ha acconsentito a sottoscrivere il presente Patto, accettando tutti i relativi termini e condizioni ivi previsti, in considerazione della possibilità di poter procedere per effetto delle disposizioni dello stesso al consolidamento della partecipazione nella Società.

3.6 Pertanto, in considerazione di quanto previsto al precedente Articolo 3.5 e della finalità del consolidamento da parte di A2A quale presupposto essenziale del presente Patto, le Parti prendono reciprocamente atto della rilevanza fondamentale delle disposizioni del presente Patto finalizzate a consentire tale consolidamento, tra cui in particolare, quelle relative al Consiglio di Amministrazione della Società e dell'assemblea dei soci di cui all'Articolo 4, le disposizioni di cui all'Articolo 12 relative alla revisione della *governance* disciplinata nel presente Patto a seguito di un Trasferimento di Azioni della Società da cui sorga il Diritto di Prelazione e/o dell'esercizio, da parte di uno o più dei Soci Pattisti, dell'Opzione Put, della Disdetta e/o del verificarsi di un evento di Diluizione, nonché le disposizioni di cui al successivo Articolo 11 in merito agli obblighi di cessione delle partecipazioni detenute nella Società a seguito della Disdetta del presente Patto dai Soci Recedenti.

4. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI

4.1 <u>Consiglio di amministrazione di ACSM-AGAM – Designazione e Composizione</u>

4.1.1 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 12, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria rispettiva competenza, a far sì che, per tutta la durata del presente Patto, il Consiglio di Amministrazione della Società sia sempre composto da n. 13 (tredici) membri, così come meglio previsto nel presente Articolo 4.1 (il "**Consiglio di Amministrazione**").

4.1.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione della Società saranno nominati sulla base del meccanismo di voto di lista previsto nello Statuto della Società in conformità con le disposizioni che seguono.

Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 12, le Parti si impegnano a presentare e votare congiuntamente una lista unica dei componenti del Consiglio di Amministrazione individuati in conformità alle disposizioni del presente Articolo 4.1.2 ed elencati nell'ordine sottoesposto, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 4.1.7 con riferimento all'equilibrio tra generi:

(i) n. 7 (sette) amministratori saranno designati da A2A, di cui n. 1 (uno) individuato all'esito della procedura di consultazione di cui al successivo Articolo 4.1.8 e n. 1 (uno) che rispetti i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 del TUF) e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana;

(ii) n. 2 (due) amministratori saranno designati da LRH;

(iii) n. 1 (uno) amministratore sarà designato dal Comune di Como;

(iv) n. 1 (uno) amministratore sarà designato dal Comune di Monza;

(v) n. 1 (uno) amministratore sarà designato dal Comune di Sondrio;

(vi) n. 1 (uno) amministratore sarà designato congiuntamente da LRH, dal Comune di Como, dal Comune di Monza e dal Comune di Sondrio (nell'ambito del Comitato Ristretto) che verrà nominato solo nel caso in cui non venga presentata la lista da parte dei Soci di Minoranza Non Pattisti ai sensi del successivo Articolo 4.1.3 e che rispetti i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 173-*ter* del TUF e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

4.1.3 In conformità alle norme dello Statuto, ai Soci di Minoranza Non Pattisti spetterà designare, mediante voto di lista, n. 1 (uno) amministratore.

4.1.4 La carica di amministratore delegato della Società sarà ricoperta dall'amministratore indicato da A2A tra quelli designati dalla stessa ai sensi del precedente Articolo 4.1.2(i).

4.1.5 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 12, la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sarà ricoperta – a rotazione ogni n. 3 (tre) esercizi – da, rispettivamente, un amministratore scelto e nominato tra i membri designati da LRH, dal Comune di Como e dal Comune di Monza ai sensi del precedente Articolo 4.1.2, punti (ii), (iii) e (iv). Il primo presidente del Consiglio di Amministrazione sarà l'amministratore designato dal Comune di Monza, mentre i successivi, nell'ordine, da LRH e dal Comune di Como; resta inteso che il nominativo del presidente di volta in volta designato in conformità alle disposizioni che seguono dovrà essere comunicato dalle Parti titolate al Segretario del Patto in conformità ai termini e alle condizioni indicati al successivo Articolo 4.1.9.

4.1.6 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 12, la Società avrà n. 2 (due) vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione. Le cariche di vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione della Società saranno ricoperte – a rotazione ogni n. 3 (tre) esercizi – da n. 2 (due) amministratori scelti e nominati tra i membri designati da LRH, dal Comune di Como e dal Comune di Monza ai sensi del

precedente Articolo 4.1.2, punti (ii), (iii) e (iv), di modo che a ciascuna Parte che non abbia provveduto alla nomina del presidente ai sensi del precedente Articolo 4.1.5 sia riservata la nomina dei vicepresidenti; resta inteso che (a) i primi vicepresidenti saranno designati da LRH e dal Comune Como tra gli amministratori designati dagli stessi; (b) i nominativi dei vicepresidenti designati di volta in volta in conformità alle disposizioni che precedono dovranno essere comunicati dalle Parti titolate al Segretario del Patto in conformità ai termini e alle condizioni indicati al successivo Articolo 4.1.9.

4.1.7 I n. 5 (cinque) componenti appartenenti al genere meno rappresentato nell'ambito del Consiglio di Amministrazione saranno designati come segue:

(i) almeno n. 3 (tre) componenti saranno inclusi nell'elenco degli amministratori designati da A2A ai sensi del precedente Articolo 4.1.2(i);

(ii) i rimanenti saranno inclusi nell'elenco degli amministratori designati dagli altri Soci Pattisti diversi da A2A, le cui nomine saranno discusse e decise nell'ambito del Comitato Ristretto.

4.1.8 ***[omissis]***.

4.1.9 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 12, con riferimento alle nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 4.1.8, le Parti prendono atto e convengono che ciascun Socio Pattista dovrà inviare al Segretario del Patto, entro i [10] ([dieci]) Giorni Lavorativi precedenti il termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi delle disposizioni di Legge e di Statuto applicabili (il "**Termine di Comunicazione**"), i nominativi del/dei membro/i del Consiglio di Amministrazione di propria designazione ai sensi del presente Articolo 4. Tale comunicazione dovrà contenere anche l'indicazione dei soggetti che dovranno rivestire le cariche di amministratore delegato, presidente e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi delle disposizioni del presente Patto vigenti a tale data e dovranno essere complete di tutta la relativa documentazione obbligatoria prevista e richiesta dalle applicabili disposizioni di Legge, nonché dallo Statuto.

4.1.10 Resta inteso che nell'ipotesi in cui uno o più Soci Pattisti non effettuino la comunicazione dei nominativi dei membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza entro il Termine di Comunicazione, il Segretario del Patto includerà nella lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione della Società, quale/i membro/i designato/i dal Socio/i Pattista/i inadempiente/i, il nominativo del/i membro/i designato/i in precedenza dal Socio Pattista inadempiente che sia ancora in carica.

4.1.11 Il Segretario del Patto dovrà inviare alle Parti interessate almeno [6 (sei)●] Giorni Lavorativi precedenti la scadenza del Termine di Comunicazione la lista unica contenente l'elenco di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione designati ai sensi dei precedenti Articoli. Il Segretario del Patto, a sua volta, dovrà provvedere a comunicare tempestivamente alle Parti la lista unica dei candidati al Consiglio di Amministrazione designati dai Soci Pattisti, in conformità alle disposizioni che precedono, che sarà presentata ai sensi del successivo Articolo 4.1.12.

4.1.12 Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, faranno in modo che il

Segretario del Patto presenti alla Società – in nome e per conto dei Soci Pattisti – la lista unica comprensiva dei nominativi dei candidati designati dai Soci Pattisti ai sensi del Patto quali membri del Consiglio di Amministrazione, nonché l'ulteriore documentazione obbligatoria accessoria, secondo i tempi e le modalità richieste dalla Legge e dallo Statuto.

4.1.13 Fermo restando quanto previsto nei successivi Articoli 12 e 13, i membri del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

4.1.14 Fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 12, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, faranno sì che l'amministratore in sostituzione sia nominato, con la medesima carica ed i medesimi poteri, dall'assemblea della Società (e prima di ciò, ove applicabile, in sede di cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione) nella persona indicata dalla Parte che abbia in precedenza designato l'amministratore cessato e da sostituire in base a quanto previsto al presente Articolo 4.1.

4.1.15 Fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 12, ciascuna Parte avrà la facoltà di richiedere alle altre Parti, in ogni momento ed a propria discrezione, che il componente del Consiglio di Amministrazione da essa designato sia revocato e sostituito con altro amministratore di propria designazione. In tal caso, le altre Parti saranno tenute a votare in assemblea a favore della revoca dell'amministratore che dovesse essere proposta dalla Parte che ha designato l'amministratore da revocare, fermo restando che chi esercitasse tale diritto di revoca (*i.e.* il Socio Pattista che richiede la revoca) dovrà tenere indenne e manlevare la Società e le altre Parti da ogni e qualsivoglia pretesa dell'amministratore revocato in relazione alla revoca stessa e da qualsiasi onere, costo, danno o spesa che dovesse derivare in caso di revoca senza giusta causa e, in generale, dalla sostituzione dell'amministratore.

4.2 Consiglio di amministrazione – *Quorum* deliberativi

4.2.1 Salvo quanto previsto ai successivi Articoli 4.2.2 e 4.2.3, le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società saranno validamente costituite con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e delibereranno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (la "**Maggioranza Semplice CdA**").

4.2.2 In deroga a quanto previsto nel precedente Articolo 4.2.1 e fatto salvo quanto indicato nei successivi Articoli 4.2.3 e 4.2.5, le decisioni relative alle materie di seguito elencate (le "**Materie Riservate CdA**") saranno di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, non potranno essere oggetto di delega a componenti del Consiglio di Amministrazione, né potranno essere sottoposte all'assemblea dei soci della Società, e potranno essere approvate solo con il voto favorevole di almeno n. 10 (dieci) consiglieri di amministrazione (la "**Maggioranza Qualificata CdA**"):

(i) specifiche operazioni non previste in un Piano Industriale (incluso il Primo Piano Industriale) nell'ipotesi in cui l'ammontare di spesa relativo a ciascuna specifica operazione sia superiore ad Euro [10.000.000,00 (diecimilioni/00)];

(ii) modifica del Macro-Modello Organizzativo/Territoriale;

(iii) ridurre l'ammontare complessivo stanziato per gli Investimenti sul Territorio

in un Piano Industriale (incluso il Primo Piano Industriale) al di sotto della soglia di cui al successivo Articolo 4.8.

4.2.3 In deroga a quanto previsto nei precedenti Articoli 4.2.1 e 4.2.2, le decisioni relative alle materie di seguito elencate (le "**Materie Procedura Rafforzata**") saranno di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, non potranno essere delegate, né potranno essere sottoposte all'assemblea dei soci della Società, e potranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione solo mediante la procedura rafforzata descritta al successivo Articolo 4.2.4 (la "**Procedura Rafforzata**"):

(i) approvazione di un Piano Industriale;

(ii) modifica di ciascun specifico investimento previsto in un Piano Industriale (incluso il Primo Piano Industriale) ove tale modifica comporti un incremento dell'importo stanziato per tale specifico investimento nel Piano Industriale superiore a Euro [15.000.000,00 (quindicimilioni/00)].

4.2.4 La Procedura Rafforzata prevede i seguenti passaggi:

(i) senza pregiudizio per quanto previsto al successivo punto (ii), le Materie Procedura Rafforzata di cui al precedente Articolo 4.2.3 potranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione con un *quorum* deliberativo pari alla Maggioranza Qualificata CdA;

(ii) in caso di mancata approvazione di una Materia Procedura Rafforzata a causa della mancanza del *quorum* deliberativo pari alla Maggioranza Qualificata CdA ai sensi del precedente punto (i), il Consiglio di Amministrazione dovrà essere riconvocato in una data non successiva a 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data della prima riunione (ove non sia già convocato entro tale termine in seconda convocazione nell'avviso di convocazione relativo alla prima riunione), fermo restando che il Segretario del Patto dovrà convocare con tempestiva urgenza il Comitato dei Territori in conformità alle disposizioni di cui al successivo Articolo 6.1, lettera (c), affinché i rappresentanti dei Soci Pattisti possano discutere in merito alla(e) Materia(e) Procedura Rafforzata oggetto di mancata approvazione ai sensi del presente punto (ii);

(iii) a prescindere dalla circostanza che i rappresentanti dei Soci Pattisti abbiano raggiunto o meno in seno al Comitato dei Territori una posizione condivisa sulla Materia(e) Procedura Rafforzata oggetto di mancata approvazione o anche qualora i rappresentanti dei Soci Pattisti non siano riusciti a riunirsi nell'ambito del Comitato dei Territori, il successivo Consiglio di Amministrazione della Società convocato ai sensi del precedente punto (ii) del presente Articolo 4.2.4 per deliberare nuovamente in merito alla Materia(e) Procedura Rafforzata delibererà a Maggioranza Semplice CdA.

4.2.5 Ciascuna delle Parti si impegna, per quanto di propria spettanza, a far sì che il Consiglio di Amministrazione della Società approvi entro e non oltre il [●] - mediante la Procedura Rafforzata di cui al precedente Articolo 4.2.4 – (a) il Primo Piano Industriale predisposto sulla base del Piano Strategico accluso al presente Patto quale Allegato 2.1(B) e (b) il Modello Organizzativo/Territoriale predisposto sulla base del Macro-Modello Organizzativo/Territoriale accluse al presente Patto quale Allegato 2.1(A).

4.3 Consiglio di Amministrazione – Conferimento dei poteri

4.3.1 Fermi restando i limiti previsti dalla Legge circa le materie oggetto di delega e quanto previsto ai precedenti Articoli 4.2.2 e 4.2.3 e dal successivo Articolo 12, l'amministratore delegato della Società assumerà, in via esclusiva, tutte le deleghe diverse da quelle attribuite al presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai n. 2 (due) vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dei successivi Articoli 4.3.2 e 4.3.3.

4.3.2 Il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in aggiunta ai poteri spettanti per Legge, assumerà le deleghe e le funzioni nelle materie indicate all'Allegato 4.3.2 al presente Patto.

4.3.3 I n. 2 (due) vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione della Società assumeranno ciascuno le deleghe e le funzioni nelle materie indicate all'Allegato 4.3.3 al presente Patto.

4.4 Assemblea – *Quorum* costitutivi e deliberativi

4.4.1 Salvo quanto previsto al successivo Articolo 4.4.2, l'assemblea dei soci della Società è validamente costituita e delibera in base ai *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dalla Legge.

4.4.2 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 12, in deroga a quanto previsto nel precedente Articolo 4.4.1, le decisioni relative alle materie di seguito elencate (le "**Materie Riservate Assemblea**") potranno essere approvate solo alla presenza e con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale della Società (la "**Maggioranza Qualificata Assemblea**"):

(i) modificazioni dello Statuto;

(ii) aumento e riduzione del capitale sociale ad eccezione degli aumenti di capitale nelle ipotesi previste dagli articoli 2446 e 2447, Codice Civile;

(iii) trasformazione, fusione e scissione;

(iv) conferimenti e/o cessioni di rami d'azienda della Società che comportino una modifica dell'oggetto sociale di ACSM-AGAM;

(v) liquidazione della Società;

(vi) emissione di obbligazioni convertibili in Azioni.

4.4.3 Ciascuno dei Soci Pattisti si impegna a partecipare, in proprio o per delega, ad ogni assemblea della Società che sia stata regolarmente convocata durante tutto il periodo di efficacia del presente Patto, al fine di garantire che ogni assemblea raggiunga i *quorum* costitutivi richiesti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Patto.

4.5 Collegio Sindacale

4.5.1 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a far sì che per tutta la durata del presente Patto, il collegio sindacale della Società sia composto da n. 3 (tre) sindaci effettivi e n. 2 (due) sindaci supplenti (il "**Collegio Sindacale**").

4.5.2 Fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 12, le Parti si impegnano a presentare e votare congiuntamente la lista dei componenti del Collegio Sindacale che verrà predisposta in conformità alle disposizioni dello Statuto e della Legge, in particolare per quanto attiene in materia di equilibrio tra i generi, sulla base di

quanto segue:

(i) n. 1 (uno) sindaco effettivo designato da A2A;

(ii) n. 1 (uno) sindaco effettivo designato – a rotazione ogni n. 3 (tre) esercizi – dal Comune di Como, dal Comune di Monza e da LRH. Il primo sindaco effettivo sarà designato dal Comune di Como ed a seguire secondo l'ordine sopra indicato, previa consultazione non vincolante all'interno del Comitato Ristretto;

(iii) n. 1 (uno) sindaco supplente designato da A2A;

(iv) n. 1 (uno) sindaco effettivo e n. 1 (uno) sindaco supplente designato congiuntamente da LRH, dal Comune di Como e dal Comune di Monza (nell'ambito del Comitato Ristretto) che verrà nominato solo nel caso in cui non venga presentata la lista da parte dei Soci di Minoranza Non Pattisti ai sensi del successivo Articolo 4.5.3.

4.5.3 In conformità alle previsioni dello Statuto, il restante sindaco effettivo, che assumerà la carica di presidente del Collegio Sindacale, ed il restante sindaco supplente, verranno tratti dalla lista dei Soci di Minoranza Non Pattisti che abbia raccolto il maggior numero di voti.

4.5.4 I componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato saranno designati come segue: [●].

4.5.5 Ciascun Socio Pattista si impegna a comunicare al Segretario del Patto i nominativi dei membri del Collegio Sindacale della Società di propria designazione ai sensi del precedente Articolo 4.5.2 entro i [10] (dieci) Giorni Lavorativi antecedenti al termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale ai sensi delle disposizioni di Legge e di Statuto applicabili, complete di tutta la relativa documentazione prevista e richiesta dalle applicabili disposizioni di Legge, nonché dallo Statuto.

4.5.6 Resta inteso che nell'ipotesi in cui uno o più Soci Pattisti non effettuino la comunicazione dei nominativi dei membri del Collegio Sindacale di propria competenza entro il termine indicato al precedente Articolo 4.5.5, il Segretario del Patto includerà nella lista dei candidati al Collegio Sindacale della Società, quale membro/i designato/i dal Socio/i Pattista/i inadempiente/i, il nominativo del/i membro/i del Collegio Sindacale in carica designato/i in precedenza dal Socio Pattista inadempiente che sia ancora in carica.

4.5.7 Il Segretario del Patto dovrà inviare alle Parti interessate almeno [6 (sei)] Giorni Lavorativi precedenti la scadenza del termine sopra indicato la lista unica completa contenente tutti l'elenco di tutti i membri del Collegio Sindacale designati ai sensi dei precedenti Articoli. Il Segretario del Patto, a sua volta, dovrà provvedere a comunicare tempestivamente alle Parti la lista unica dei candidati al Collegio Sindacale della Società designata dai Soci Pattisti in conformità alle disposizioni che precedono, che sarà presentata ai sensi del successivo Articolo 4.5.8.

4.5.8 Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, faranno in modo che il Segretario del Patto presenti alla Società – in nome e per conto di tutti i Soci Pattisti – la lista unica comprensiva dei nominativi dei candidati designati dai Soci Pattisti ai sensi del Patto quali membri del Collegio Sindacale, nonché l'ulteriore documentazione accessoria secondo i tempi e le modalità richieste dalla Legge e

dallo Statuto.

4.5.9 Fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 12, in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, di un componente del Collegio Sindacale della Società, a prescindere dall'eventuale sindaco supplente che avrebbe diritto a subentrare ai sensi di Legge, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, faranno quanto in proprio potere per far sì che subentri al sindaco (effettivo o supplente) così cessato un'altra persona designata dalla Parte che abbia in precedenza designato il sindaco cessato e da sostituire, con la medesima carica e i medesimi poteri.

4.6 Consiglio di amministrazione delle Società Controllate

4.6.1 Con riferimento alle Società Controllate, le Parti convengono che:

(a) il consiglio di amministrazione delle Società Controllate sarà composto da n. 3 (tre) membri, di cui n. 2 (due) amministratori designati dal Consiglio di Amministrazione di ACSM-AGAM con delibera a Maggioranza Semplice CdA (tra cui sarà designato l'amministratore delegato indicato da ACSM-AGAM) e n. 1 (uno) amministratore dal relativo Socio Pattista che rappresenta il territorio in cui opera la relativa Società Controllata (che assumerà la carica di presidente), fatta eccezione per "MNL Tecnologia e Innovazione" (ex AEVV Impianti) il cui consiglio di amministrazione sarà composto da n. 5 (cinque) membri, di cui n. 3 (tre) amministratori designati dal Consiglio di Amministrazione di ACSM-AGAM con delibera a Maggioranza Semplice CdA (tra cui sarà designato l'amministratore delegato indicato da ACSM-AGAM), n. 1 (uno) amministratore designato dal Comune di Monza (che assumerà la carica di presidente) e n. 1 (uno) amministratore designato da LRH, il tutto in conformità a quanto indicato nell'Allegato 4.6.1(a) al presente Patto;

(b) il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle Società Controllate sarà oggetto di modifica entro 36 (trentasei) mesi dalla Data di Efficacia e – in conformità a quanto indicato nel "Macro-Modello Organizzativo/Territoriale a Tendere" descritto nell'Allegato 4.6.1(a) al presente Patto – sarà composto:

(i) ***[omissis]***;

(c) la carica di presidente del consiglio di amministrazione di ciascuna Società Controllata sarà ricoperta da un amministratore indicato dal Socio Pattista avente il diritto di designazione ai sensi delle precedenti lettere (a) e (b) del presente Articolo 4.6.1 ed in conformità all'Allegato 4.6.1(a) al presente Patto;

(d) la carica di amministratore delegato delle Società Controllate sarà ricoperta da uno degli amministratori indicati dal Consiglio di Amministrazione di ACSM-AGAM ai sensi della precedente lettera (a) del presente Articolo 4.6.1, designato a discrezione del Consiglio di Amministrazione di ACSM-AGAM;

(e) la designazione dei membri dei consigli di amministrazione di ciascuna Società Controllata dovrà avvenire in modo tale da assicurare il rispetto della Legge a tutela del genere meno rappresentato, ove applicabile;

(f) il consiglio di amministrazione di ciascuna Società Controllata delibererà in base ai quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla Legge.

4.6.2 Ai presidenti dei consigli di amministrazione delle Società Controllate saranno conferiti, in aggiunta ai poteri spettanti per Legge, le deleghe e le funzioni relative alle materie indicate nell'Allegato 4.6.2.

(a) ***[omissis]***

4.7 Collegio sindacale delle Società Controllate

4.7.1 Con riferimento alle Società Controllate, le Parti convengono che:

(a) il collegio sindacale delle Società Controllate sarà composto da n. 5 (cinque) membri di cui n. 3 (tre) sindaci effetti e n. 2 (due) sindaci supplenti, designati con Delibera a Maggioranza Semplice CdA di ACSM-AGAM ai sensi del precedente Articolo 4.2.1(i);

(b) n. 2 (due) sindaci effettivi delle Società Controllate (incluso il presidente del collegio sindacale) e n. 1 (uno) sindaco supplente delle Società Controllate saranno designati dal relativo Socio Pattista che rappresenta il territorio in cui opera la relativa Società Controllata in conformità a quanto indicato nell'Allegato 4.6.1(a) al presente Patto.

4.8 Investimenti sul Territorio

Le Parti concordano e si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a far sì che, in ciascun Piano Industriale, almeno il [33]% ([trentatré] per cento) del Capex Plan sia destinato agli Investimenti sul Territorio.

5. APPROVAZIONE BILANCIO – DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI

5.1 ***[omissis]***.

5.2 Le Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, faranno sì che l'assemblea dei soci di ACSM-AGAM deliberi – in occasione dell'assemblea chiamata ad approvare ciascun bilancio di esercizio annuale – la distribuzione ai soci di una percentuale almeno pari al [40% (quaranta per cento)] degli utili di esercizio (laddove esistenti) derivanti dall'approvazione del relativo bilancio della Società (i "**Dividendi Minimi**"), purché (i) siano rispettati gli obblighi di Legge, (ii) la Società disponga della relativa liquidità, (iii) la distribuzione non determini la violazione dei vincoli e dei parametri di cui ai contratti di finanziamento di cui la Società è parte e (iv) non comprometta la situazione finanziaria della Società. A tal fine, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza (a) a far sì che l'assemblea dei soci della Società chiamata ad approvare ciascun bilancio di esercizio annuale sia debitamente convocata dal Consiglio di Amministrazione e che sia posto all'ordine del giorno di tale assemblea la distribuzione dei Dividendi Minimi e (b) a votare a favore della distribuzione dei Dividendi Minimi ai sensi del presente Articolo 5.2.

6. COMITATO DEI TERRITORI E COMITATO RISTRETTO

6.1 Fatto salvo quanto previsto nei successivi Articoli 6.5 e 6.6, con la sottoscrizione del presente Patto, le Parti si impegnano reciprocamente a fare in modo, ciascuna per quanto di propria spettanza, che, per tutto il periodo di efficacia del presente Patto, sia istituito un comitato dei territori in seno ad ACSM-AGAM (il "**Comitato dei Territori**"), con funzioni meramente istruttorie e non vincolanti nei confronti delle Parti, della Società e dei relativi organi sociali, in merito:

(a) alla proposta degli Investimenti sul Territorio da includere in ciascun Piano Industriale;

(b) alle Materie Riservate CdA ed alle Materie Riservate Assemblea che richiedono per la relativa approvazione, rispettivamente, la Maggioranza Qualificata CdA e la Maggioranza Qualificata Assemblea, nelle sole ipotesi di cui ai successivi Articoli 6.5 e 6.6; nonché

(c) alle materie che richiedono per la relativa approvazione la Procedura Rafforzata, nelle sole ipotesi di cui al precedente Articolo 4.2.4 (ii).

Composizione del Comitato dei Territori

6.2 Il Comitato dei Territori sarà composto di n. [6] ([sei]) membri. Ciascun Socio Pattista avrà diritto di designare 1 (uno) membro del Comitato dei Territori.

Ciascun Socio Pattista avrà il diritto di sostituire liberamente, in ogni momento, il membro del Comitato dei Territori da esso designato ai sensi del presente Articolo, previa comunicazione scritta alle altre Parti.

Le riunioni del Comitato dei Territori saranno validamente costituite con la presenza di tutti i suoi membri.

Riunioni del Comitato dei Territori

6.3 Le Parti concordano che:

(i) in aggiunta alle ipotesi di riunione espressamente previste nel presente Patto, il Comitato dei Territori si riunirà ogni qualvolta venga richiesto dal Segretario del Patto e/o da ciascuno dei Soci Pattisti, previa convocazione scritta inviata dal Segretario del Patto e/o da ciascuno dei Soci Pattisti con avviso da ricevere almeno [●] giorni prima della data fissata per la relativa riunione, contenente (a) l'oggetto all'ordine del giorno, (b) l'orario di riunione, (c) i numeri per collegarsi in tele/video conferenza;

(ii) le riunioni del Comitato dei Territori dovranno tenersi presso [la sede della Società], ferma restando la facoltà di poter partecipare tramite tele/video conferenza;

(ii) l'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai componenti del Comitato dei Territori ed al Segretario del Patto;

(iii) alle riunioni del Comitato dei Territori parteciperà anche il Segretario del Patto, che, ove tutti membri del Comitato dei Territori siano d'accordo, potrà verbalizzare le considerazioni svolte dagli stessi nel corso della relativa riunione.

Comitato Ristretto

6.4 Prima di confrontarsi nel Comitato dei Territori, i Comuni e LRH si impegnano a riunirsi (anche informalmente mediante video o tele conferenza) in un comitato ristretto (il "**Comitato Ristretto**") che dovrà svolgersi almeno 2 (due) giorni di calendario prima della data fissata per la riunione del Comitato dei Territori. Nel corso di tale Comitato Ristretto, i Comuni e LRH si impegnano a negoziare in buona fede la condivisione di un orientamento comune in merito alle materie di cui al precedente Articolo 6.1 per poi discuterne in sede di Comitato dei Territori alla presenza dei rappresentanti di tutti i Soci Pattisti di volta in volta designati ai sensi del precedente Articolo 6.2. Resta altresì inteso che il Comitato Ristretto si riunirà anche in tutte le altre ipotesi previste nel presente Patto ed ogni qualvolta i Comuni e LRH lo ritengano opportuno.

Consultazione su Materie Riservate CdA e Materie Riservate Assemblea

6.5 In aggiunta a quanto sopra, le Parti convengono che al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

(i) mancata approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di una proposta di deliberazione che abbia ad oggetto una delle Materie Riservate CdA da decidere a Maggioranza Qualificata CdA;

(ii) mancata approvazione da parte dell'assemblea dei soci della Società in prima convocazione di una proposta di deliberazione che abbia ad oggetto una delle Materie Riservate Assemblea da decidere a Maggioranza Qualificata Assemblea,

(di seguito, le "**Materie Non Approvate**")

dovrà essere convocato d'urgenza il Comitato dei Territori entro i successivi [2] ([due]) Giorni Lavorativi dalla mancata approvazione della relativa Materia Non Approvata al fine di esperire un tentativo di consultazione, restando inteso che in tali ipotesi il Comitato dei Territori sarà validamente costituito con la presenza necessaria di tutti i suoi membri e delibererà all'unanimità (la "**Nuova Consultazione**").

6.6 In caso di Nuova Consultazione, le Parti convengono che:

(i) in seno al Comitato dei Territori convocato in conformità a quanto sopra indicato, ciascuna delle Parti dovrà illustrare in dettaglio le ragioni del disaccordo determinatosi in relazione alla Materia Non Approvata, a seconda del caso, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Società o nell'ambito dell'assemblea dei soci della Società;

(ii) qualora le Parti, all'esito della procedura di Nuova Consultazione che dovrà essere completata entro e non oltre [●], abbiano raggiunto all'unanimità una posizione comune scritta sulla Materia Non Approvata (l'"**Accordo sulla Materia Non Approvata**"), le stesse Parti faranno sì che venga convocata, a seconda del caso, una nuova riunione del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea dei soci della Società da tenersi il prima possibile nel rispetto dei termini di Legge e di Statuto, che avrà all'ordine del giorno anche la Materia Non Approvata, fermo restando che ciascuna Parte, per quanto di propria spettanza, farà sì che il Consiglio di Amministrazione o l'assemblea dei soci della Società deliberi su detta Materia Non Approvata in piena conformità all'Accordo sulla Materia Non Approvata.

7. ASSENZA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI A2A

7.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che – alla Data di Sottoscrizione – ACSM-AGAM non sarà sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di A2A. A questo proposito, le Parti faranno sì che il Consiglio di Amministrazione della Società adotti tutte le delibere necessarie e/o opportune per confermare tale assenza di direzione e coordinamento.

7.2 ***[omissis]***.

8. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AD ALTRE PATTUIZIONI PARASOCIALI – VINCOLI AL POSSESSO AZIONARIO

Divieto di partecipazione ad altre pattuizioni parasociali

8.1 Le Parti si impegnano a non sottoscrivere, aderire o essere comunque parte, per tutta la durata del presente Patto, ad altri accordi parasociali aventi ad oggetto, tutte o parte, delle Azioni della Società dai medesimi tempo per tempo, direttamente e/o indirettamente,

detenute nella Società.

Le Parti prendono espressamente atto che il Patto Parasociale 2018 di ACSM-AGAM è stato risolto per mutuo consenso dalle rispettive parti con effetto a decorrere dalla Data di Efficacia del presente Patto e, pertanto, a decorrere da tale data, è privo di efficacia tra le stesse.

Divieto di acquisto di Azioni (o diritti su Azioni) della Società

8.2 Ciascuna delle Parti si impegna altresì, per il periodo di durata del presente Patto (ivi incluso ogni eventuale rinnovo) a non acquistare, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, fiduciarie, *trust* e/o interposta persona, ulteriori Azioni (o diritti su Azioni) della Società rispetto a quelle già detenute alla Data di Sottoscrizione (così come espressamente indicate nella tabella di cui alla precedente Premessa E), fatta espressa eccezione per le Azioni acquisite per effetto delle previsioni del presente Patto o dell'Accordo Quadro, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le Azioni acquisite ***[omissis]*** in virtù delle disposizioni di cui agli Articoli 9 e 11 che seguono e/o per effetto della sottoscrizione di aumenti di capitale gratuiti o a pagamento della Società approvati dai competenti organi sociali ai sensi del presente Patto e/o in virtù di disposizioni di Legge o regolamentari restando inteso che, in tali ipotesi di acquisto di ulteriori Azioni per effetto delle previsioni del presente Patto, le disposizioni del presente Patto si applicheranno automaticamente anche a tutte le nuove Azioni di cui ciascuna Parte dovesse divenire titolare nel corso della vigenza delle disposizioni del presente Patto.

Divieto di alienazione delle Azioni detenute nella Società (sindacato di blocco)

8.3 Fatto salvo quanto previsto ai successivi Articoli 8.4, 9 e 11, per il periodo di durata del presente Patto (ivi incluso ogni eventuale rinnovo) (il "**Periodo di Lock-Up**"), le Parti si impegnano ed obbligano, ciascuna nei confronti delle altre Parti, a non Trasferire, o impegnarsi a Trasferire qualsiasi Azione della Società di cui siano titolari ***[omissis]***.

8.4 Le Parti espressamente convengono che – in deroga alle previsioni del presente Patto e solamente a decorrere dall'eventuale secondo periodo di durata triennale del presente Patto (ivi incluso ogni eventuale ulteriore rinnovo dello stesso) – ciascuna delle Parti potrà Trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni nella Società solo a condizione che abbia ottenuto la preventiva autorizzazione scritta, in conformità alle disposizioni del successivo Articolo 16.6, da parte di A2A, LRH, Comune di Como e del Comune di Monza.

Diritto di Prelazione

8.5 Al ricorrere della condizione di cui al precedente Articolo 8.4 – ed in ogni caso, qualora, in deroga alle previsioni del presente Patto, una delle Parti venga, per qualsivoglia altro motivo, autorizzata dalle altre Parti a Trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni nella Società – il socio autorizzato al Trasferimento delle proprie Azioni nella Società (di seguito, il "**Socio Trasferente**") dovrà previamente offrire le Azioni oggetto del Trasferimento alle altre Parti. Il Socio Trasferente dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata a.r., anticipata via fax, alle altre Parti ed al Segretario del Patto, la quale dovrà contenere (i) l'entità delle Azioni offerte (le "**Azioni Oggetto di Prelazione**"), (ii) le modalità di Trasferimento, ovvero se tramite collocazione sul mercato od a favore di un determinato cessionario, restando inteso che (a) in tale ultima ipotesi dovranno essere indicate anche le generalità del cessionario e le condizioni della

cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le condizioni economiche e giuridiche (l'"**Offerta del Socio Trasferente**").

Resta inteso che l'Offerta del Socio Trasferente dovrà, altresì, contenere una dichiarazione del Socio Trasferente nella quale si attesti l'assenza ai sensi della Legge applicabile di obblighi di promozione di una procedura competitiva trasparente per la cessione delle Azioni Oggetto di Prelazione o, in caso contrario, l'attestazione che – a seguito dell'autorizzazione di cui al precedente Articolo 8.4 – il Socio Trasferente ha esperito la procedura competitiva a evidenza pubblica in piena conformità ai sensi di Legge, fermo restando che in tale ipotesi (a) il relativo bando di gara dovrà dare atto ai terzi interessati del fatto che i Soci Pattisti hanno un diritto di prelazione sulle Azioni Oggetto della Prelazione ai medesimi termini e condizioni applicati al relativo aggiudicatario, (b) l'Offerta del Socio Trasferente dovrà contenere le generalità del relativo aggiudicatario e tutti i termini e le condizioni dell'offerta dell'aggiudicatario, incluso il prezzo offerto per l'acquisto delle Azioni Oggetto di Prelazione e (c) il Socio Trasferente si impegna sin d'ora a tenere indenni e manlevati ciascuna Parte Acquirente (come infra definita) in relazione a qualsiasi perdita, costo, spesa, danno e/o pregiudizio che possa derivare alla stessa per il mancato rispetto da parte del Socio Trasferente delle disposizioni di Legge relative alla promozione di una procedura competitiva per la cessione delle Azioni Oggetto della Prelazione.

Resta inteso che qualora nell'Offerta del Socio Trasferente sia indicato come cessionario un soggetto che sia Parte del presente Patto, anche ad esso sarà riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione qui disciplinata in concorso con le altre Parti.

8.6 A seguito dell'invio di una Offerta del Socio Trasferente, le altre Parti potranno esercitare il proprio diritto di prelazione sulle Azioni Oggetto di Prelazione con le seguenti modalità e nel rispetto dei seguenti termini e condizioni (il "**Diritto di Prelazione**"):

(i) fermo quanto previsto al successivo Articolo 8.7, ogni Parte che intenda avvalersi di detto Diritto di Prelazione (la "**Parte Acquirente**") dovrà far pervenire al Socio Trasferente e al Segretario del Patto una dichiarazione scritta di esercizio del Diritto di Prelazione, con la quale manifesti incondizionatamente la volontà di acquistare le Azioni Oggetto di Prelazione, *pro quota* rispetto alla partecipazione detenuta nella Società alla data dell'Offerta del Socio Trasferente, impegnandosi altresì ad acquistare anche la quota parte delle Azioni Oggetto di Prelazione in relazione a cui le altre Parti non esercitino il proprio Diritto di Prelazione, al prezzo (inteso come prezzo *pro-quota* indicato nell'Offerta del Socio Trasferente in caso di vendita in favore di un determinato cessionario/aggiudicatario o, in caso di collocamento sul mercato, come prezzo di mercato alla Data di Trasferimento Prelazione) ed ai termini specificati nell'Offerta del Socio Trasferente (la "**Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione**");

(ii) il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato da ciascuna Parte Acquirente entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di ricezione dell'Offerta del Socio Trasferente (il "**Termine Esercizio Diritto di Prelazione**"), fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 8.7;

(iii) le Azioni Oggetto di Prelazione dovranno essere trasferite, e il relativo prezzo dovrà essere corrisposto dalla Parte Acquirente al Socio Trasferente, contestualmente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dalla scadenza del Termine Esercizio Diritto di Prelazione.

8.7 Qualora più Parti Acquirenti esercitino il proprio Diritto di Prelazione, in conformità ai termini e condizioni che precedono, le Azioni Oggetto di Prelazione verranno attribuite alle Parti Acquirenti in proporzione alle Azioni della Società detenute da ciascuno alla Data della Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione. Resta inteso, a meri fini di chiarezza, che ove qualcuna delle Parti non eserciti nei termini sopra previsti il proprio Diritto di Prelazione per l'acquisto delle Azioni Oggetto di Prelazione, tale diritto a lui spettante verrà meno e si accrescerà automaticamente e proporzionalmente il Diritto di Prelazione delle altre Parti che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione in conformità alle disposizioni che precedono.

8.8 Qualora il Diritto di Prelazione non sia stato esercitato da alcuna Parte, il Socio Trasferente sarà libero di Trasferire tutte le Azioni Oggetto di Prelazione alle seguenti condizioni: (i) che il Trasferimento sia perfezionato entro 6 (sei) mesi dalla data dell'Offerta del Socio Trasferente; (ii) che il Trasferimento avvenga tramite collocazione sul mercato o, a seconda del caso, in favore del soggetto acquirente indicato nell'Offerta del Socio Trasferente e (iii) che il Trasferimento avvenga in piena conformità a quanto indicato nell'Offerta del Socio Trasferente e, (a) in caso di collocamento sul mercato, al prezzo di mercato alla relativa Data di Trasferimento Prelazione o, (b) nei casi diversi dalla collocazione sul mercato, per un corrispettivo uguale o superiore a quello indicato nell'Offerta del Socio Trasferente.

8.9 Il Socio Trasferente, su richiesta di qualsiasi Parte, dovrà fornire idonea prova che il Trasferimento è avvenuto nel rispetto delle condizioni previste nel precedente Articolo 8.8.

8.10 Nei casi di cui al precedente Articolo 8.8, qualora il Trasferimento delle Azioni Oggetto di Prelazione non sia perfezionato entro 6 (sei) mesi dalla data dell'Offerta del Socio Trasferente, l'intera procedura relativa al Diritto di Prelazione di cui al presente Articolo 8, dovrà essere ripetuta da parte del Socio Trasferente.

8.11 Resta inteso tra le Parti che qualora il Socio Trasferente sia tenuto ai sensi di Legge a esperire una procedura competitiva per poter Trasferire proprie Azioni, dovrà dare ai terzi interessati alla procedura adeguata evidenza dell'esistenza del Diritto di Prelazione e dei relativi termini.

8.12 Le Parti si danno reciprocamente atto che a seguito della cessione delle Azioni Oggetto di Prelazione in conformità agli Articoli che precedono:

(i) troveranno applicazione le disposizioni del successivo Articolo 12 relative alla revisione del presente Patto per effetto della uscita dalla compagine sociale di ACSM-AGAM del Socio Trasferente che abbia Trasferito le Azioni Oggetto di Prelazione; e

(ii) troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo Articolo 13.

Disposizioni generali

8.13 Le Parti si danno atto che, ai fini dell'articolo 1379 del Codice Civile, i vincoli sull'alienazione di Azioni contenuti nel presente Articolo 8 sono funzionali agli scopi perseguiti dalle Parti con il presente Patto e saranno quindi validi ed efficaci nei limiti indicati nel presente Patto.

9. CAMBIO DI CONTROLLO DI A2A

9.1 Fermo quanto previsto nei successivi Articoli 12 e 13, A2A concede a ciascuno dei Comuni ed a LRH un'opzione in forza della quale ciascuno di essi avrà il diritto di

vendere a A2A (che si obbliga sin d'ora ad acquistare) tutte, e solo tutte, le proprie rispettive Azioni nella Società ai termini ed alle condizioni di seguito previsti (rispettivamente, l'"**Opzione Put**" e le "**Azioni Oggetto dell'Opzione Put**"). L'Opzione Put potrà essere esercitata solo qualora: (i) si verifichi un Cambio di Controllo di A2A che non comporti la necessità ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento Emittenti di promuovere anche un'OPA su ACSM-AGAM e (ii) la volontà di esercitare l'Opzione Put ai sensi del presente Articolo 9 sia manifestata dai Soci Pattisti (diversi da A2A) che rappresentino singolarmente o congiuntamente una percentuale pari ad almeno il [20]% ([venti] per cento) del capitale sociale di ACSM-AGAM.

9.2 L'Opzione Put potrà essere esercitata a partire dal 6° (sesto) mese successivo alla data di Cambio di Controllo di A2A e sino al [●]° ([●]) mese successivo alla data di Cambio di Controllo di A2A (il "**Periodo Esercizio dell'Opzione Put**").

9.3 L'esercizio dell'Opzione Put potrà essere effettuato esclusivamente dai Soci Pattisti diversi da A2A che rappresentino singolarmente o congiuntamente una percentuale pari ad almeno il [20]% ([venti] per cento) del capitale sociale di ACSM-AGAM (ciascuno, un "**Socio Venditore**") e dovrà avvenire – a pena di decadenza – entro il Periodo Esercizio dell'Opzione Put per il tramite di apposita dichiarazione, sottoscritta da soggetto munito dei necessari poteri, da spedirsi ad A2A e al Segretario del Patto, a mezzo di lettera raccomandata a.r., anticipata via fax (la "**Comunicazione di Esercizio dell'Opzione Put**").

9.4 Il prezzo della compravendita delle Azioni Oggetto dell'Opzione Put sarà pari al Valore, calcolato a ritroso a partire dalla data di Cambio di Controllo di A2A (il "**Prezzo dell'Opzione Put**").

9.5 A seguito della ricezione della Comunicazione di Esercizio dell'Opzione Put da parte di A2A, ove la stessa sia validamente esercitata, A2A e ciascuno dei soggetti che abbia esercitato l'Opzione Put avranno l'obbligo di perfezionare – entro [●] ([●]) Giorni Lavorativi dalla predetta data di ricezione (la "**Data di Trasferimento Put**") – la compravendita delle Azioni Oggetto dell'Opzione Put, mediante l'adempimento delle seguenti attività:

(i) Trasferimento contestuale con le forme di Legge da parte di tutti i Soci Venditori in favore di A2A delle Azioni Oggetto di Opzione Put;

(ii) pagamento da parte di A2A a favore di ciascuno dei Soci Venditori esercitanti l'Opzione Put, in un'unica soluzione, del rispettivo Prezzo dell'Opzione Put.

9.6 Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti gli adempimenti e le operazioni di cui al precedente Articolo 9.5 saranno considerati come un'unica e sola operazione, di modo che – a discrezione e a richiesta della Parte nell'interesse della quale è disposto il singolo adempimento – nessuna operazione o adempimento dovrà considerarsi avvenuta a meno che, e sino a che, anche tutti gli altri adempimenti ed operazioni di cui al precedente Articolo 9.5, incluso il contestuale Trasferimento con le forme di Legge da parte di tutti i Soci Venditori in favore di A2A delle Azioni Oggetto di Opzione Put, non siano stati correttamente eseguiti e completati ai sensi e nei termini di cui al presente Patto.

9.7 Resta inteso che le Azioni Oggetto dell'Opzione Put dovranno essere trasferite alla relativa Data di Trasferimento Put, libere da Vincoli.

9.8 Resta inoltre inteso che in caso di esercizio dell'Opzione Put, all'atto del trasferimento delle Azioni Oggetto dell'Opzione Put, le Parti Venditrici che abbiano esercitato l'Opzione Put rilasceranno ad A2A, tra l'altro, dichiarazioni e garanzie in merito alle

seguenti materie: (i) legittimità della disposizione delle Azioni Oggetto dell'Opzione Put e capacità di disporre delle stesse, nonché l'assenza ai sensi della Legge applicabile di obblighi di promozione di una procedura competitiva trasparente per la cessione delle Azioni Oggetto dell'Opzione Put, (ii) titolarità delle Azioni Oggetto dell'Opzione Put ed (iii) assenza di Vincoli sulle Azioni Oggetto dell'Opzione Put.

Resta altresì inteso che ciascun Socio Venditore si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata A2A in relazione a qualsiasi perdita, costo, spesa, danno e/o pregiudizio che possa derivare ad A2A per il mancato rispetto da parte del Socio Venditore delle disposizioni di Legge relative alla promozione di una procedura competitiva per la cessione delle Azioni Oggetto dell'Opzione Put.

9.9 Fermo restando quanto sopra e senza pregiudizio per le disposizioni dei successivi Articoli 13.2, 13.3 e 13.5, le Parti si danno reciprocamente atto che in caso di esercizio dell'Opzione Put:

(i) troveranno applicazione le disposizioni del successivo Articolo 12 relative alla revisione del presente Patto per effetto della uscita dalla compagine sociale di ACSM-AGAM di ciascun Socio Venditore che abbia esercitato l'Opzione Put;

(ii) a seguito e per effetto della compravendita delle Azioni Oggetto dell'Opzione Put di cui al presente Articolo 9, alla relativa Data di Trasferimento Put il presente Patto non avrà alcuna efficacia nei confronti dei soli Soci Venditori che abbiano esercitato l'Opzione Put e venduto le proprie Azioni ad A2A in conformità a quanto sopra.

10. DICHIARAZIONI E GARANZIE

10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti:

(i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto;

(ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli;

(iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l'adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità;

(iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede;

(v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione.

10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti:

(i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione;

(ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l'adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto

adempimento societario, da parte dei loro competenti organi sociali.

10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l'adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti.

10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

11. CONDIZIONE SOSPENSIVA – DURATA - DISDETTA

11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che l'efficacia del presente Patto è sospensivamente condizionata all'avvenuta efficacia della Fusione (la "**Data di Efficacia**").

11.2 Fermo restando quanto di seguito previsto, il presente Patto avrà efficacia per un periodo di 3 (tre) anni a partire dalla Data di Efficacia, tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno (ciascuna data di scadenza originale o rinnovata, la "**Data di Scadenza**"), salvo disdetta di una delle Parti (la "**Disdetta**") da comunicarsi in forma scritta (la "**Comunicazione di Disdetta**") in conformità alle disposizioni di cui al successivo Articolo 16.6 al Segretario del Patto ed alle altre Parti almeno 6 (sei) mesi prima della data della scadenza (originale o rinnovata) (la "**Data della Comunicazione di Disdetta**").

Resta inteso tra le Parti che la Comunicazione di Disdetta dovrà contenere l'indicazione del numero di Azioni della Società detenute alla relativa Data della Comunicazione di Disdetta dalla Parte che eserciti la Disdetta.

11.3 Nel caso in cui una o più delle Parti eserciti, in relazione a qualsiasi periodo triennale di durata del presente Patto, la Disdetta di cui al precedente Articolo 11.1, troveranno applicazione le disposizioni che seguono.

Disdetta da parte di A2A

11.4 Le Parti concordano che nel caso in cui A2A eserciti la Disdetta di cui al precedente Articolo 11.1, in conformità ai termini ivi indicati, entro la prima Data di Scadenza del presente Patto o entro una Data di Scadenza successiva, alla relativa Data di Scadenza il presente Patto non si rinnoverà e tutte le disposizioni dello stesso diventeranno inefficaci nei confronti di tutte le Parti, fatta eccezione per le disposizioni di cui ai successivi Articoli 13.2, secondo capoverso, 13.3, 13.4 e 13.5.

Disdetta da parte di Soci Pattisti diversi da A2A

11.5 Nell'ipotesi in cui entro la prima Data di Scadenza del presente Patto o entro una Data di Scadenza successiva:

(i) uno o più dei Soci Pattisti diversi da A2A (ovvero LRH e/o i Comuni, definiti collettivamente i "**Soci Recedenti**") eserciti la Disdetta ai sensi del precedente Articolo 11.1; e

(ii) per l'effetto di tale Disdetta, il Patto sia rinnovato tra Soci Pattisti che complessivamente rappresentino una percentuale pari o superiore al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale della Società,

le previsioni del presente Patto cesseranno immediatamente e automaticamente nei confronti di ciascun Socio Recedente alla Data della Comunicazione di Disdetta, fatta espressa eccezione per quanto previsto nei successivi Articoli 12 e 13.5.

11.6 Nel caso in cui entro la prima Data di Scadenza del presente Patto o entro una Data di Scadenza successiva:

(i) uno o più Soci Recedenti abbiano esercitato la Disdetta in conformità alle disposizioni del precedente Articolo 11.1; e

(ii) per l'effetto di tale Disdetta, il Patto sia rinnovato tra Soci Pattisti che complessivamente rappresentino una percentuale inferiore al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale della Società,

le previsioni del presente Patto cesseranno immediatamente e automaticamente nei confronti di ciascun Socio Recedente alla relativa Data della Comunicazione di Disdetta, fatta espressa eccezione per (a) tutte le disposizioni che seguono del presente Articolo 11, (b) le disposizioni di cui al successivo Articolo 12 relative alla revisione del Patto e (c) le disposizioni di cui al successivo Articolo 13.5.

A fini di chiarezza, le Parti prendono atto che le disposizioni del presente Articolo 11.6 troveranno applicazione anche qualora (i) la Disdetta sia esercitata da tutti i Soci Pattisti diversi da A2A e (ii) A2A detenga alla Data della Comunicazione di Disdetta una percentuale inferiore al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale della Società. Pertanto, ove entrambe tali condizioni siano soddisfatte, le previsioni del presente Patto cesseranno immediatamente e automaticamente nei confronti di ciascun Socio Recedente alla relativa Data della Comunicazione di Disdetta, fatta espressa eccezione per (a) tutte le disposizioni che seguono del presente Articolo 11, (b) le disposizioni del successivo Articolo 13.2, che si applicheranno *mutatis mutandis*, e (c) le disposizioni di cui al successivo Articolo 13.5.

11.7 I Soci Pattisti (ivi inclusi i Soci Recedenti) si dovranno riunire tempestivamente entro e non oltre i successivi 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Disdetta inviata da uno o più dei Soci Recedenti, al fine di comprendere le ragioni della Disdetta e, conseguentemente, valutare e negoziare in buona fede una soluzione che consenta la continuazione del Patto anche da parte dei Soci Recedenti (la "**Consultazione**").

11.8 Ove entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dall'inizio della Consultazione di cui al precedente Articolo 11.7 (il "**Termine della Consultazione**") uno o più dei Soci Recedenti non decida di revocare integralmente la propria Disdetta (con riferimento a tutte le Azioni dallo stesso detenute nella Società) in modo tale da consentire la prosecuzione del Patto tra Soci Pattisti che complessivamente rappresentino una percentuale pari o superiore al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale della Società, tutti i Soci Recedenti che non abbiano revocato integralmente la propria Disdetta entro il predetto termine (i "**Soci Venditori a Seguito di Recesso**") saranno obbligati, in via non solidale tra loro, a promuovere una procedura competitiva ad evidenza pubblica in conformità ai criteri di trasparenza e di concorrenza ed agli altri principi previsti dalla Legge vigente (ciascuna, una "**Gara**") per vendere un numero complessivo di Azioni detenute dagli stessi nella Società, in misura pari al numero di Azioni necessario per consentire ai Soci Non Recedenti, ove dovessero acquistare dette Azioni, di detenere, congiuntamente, una partecipazione complessiva pari ad almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale di ACSM-AGAM (le "**Azioni Oggetto di Vendita**"), restando inteso che il relativo bando di Gara dovrà, tra l'altro, dare atto ai terzi interessati alla Gara, del fatto che i Soci Non Recedenti avranno un diritto di prelazione sulle Azioni Oggetto di Vendita offerte in sede di Gara (il "**Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti**"), il tutto in conformità alle disposizioni che seguono.

(i) entro [3] ([tre]) Giorni Lavorativi dal Termine della Consultazione, ciascuno dei Soci Venditori a Seguito di Recesso dovrà inviare ai Soci Non Recedenti (e, in copia, al Segretario del Patto), con le modalità di cui al successivo Articolo 16.6, una comunicazione che dovrà contenere (a) l'informazione che si darà avvio alla Gara nei termini di cui al successivo Articolo 11.9(i) al fine di raccogliere manifestazioni di interesse per l'acquisto di tutte (e non meno di tutte) le Azioni Oggetto di Vendita, (b) l'indicazione del prezzo posto a base della Gara per ciascuna Azione Oggetto di Vendita, che dovrà essere pari al Valore calcolato con riferimento alla Data della Comunicazione di Disdetta e, (c) la conferma se i Soci Venditori a Seguito di Recesso intendono procedere alla cessione delle Azioni Oggetto di Vendita in proporzione alla partecipazione rispettivamente detenuta da ciascuno di essi nella Società alla Data della Comunicazione di Disdetta o secondo una ripartizione differente tra di essi, fermo restando che in tal caso dovranno indicare in dettaglio la ripartizione delle Azioni Oggetto di Vendita e che tale scelta sarà definitiva e irrevocabile (la "**Comunicazione Gara**");

(ii) entro e non oltre [5 (cinque) Giorni Lavorativi] dal ricevimento della Comunicazione Gara da parte dei Soci Non Recedenti, ciascuno dei Soci Non Recedenti che intenda acquistare le Azioni Oggetto di Vendita dovrà inviare ai Soci Venditori a Seguito di Recesso una comunicazione scritta (singolarmente, con in copia gli altri Soci Non Recedenti e il Segretario del Patto o congiuntamente con gli altri Soci Non Recedenti), con le modalità di cui al successivo Articolo 16.6, che dovrà contenere (a) l'intenzione di acquistare le Azioni Oggetto di Vendita, *pro quota* rispetto alla partecipazione rispettivamente detenuta da ciascuno di essi nella Società alla Data della Comunicazione di Disdetta, nonché l'eventuale intenzione di acquistare anche la quota parte delle Azioni Oggetto di Vendita in relazione a cui gli altri Soci Non Recedenti non esercitino il proprio Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti e, (b) una dichiarazione in merito alla circostanza che ritengano corretto o meno il calcolo del Valore indicato nella Comunicazione Gara inviata dai Venditori a Seguito di Recesso ai sensi del precedente punto (i) (ciascuna, una "**Comunicazione Soci Non Recedenti**").

11.9 A seguito dell'invio della/e Comunicazione/i Soci Non Recedenti, qualora tutti i Soci Non Recedenti ritengano corretto il calcolo del Valore indicato nella Comunicazione Gara inviata dai Soci Venditori a Seguito di Recesso ai sensi del precedente Articolo 11.8, punto (i), si applicheranno le seguenti disposizioni:

(i) ciascuno dei Soci Venditori a Seguito di Recesso sarà obbligato a esperire ai sensi di Legge la Gara entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione Soci Non Recedenti in conformità ai criteri di trasparenza e di concorrenza ed agli altri principi previsti dalla Legge vigente, al fine di raccogliere manifestazioni di interesse per l'acquisto di tutte (e non meno di tutte) le Azioni Oggetto di Vendita ad un prezzo per ciascuna Azione non inferiore al Valore indicato nella Comunicazione Gara inviata ai Soci Non Recedenti ai sensi del precedente Articolo 11.8, punto (i). Il relativo bando di Gara dovrà, tra l'altro, prevedere la cessione delle Azioni Oggetto di Vendita in conformità alla ripartizione indicata nella Comunicazione Gara e dare atto ai terzi interessati alla Gara del Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti sulle Azioni Oggetto di Vendita offerte in sede di Gara.

Resta inteso che la Gara dovrà essere inderogabilmente e tempestivamente predisposta da ciascun Socio Venditore a Seguito di Recesso con tempi e modalità

tali da consentire il completamento della stessa entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione Soci Non Recedenti al fine di consentire l'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti da parte dei Soci Non Recedenti che abbiano inviato la Comunicazione Soci Non Recedenti e l'eventuale acquisto da parte degli stessi delle Azioni Oggetto di Vendita entro il termine essenziale della relativa Data di Scadenza del Patto per i Soci Venditori a Seguito di Recesso;

(ii) entro [3] ([tre]) Giorni Lavorativi dalla conclusione della procedura di Gara, i Soci Venditori a Seguito di Recesso dovranno comunicare per iscritto ai Soci Non Recedenti che abbiano inviato la Comunicazione Soci Non Recedenti i risultati della stessa, precisando se la stessa sia andata deserta o qualora siano state formulate delle offerte, il numero di offerte ricevute, il nome dell'eventuale aggiudicatario (l'"**Aggiudicatario**") e tutti i termini e le condizioni dell'offerta dell'Aggiudicatario, incluso il prezzo offerto per ciascuna Azione costituente le Azioni Oggetto di Vendita, che non potrà essere inferiore al Valore indicato nella Comunicazione Gara inviata dai Soci Venditori a Seguito di Recesso ai sensi del precedente Articolo 11.8, punto (i) (la "**Comunicazione di Esito Gara**");

(iii) ognuno dei Soci Non Recedenti che abbia inviato la Comunicazione Soci Non Recedenti e che intenda esercitare il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti, dovrà comunicarlo per iscritto (singolarmente con in copia gli altri Soci Non Recedenti e il Segretario del Patto o congiuntamente con gli altri Soci Non Recedenti) ai Soci Venditori a Seguito di Recesso a pena di decadenza entro [5] ([cinque]) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Esito Gara (la "**Comunicazione di Esercizio Prelazione**"). La Comunicazione di Esercizio Prelazione dovrà indicare l'intenzione di acquistare le Azioni Oggetto di Vendita, *pro quota* rispetto alla partecipazione rispettivamente detenuta da ciascuno di essi nella Società alla Data della Comunicazione di Disdetta, nonché l'eventuale intenzione di acquistare anche la quota parte delle Azioni Oggetto di Vendita in relazione a cui gli altri Soci Non Recedenti non abbiano esercitato il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti.

A seguito della ricezione della/e Comunicazione/i di Esercizio Prelazione, i Soci Venditori a Seguito di Recesso saranno obbligati in via non solidale a Trasferire ai Soci Non Recedenti che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti, che acquisteranno *pro quota* rispetto alla partecipazione detenuta nella Società alla Data della Comunicazione di Disdetta (fermo il diritto di acquisto dell'inoptato ove espresso nella Comunicazione di Esercizio Prelazione), le Azioni Oggetto di Vendita, libere da qualsiasi Vincolo, ai medesimi termini e condizioni offerti dal terzo Aggiudicatario. Resta inteso, a meri fini di chiarezza, che ove qualcuno dei Soci Non Recedenti non eserciti nei termini sopra previsti il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti per l'acquisto delle Azioni Oggetto di Vendita, tale diritto a lui spettante verrà meno e si accrescerà automaticamente e proporzionalmente il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti in capo agli altri Soci Non Recedenti che abbiano inviato la Comunicazione Esercizio Prelazione.

La compravendita delle Azioni Oggetto di Vendita a seguito dell'esercizio del Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti dovrà avvenire contestualmente nel giorno e luogo indicati dai Soci Non Recedenti nella relativa Comunicazione di Esercizio Prelazione entro [5] ([cinque]) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte dei Soci Venditori a Seguito di Recesso di tale Comunicazione di Esercizio

Prelazione, restando inteso che tale compravendita dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il termine essenziale della Data di Scadenza del Patto;

(iv) qualora nessuno dei Soci Non Recedenti eserciti il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti entro i termini sopra indicati, la compravendita delle Azioni Oggetto di Vendita a favore dell'Aggiudicatario dovrà avvenire entro [8] ([otto]) Giorni Lavorativi dall'aggiudicazione della Gara, fermo restando che decorso inutilmente tale termine senza che la compravendita sia stata perfezionata, ciascuno dei Soci Non Recedenti che abbia inviato la Comunicazione Soci Non Recedenti avrà il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare, proporzionalmente alla quota di partecipazione rispettivamente detenuta nella Società alla Data della Comunicazione di Disdetta e fermo il diritto di acquisto dell'eventuale inoptato, le Azioni Oggetto di Vendita al Valore indicato nella Comunicazione Gara inviata dai Soci Venditori a Seguito di Recesso ai sensi del precedente Articolo 11.8, punto (i). Qualora i Soci Non Recedenti che abbiano inviato la Comunicazione Soci Non Recedenti intendano esercitare tale diritto, la compravendita delle Azioni Oggetto di Vendita dovrà avvenire nel giorno e luogo indicati dai Soci Non Recedenti nella relativa comunicazione di esercizio inviata ai Soci Venditori a Seguito di Recesso entro [5] ([cinque]) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte dei Soci Venditori a Seguito di Recesso di detta comunicazione trasmessa dai Soci Non Recedenti. Resta, altresì inteso, a meri fini di chiarezza, che ove qualcuno dei Soci Non Recedenti non abbia esercitato il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti per l'acquisto delle Azioni Oggetto di Vendita tramite l'invio della Comunicazione Soci Non Recedenti, il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti a lui spettante verrà meno e si accrescerà automaticamente e proporzionalmente il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti in capo agli altri Soci Non Recedenti che abbiano inviato la Comunicazione Soci Non Recedenti.

(v) ove la Gara sia andata deserta, i Soci Non Recedenti che abbiano inviato la Comunicazione Soci Non Recedenti avranno l'obbligo di acquistare, proporzionalmente alla quota di partecipazione rispettivamente detenuta nella Società alla Data della Comunicazione di Disdetta (fermo il diritto di acquisto dell'inoptato ove espresso nella Comunicazione Soci Non Recedenti), le Azioni Oggetto di Vendita al Valore indicato nella Comunicazione Gara inviata dai Soci Venditori a Seguito di Recesso ai sensi del precedente Articolo 11.8, punto (i), libere da qualsiasi Vincolo. In tale ipotesi, la compravendita delle Azioni Oggetto di Vendita dovrà avvenire entro [5] ([cinque]) Giorni Lavorativi dalla Comunicazione di Esito Gara nel giorno e luogo indicati dai Soci Non Recedenti, restando inteso che tale compravendita dovrà avvenire in ogni caso entro e non oltre il termine essenziale della Data di Scadenza del Patto. Resta inteso, a meri fini di chiarezza, che ove qualcuno dei Soci Non Recedenti non abbia esercitato il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti per l'acquisto delle Azioni Oggetto di Vendita tramite l'invio della Comunicazione Soci Non Recedenti, tale diritto a lui spettante verrà meno e si accrescerà automaticamente e proporzionalmente il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti in capo agli altri Soci Non Recedenti che abbiano inviato la Comunicazione Soci Non Recedenti.

11.10 A seguito dell'invio della/e Comunicazione/i Soci Non Recedenti, qualora uno o più dei Soci Non Recedenti ritenga/no che il calcolo del Valore per ciascuna Azione Oggetto di Vendita indicato nella Comunicazione Gara inviata dai Soci Venditori a Seguito di Recesso ai sensi del precedente Articolo 11.8, punto (i) non sia corretto, ove i Soci

Venditori a Seguito di Recesso e i Soci Non Recedenti che abbiano inviato la Comunicazione Soci Non Recedenti non raggiungano un accordo scritto in merito al calcolo del Valore per ciascuna Azione Oggetto di Vendita entro [5 (cinque) Giorni Lavorativi] dalla richiesta in tal senso di una delle Parti, si applicheranno le seguenti disposizioni:

(i) il calcolo corretto del Valore per ciascuna Azione Oggetto di Vendita verrà demandato congiuntamente dai Soci Non Recedenti che abbiano inviato la Comunicazione Soci Non Recedenti all'Esperto Indipendente;

(ii) l'esito del calcolo del Valore per ciascuna Azione Oggetto di Vendita svolto dall'Esperto Indipendente (il "**Valore per Azione Finale**") dovrà essere comunicato dallo stesso ai Soci Non Recedenti che abbiano inviato la Comunicazione Soci Non Recedenti e ai Soci Venditori a Seguito di Recesso entro e non oltre [3 (tre)] Giorni Lavorativi dalla data in cui l'Esperto Indipendente abbia ricevuto l'incarico e sarà vincolante per gli stessi e non impugnabile. Le spese relative alla nomina e alla decisione dell'Esperto Indipendente saranno sostenute in eguale misura tra le Parti;

(iii) a seguito della determinazione del Valore per Azione Finale in conformità alle disposizioni che precedono, ciascuno dei Soci Venditori a Seguito di Recesso sarà obbligato a esperire la Gara entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte dell'Esperto Indipendente della comunicazione contenente la determinazione del Valore per Azione Finale al fine di raccogliere manifestazioni di interesse per l'acquisto di tutte (e non meno di tutte) le Azioni Oggetto di Vendita, restando inteso che il prezzo posto a base di Gara sarà pari al Valore per Azione Finale. Resta inteso che il relativo bando di Gara dovrà, tra l'altro prevedere la cessione Azioni Oggetto di Vendita in conformità alla ripartizione indicata nella Comunicazione Gara e dare atto ai terzi interessati alla Gara del Diritto Prelazione Soci Non Recedenti sulle Azioni Oggetto di Vendita offerte in sede di Gara.

Resta inteso che la Gara dovrà essere inderogabilmente e tempestivamente predisposta da ciascun Socio Venditore a Seguito di Recesso con tempi e modalità tali da consentire il completamento della stessa entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte dell'Esperto Indipendente della comunicazione contenente la determinazione del Valore per Azione Finale al fine di consentire l'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti da parte dei Soci Non Recedenti che abbiano inviato la Comunicazione Soci Non Recedenti e l'eventuale acquisto da parte degli stessi delle Azioni Oggetto di Vendita entro il termine essenziale della Data di Scadenza del Patto per il Socio Venditore a Seguito di Recesso;

(iv) entro [3] ([tre]) Giorni Lavorativi dalla conclusione della procedura di Gara, i Soci Venditori a Seguito di Recesso dovranno comunicare per iscritto ai Soci Non Recedenti che abbiano inviato la Comunicazione Soci Non Recedenti i risultati della stessa, precisando se la stessa sia andata deserta o qualora siano state formulate delle offerte, il numero di offerte ricevute, il nome dell'eventuale aggiudicatario (l'"**Aggiudicatario**") e tutti i termini e le condizioni dell'offerta dell'Aggiudicatario, incluso il prezzo offerto per le Azioni Oggetto di Vendita che non potrà essere inferiore al Valore per Azione Finale (la "**Comunicazione di Esito Gara**");

(v) ognuno dei Soci Non Recedenti che abbia inviato la Comunicazione Soci Non Recedenti e che intenda esercitare il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti dovrà comunicarlo per iscritto (singolarmente, con in copia gli altri Soci Non Recedenti e il Segretario del Patto o congiuntamente con gli altri Soci Non Recedenti) ai Soci Venditori a Seguito di Recesso a pena di decadenza entro [5] ([cinque]) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Esito Gara (la "**Comunicazione di Esercizio Prelazione**"). La Comunicazione di Esercizio Prelazione dovrà indicare l'intenzione di acquistare le Azioni Oggetto di Vendita, *pro quota* rispetto alla partecipazione rispettivamente detenuta da ciascuno di essi nella Società alla Data della Comunicazione di Disdetta, nonché l'eventuale intenzione di acquistare anche la quota parte delle Azioni Oggetto di Vendita in relazione a cui gli altri Soci Non Recedenti non abbiano esercitato il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti.

A seguito della ricezione della/e Comunicazione/i di Esercizio Prelazione, i Soci Venditori a Seguito di Recesso saranno obbligati in via non solidale a Trasferire ai Soci Non Recedenti che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti, che acquisteranno *pro quota* rispetto alla partecipazione detenuta nella Società alla Data della Comunicazione di Disdetta (fermo il diritto di acquisto dell'inoptato ove espresso nella Comunicazione di Esercizio Prelazione),le Azioni Oggetto di Vendita, libere da qualsiasi Vincolo, ai medesimi termini e condizioni offerti dal terzo Aggiudicatario. Resta inteso, a meri fini di chiarezza, che ove qualcuno dei Soci Non Recedenti non eserciti nei termini sopra previsti il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti per l'acquisto delle Azioni Oggetto di Vendita, tale diritto a lui spettante verrà meno e si accrescerà automaticamente e proporzionalmente il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti in capo agli altri Soci Non Recedenti che abbiano inviato la Comunicazione Esercizio Prelazione.

La compravendita delle Azioni Oggetto di Vendita a seguito dell'esercizio del Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti dovrà avvenire contestualmente nel giorno e luogo indicati dai Soci Non Recedenti nella relativa Comunicazione di Esercizio Prelazione entro [5] ([cinque]) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte dei Soci Venditori a Seguito di Recesso di tale Comunicazione di Esercizio Prelazione, restando inteso che tale compravendita dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il termine essenziale della Data di Scadenza del Patto;

(vi) qualora nessuno dei Soci Non Recedenti eserciti il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti entro i termini sopra indicati la compravendita delle Azioni Oggetto di Vendita a favore dell'Aggiudicatario dovrà avvenire entro [8] ([otto]) Giorni Lavorativi dall'aggiudicazione della Gara, fermo restando che decorso inutilmente tale termine senza che la compravendita sia stata perfezionata, ciascuno dei Soci Non Recedenti che abbia inviato la Comunicazione Soci Non Recedenti avrà il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare proporzionalmente alla quota di partecipazione rispettivamente detenuta nella Società alla Data della Comunicazione di Disdetta e fermo il diritto di acquisto dell'eventuale inoptato, le Azioni Oggetto di Vendita al Valore per Azioni Finale. Qualora i Soci Non Recedenti che abbia inviato la Comunicazione Soci Non Recedenti intendano esercitare tale diritto, la compravendita delle Azioni Oggetto di Vendita dovrà avvenire nel giorno e luogo indicati dai Soci Non Recedenti nella relativa comunicazione di esercizio inviata ai Soci Venditori a Seguito di Recesso entro [5] ([cinque]) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte dei Soci Venditori a Seguito

di Recesso di detta comunicazione trasmessa dai Soci Non Recedenti. Resta, altresì inteso, a meri fini di chiarezza, che ove qualcuno dei Soci Non Recedenti non abbia esercitato il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti per l'acquisto delle Azioni Oggetto di Vendita tramite l'invio della Comunicazione Soci Non Recedenti, il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti a lui spettante verrà meno e si accrescerà automaticamente e proporzionalmente il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti in capo agli altri Soci Non Recedenti che abbiano inviato la Comunicazione Soci Non Recedenti.

(vii) ove la Gara sia andata deserta, i Soci Non Recedenti che abbiano inviato la Comunicazione Soci Non Recedenti avranno l'obbligo di acquistare, proporzionalmente alla quota di partecipazione rispettivamente detenuta nella Società alla Data della Comunicazione di Disdetta (fermo il diritto di acquisto dell'inoptato ove espresso nella Comunicazione Soci Non Recedenti), le Azioni Oggetto di Vendita al Valore per Azione Finale, libere da qualsiasi Vincolo. In tale ipotesi, la compravendita delle Azioni Oggetto di Vendita dovrà avvenire entro [5] ([cinque]) Giorni Lavorativi dalla Comunicazione di Esito Gara nel giorno e luogo indicati dai Soci Non Recedenti, restando inteso che tale compravendita dovrà avvenire in ogni caso entro e non oltre il termine essenziale della Data di Scadenza del Patto. Resta inteso, a meri fini di chiarezza, che ove qualcuno dei Soci Non Recedenti non abbia esercitato il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti per l'acquisto delle Azioni Oggetto di Vendita tramite l'invio della Comunicazione Soci Non Recedenti, tale diritto a lui spettante verrà meno e si accrescerà automaticamente e proporzionalmente il Diritto di Prelazione Soci Non Recedenti in capo agli altri Soci Non Recedenti che abbiano inviato la Comunicazione Soci Non Recedenti

OPA a seguito di Disdetta

[omissis].

12. REVISIONE DEL PATTO

12.1 Le Parti prendono atto e convengono che le disposizioni del presente Articolo 12 troveranno applicazione in qualsiasi periodo triennale di durata del presente Patto, nelle seguenti ipotesi:

(i) Trasferimento da parte di un Socio Trasferente di tutte le proprie Azioni ai sensi del precedente Articolo 8.4 e ss. (*Diritto di Prelazione*);

(ii) esercizio da parte di un Socio Venditore, durante il Periodo Esercizio dell'Opzione Put, di una Opzione Put in conformità alle disposizioni di cui al precedente Articolo 9 (*Cambio di Controllo di A2A*);

(iii) esercizio da parte di un Socio Recedente, in relazione a qualsiasi periodo triennale di durata del presente Patto, della Disdetta in conformità alle disposizioni di cui al precedente Articolo 11.1 (*Disdetta del Patto*);

(iv) riduzione, per qualsivoglia motivo, della partecipazione detenuta nella Società da uno dei Soci Pattisti diversi da A2A al di sotto della soglia prevista, con riferimento a ciascun Socio Pattista nella seguente tabella (rispettivamente, il "**Socio Non Rilevante**" e la "**Diluizione**"):

SOCIO	SOGLIA PERCENTUALE

LRH	[10,00]%
Comune di Como	[5,00]%
Comune di Monza	[5,00]%
Comune di Sondrio	[1,65]%
Comune di Varese	[0,64]%

12.2 La revisione del Patto sotto disciplinata troverà applicazione, nelle ipotesi sopra indicate, a decorrere dalle seguenti date:

(i) dalla data di perfezionamento della compravendita delle Azioni Oggetto di Prelazione da parte del Socio Trasferente (la "**Data di Trasferimento Prelazione**");

(ii) dalla Data di Trasferimento Put per quanto riguarda l'ipotesi di esercizio dell'Opzione Put da parte del Socio Venditore;

(iii) dalla Data della Comunicazione di Disdetta nell'ipotesi di esercizio della Disdetta in conformità alle disposizioni di cui al precedente Articolo 11.1;

(iv) dalla data in cui avvenga la Diluizione del Socio Non Rilevante (la "**Data di Diluizione**").

Esercizio Opzione Put

12.3 Fermo restando quanto indicato al precedente Articolo 9.9, le Parti espressamente convengono che in caso di esercizio dell'Opzione Put, a decorrere dalla Data di Trasferimento Put e della conseguente uscita dalla compagine sociale della Società da parte del Socio Venditore, (a) il presente Patto non avrà più efficacia nei confronti di quest'ultimo, il quale perderà tutti i diritti di *governance* ad esso attribuiti ai sensi del medesimo (inclusi, senza pretesa di esaustività, quelli di cui ai precedenti Articoli 4, 5 e 6), i quali cesseranno automaticamente e immediatamente nei suoi confronti, (b) tutti i diritti di designazione in seno al Comitato dei Territori, al Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società e delle Società Controllate previsti in favore del Socio Venditore ai sensi del presente Patto saranno trasferiti, a decorrere dalla Data di Trasferimento Put, ad A2A, che potrà esercitarli in conformità ai termini e alle condizioni di cui al presente Patto, fermo restando ogni altro diritto di A2A ai sensi del presente Patto.

Resta inteso che troveranno applicazione le disposizioni generali di cui ai successivi Articoli 12.13, 12.14 e 12.15.

Disdetta

12.4 Nell'ipotesi in cui entro la prima Data di Scadenza del presente Patto o entro una Data di Scadenza successiva uno o più dei Soci Pattisti diversi da A2A eserciti la Disdetta ai sensi del precedente Articolo 11.1, troveranno applicazione le seguenti disposizioni.

Consiglio di amministrazione della Società

12.5 Al verificarsi delle ipotesi indicate nel precedente Articolo 12.4, con riferimento al Consiglio di Amministrazione della Società di cui al precedente Articolo 4.1 e in deroga parziale a quanto ivi previsto, le Parti convengono quanto segue:

(i) in aggiunta a quanto di seguito previsto, ciascun Socio Recedente perderà a decorrere dalla Data della Comunicazione di Disdetta, ogni diritto di designazione

del/i membro/i del Consiglio di Amministrazione della Società ad esso spettanti ai sensi del precedente Articolo 4.1.2 (ed ogni diritto connesso), fermo restando che la competenza per la designazione di tale/i membro/i del Consiglio di Amministrazione della Società di designazione del Socio Recedente spetterà a decorrere dalla predetta data ai Soci Pattisti diversi da A2A che non siano Soci Recedenti e che abbiano diritto di designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del precedente Articolo 4.1.2 i quali dovranno individuare le competenze e modalità di designazione da parte degli stessi di tale membro/i del Consiglio di Amministrazione (es. designazione da parte di uno o più di essi o a rotazione), fermo restando tutti gli altri diritti di tali Soci Pattisti previsti nel presente Patto e le altre disposizioni del precedente Articolo 4.1;

(ii) resta inteso che qualora i Soci Pattisti diversi da A2A che non siano Soci Recedenti e che abbiano diritto di designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del precedente Articolo 4.1.2:

(a) non raggiungano un accordo sul nominativo, sulle competenze e sulle modalità di designazione da parte degli stessi, del/i membro/i del Consiglio di Amministrazione della Società in sostituzione del/i membro/i designato/i dal Socio Recedente ai sensi del precedente Articolo 4.1.2; e, conseguentemente

(b) non comunichino per iscritto al Segretario del Patto e ad A2A il nominativo, le competenze e le modalità di designazione da parte degli stessi, di detto/i membro/i del Consiglio di Amministrazione entro e non oltre [30 (trenta) giorni di calendario] dalla Data della Comunicazione di Disdetta,

il diritto di designazione di tale/i membro/i del Consiglio di Amministrazione (ed ogni diritto connesso) spetterà in via definitiva ad A2A, fermo restando tutti gli altri diritti di A2A previsti nel presente Patto;

(iii) in aggiunta a quanto sopra, le Parti espressamente convengono che ove il Socio/i Recedente/i includa/no solo uno tra LRH, il Comune di Como o il Comune di Monza (i "**Soci Qualificati**"), in deroga a quanto previsto nell'Articolo 4.1.6, a decorrere dalla Data della Comunicazione di Disdetta:

(a) i Soci Qualificati diversi dal Socio Recedente manterranno il diritto di designare solamente (a) il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società secondo l'ordine di rotazione di cui all'Articolo 4.1.5 (con esclusione del Socio Recedente) e (b) 1 (uno) vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Società secondo l'ordine di rotazione di cui all'Articolo 4.1.6 (con esclusione del Socio Recedente); mentre

(b) 1 (uno) vicepresidente sarà designato da A2A, fermo restando che le deleghe e attribuzioni dello stesso saranno trasferite all'amministratore delegato della Società, e fermo restando tutti gli altri diritti di A2A previsti nel presente Patto;

(iv) fermo quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii), ove il Socio/i Recedente/i includa/no (anche in diverse scadenze dei periodi triennali di validità del presente Patto) due Soci Qualificati, in deroga a quanto previsto nell'Articolo 4.1.6, a decorrere dall'ultima, a seconda del caso, Data della Comunicazione di Disdetta:

(a) il Socio Qualificato rimanente avrà il diritto di designare solamente il

presidente del Consiglio di Amministrazione della Società; mentre

(b) i 2 (due) vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione della Società di cui all'Articolo 4.1.6 saranno designati da A2A, fermo restando che le deleghe e attribuzioni degli stessi saranno trasferite all'amministratore delegato della Società, e fermo restando tutti gli altri diritti di A2A previsti nel presente Patto;

(v) fermo quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii), ove il Socio/i Recedente/i includa/no (anche in diverse scadenze dei periodi triennali di validità del presente Patto) tutti i Soci Qualificati, in deroga a quanto previsto negli Articoli 4.1.5 e 4.1.6, a decorrere dall'ultima, a seconda del caso, Data della Comunicazione di Disdetta, il diritto di designare il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e i 2 (due) vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione della Società di cui agli Articoli 4.1.5 e 4.1.6 spetterà esclusivamente ad A2A, fermo restando che le deleghe e attribuzioni degli stessi saranno trasferite all'amministratore delegato della Società, e fermo restando tutti gli altri diritti di A2A previsti nel presente Patto;

(vi) fermo quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii), a decorrere dalla Data della Comunicazione di Disdetta la procedura di cui al precedente Articolo 4.1.8 non sarà esperita nei confronti del Socio Recedente.

Assemblea dei soci della Società

12.6 Al verificarsi delle ipotesi indicate nel precedente Articolo 12.4, con riferimento alle Materie Riservate Assemblea di cui al precedente Articolo 4.4.2 e in deroga parziale a quanto ivi previsto, le Parti convengono che a decorrere dalla Data della Comunicazione di Disdetta, la Maggioranza Qualificata Assemblea per l'approvazione delle Materie Riservate Assemblea sarà ridotta al 60% (sessanta per cento).

Collegio Sindacale della Società

12.7 Al verificarsi delle ipotesi indicate nel precedente Articolo 12.4, con riferimento al Collegio Sindacale della Società di cui al precedente Articolo 4.5 e in deroga parziale a quanto ivi previsto, le Parti prendono atto e convengono quanto segue:

(i) in aggiunta a quanto di seguito previsto, ciascun Socio Recedente perderà a decorrere dalla Data della Comunicazione di Disdetta, ogni diritto di designazione dei membri del Collegio Sindacale ad esso spettanti ai sensi del precedente Articolo 4.5.2 (ed ogni diritto connesso), fermo restando che tali membri del Collegio Sindacale della Società di designazione del Socio Recedente saranno designati, a decorrere dalle predette date, da, congiuntamente, i Soci Qualificati che non siano Soci Recedenti, fermo restando le altre disposizioni del precedente Articolo 4.5 e tutti gli altri diritti di tali Soci Qualificati che non siano Soci Recedenti previsti nel presente Patto;

(ii) resta inteso che qualora i Soci Qualificati che non siano Soci Recedenti:

(a) non raggiungano un accordo sul nominativo, sulle competenze e sulla modalità di designazione da parte degli stessi, del/i membro/i del Collegio Sindacale della Società in sostituzione di quello/i designato/i dal Socio Recedente ai sensi del precedente Articolo 4.5.2; e, conseguentemente

(b) non comunichino per iscritto al Segretario del Patto e ad A2A il nominativo, le competenze e le modalità di designazione da parte degli stessi, di detto/i

membro/i del Collegio Sindacale entro e non oltre [30 (trenta) giorni di calendario] dalla Data della Comunicazione di Disdetta,

il diritto di designazione di tale/i membro/i del Collegio Sindacale (ed ogni diritto connesso) spetterà in via definitiva ad A2A, fermo restando tutti gli altri diritti di A2A previsti nel presente Patto.

(iii) fermo quanto sopra previsto, le Parti espressamente convengono che ove il Socio/i Recedente/i includa/no (anche in diverse scadenze dei periodi triennali di validità del presente Patto):

(a) LRH ma non gli altri Soci Qualificati (i.e. il Comune di Como e il Comune di Monza) o, in alternativa

(b) congiuntamente, il Comune di Como e il Comune di Monza ma non LRH,

in deroga a quanto previsto nell'Articolo 4.5.2 punto (iv), a decorrere dall'ultima, a seconda del caso, Data della Comunicazione di Disdetta, il diritto di designare 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente di cui all'Articolo 4.5.2 punto (iv) nel caso in cui non venga presentata la lista da parte dei Soci di Minoranza Non Pattisti ai sensi del precedente Articolo 4.5.3, spetterà esclusivamente ad A2A, fermo restando tutti gli altri diritti di A2A previsti nel presente Patto.

(iv) fermo quanto previsto al precedente punto (i) e in deroga a quanto previsto nel precedente punto (ii), le Parti espressamente convengono che ove il Socio/i Recedente/i includa/no (anche in diverse scadenze dei periodi triennali di validità del presente Patto) tutti i Soci Qualificati, in deroga a quanto previsto nell'Articolo 4.5.2 punto (ii) e punto (iv), a decorrere dall'ultima, a seconda del caso, Data della Comunicazione di Disdetta, il diritto di designare n. 1 (uno) sindaco effettivo di cui all'Articolo 4.5.2 punto (ii) e n. 1 (uno) sindaco effettivo e n. 1 (uno) sindaco supplente di cui all'Articolo 4.5.2 punto (iv) nel caso in cui non venga presentata la lista da parte dei Soci di Minoranza Non Pattisti ai sensi del precedente Articolo 4.5.3, spetterà esclusivamente ad A2A, fermo restando tutti gli altri diritti di A2A previsti nel presente Patto.

Società Controllate

12.8 Al verificarsi delle ipotesi indicate nel precedente Articolo 12.4, con riferimento alle Società Controllate di cui al precedente Articolo 4.6 e in deroga parziale a quanto ivi previsto, le Parti prendono atto e convengono che a decorrere dalla Data della Comunicazione di Disdetta, ove il Socio Recedente risulti essere un Socio Pattista rappresentante il territorio in cui opera una relativa Società Controllata ai sensi di quanto indicato nell'Allegato 4.6.1(a), tale Socio Recedente, perderà ogni diritto di designazione (i) del membro del consiglio di amministrazione della relativa Società Controllata ad esso spettante ai sensi del precedente Articolo 4.6.1 (ed ogni diritto connesso) e (ii) dei membri del Collegio Sindacale della relativa Società Controllata ad esso spettanti ai sensi del precedente Articolo 4.7 (ed ogni diritto connesso), fermo restando che a decorrere dalla relativa Data della Comunicazione di Disdetta:

(i) i membri del consiglio di amministrazione della relativa Società Controllata di designazione del Socio Recedente, saranno designati dalla Società;

(ii) la carica di presidente del consiglio di amministrazione della relativa Società Controllata sarà ricoperta da un amministratore indicato dalla Società scelto tra gli amministratori designati dalla medesima ai sensi del punto (i) che precede; e

(iii) i membri del Collegio Sindacale della relativa Società Controllata di designazione del Socio Recedente saranno designati dalla Società.

Comitato dei Territori

12.9 Al verificarsi delle ipotesi indicate nel precedente Articolo 12.4, con riferimento al Comitato dei Territori e al Comitato Ristretto di cui al precedente Articolo 6 e in deroga parziale a quanto ivi previsto, le Parti convengono, fermo quanto sopra previsto, che ciascun Socio Recedente perderà a decorrere dalla Data della Comunicazione di Disdetta, ogni diritto di partecipazione al Comitato dei Territori ed al Comitato Ristretto e di designazione del proprio rappresentante in seno agli stessi ad esso spettante ai sensi del precedente Articolo 6, restando inteso che a decorrere dalla predetta data la composizione del Comitato dei Territori e del Comitato Ristretto sarà ridotta al fine di escludere la partecipazione del rappresentante del Socio Recedente.

Diluizione

Disposizioni applicabili al Socio Non Rilevante

12.10 In aggiunta a quanto sopra previsto e fermo restando quanto previsto di seguito, le Parti prendono atto e convengono che per effetto della Diluizione e a decorrere dalla Data di Diluizione, il Socio Non Rilevante:

(i) perderà tutti i diritti di *governance* ad esso attribuiti ai sensi dei precedenti Articoli 4.1 e 6, i quali cesseranno automaticamente e immediatamente;

(ii) il Socio Non Rilevante non potrà più beneficiare del Diritto di Prelazione di cui al precedente Articolo 8 (rimanendo tuttavia obbligato alle relative previsioni); e

(iii) il Socio Non Rilevante rimarrà tenuto ad osservare tutti gli altri obblighi di cui al presente Patto.

12.11 Per effetto di quanto previsto al precedente Articolo 12.10 punto (i):

(i) il Socio Non Rilevante perderà ogni diritto di partecipazione al Comitato dei Territori, al Comitato Ristretto, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società e delle Società Controllate, nonché i relativi diritti di designazione dei membri di tali organi previsti in favore del medesimo ai sensi del presente Patto;

(ii) fermo quanto previsto al successivo punto (iv), con riferimento ai membri del Comitato dei Territori, del Comitato Ristretto, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società e delle Società Controllate che il Socio Non Rilevante ha diritto di designare autonomamente senza il concorso di altri Soci Pattisti, a decorrere dalla Data di Diluizione la composizione del Comitato dei Territori, del Comitato Ristretto, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società e delle Società Controllate sarà ridotta al fine di escludere la partecipazione del soggetto/i designato/i dal Socio Non Rilevante e i relativi quorum costitutivi e deliberativi e le altre disposizioni applicabili saranno rimodulate al fine di garantire ai Soci Pattisti diversi dal Socio Non Rilevante di mantenere, *mutatis mutandis*, gli stessi diritti previsti in loro favore ai sensi del presente Patto:

(iii) fermo quanto previsto al successivo punto (iv), con riferimento ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società e delle Società Controllate che il Socio Non Rilevante non ha il diritto di designare

autonomamente ma solo con il concorso di altri Soci Pattisti, a decorrere dalla Data di Diluizione tali membri continueranno a essere designati dagli altri Soci Pattisti che non siano Soci Non Rilevanti (purché non abbiano perso il relativo diritto di designazione ai sensi delle altre disposizioni del presente Articolo 12, altrimenti troverà applicazione quanto previsto al precedente punto (ii));

(iv) con riferimento al Collegio Sindacale della Società, resta inteso che ove (anche in diverse scadenze dei periodi triennali di validità del presente Patto) per effetto di tutte le disposizioni del presente Articolo 12, tutti i Soci Qualificati siano o siano stati Soci Recedenti e/o Soci Venditori e/o Soci Non Rilevanti, in deroga a quanto previsto nell'Articolo 4.5.2 punto (ii) e punto (iv), a decorrere dall'ultima, a seconda del caso, Data della Comunicazione di Disdetta, Data di Trasferimento Put o Data di Diluizione, il diritto di designare n. 1 (uno) sindaco effettivo di cui all'Articolo 4.5.2 punto (ii) e n. 1 (uno) sindaco effettivo e n. 1 (uno) sindaco supplente di cui all'Articolo 4.5.2 punto (iv) nel caso in cui non venga presentata la lista da parte dei Soci di Minoranza Non Pattisti ai sensi del precedente Articolo 4.5.3, spetterà esclusivamente ad A2A, fermo restando tutti gli altri diritti di A2A previsti nel presente Patto.

(v) resta inteso che troveranno applicazione le disposizioni generali di cui ai successivi Articoli 12.13, 12.14 e 12.15.

Trasferimento delle Azioni Oggetto di Prelazione

12.12 In caso di Trasferimento da parte di un Socio Trasferente di tutte le proprie Azioni ai sensi del precedente Articolo 8.4 e ss., troveranno applicazione a decorrere dalla relativa Data di Trasferimento Prelazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui ai precedenti Articoli 12.10 e 12.11.

Resta, altresì, inteso che troveranno applicazione le disposizioni generali di cui ai successivi Articoli 12.13, 12.14 e 12.15.

Disposizioni Generali

12.13 Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.12, 9.9, 11.5 e 11.6 con riferimento alla efficacia delle disposizioni del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell'esercizio del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto e, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevante.

12.14 In esecuzione di quanto previsto in generale al precedente Articolo 12.13, tra l'altro:

(i) il Socio Trasferente, il Socio Venditore, il Socio Recedente e/o il Socio Non Rilevante dovranno, a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività,

procurare le tempestive dimissioni (o la revoca, ove applicabile) dei componenti del Consiglio di Amministrazione – e, ove possibile, del Collegio Sindacale - della Società e delle Società Controllate da essi designati ai sensi del presente Patto tramite invio alla Società (con in copia il Segretario del Patto) delle relative lettere di dimissioni nelle quali dovranno dichiarare di non avere nulla a che pretendere nei confronti della Società e/o delle Società Controllate per qualsiasi titolo o ragione ad eccezione dei compensi già maturati e non ancora corrisposti alla relativa data di efficacia delle dimissioni e di rimettere ogni potere e attribuzione che sia stata delegata o conferita a tali soggetti designati; resta inteso che tali dimissioni e la rimessione dei poteri e attribuzioni dovranno avere efficacia (a) alla relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o alla relativa Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda, rispettivamente, il Socio Trasferente, il Socio Venditore e il Socio Recedente e (b) entro un termine di [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Diluizione per il Socio Non Rilevante.

Resta inteso che ciascuno tra il Socio Trasferente, il Socio Venditore, il Socio Recedente od il Socio Non Rilevante dovranno tenere indenne e manlevata la Società, le Società Controllate e le altre Parti del presente Patto da ogni e qualsiasi pretesa dei soggetti di propria designazione dimissionari o revocati dipendente da, o conseguente alle, dimissioni o alla revoca e da qualsiasi costo, onere, spesa o danno dovesse derivare in relazione alla relativa sostituzione o revoca.

(ii) tutte le Parti del presente Patto, inclusi il Socio Trasferente, il Socio Venditore, il Socio Recedente od il Socio Non Rilevante, ciascuno per quanto di propria competenza e per quanto applicabile, dovranno votare, e far votare i soggetti da essi designati, presso gli organi competenti della Società in senso favorevole al rinnovo delle cariche sociali in conformità alle disposizioni di cui al presente Articolo 12 e alle eventuali modifiche statutarie ed ogni altra deliberazione che si rendesse necessaria e/o opportuna per dare seguito e perfezionare quanto previsto nel presente Articolo 12 entro e non oltre (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, la relativa Data di Trasferimento Put o la relativa Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda, rispettivamente, il Socio Trasferente, il Socio Venditore ed il Socio Recedente e (b) entro un termine di [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevante.

12.15 Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui al presente Articolo 12 al fine di assicurare la continuità del consolidamento di ACSM-AGAM da parte di A2A.

13. RISOLUZIONE DEL PATTO

13.1 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 13.2, le Parti convengono espressamente che il presente Patto si risolverà automaticamente, senza che sia necessaria alcuna comunicazione al riguardo:

(i) nel caso in cui la Società venga posta in liquidazione;

(ii) fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8, 9 e 11, limitatamente al singolo Socio Pattista, quando lo stesso non detenga più Azioni nella Società. Resta inteso che in tale ipotesi troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui al precedente Articolo 12 relative alla revisione del Patto.

13.2 In aggiunta alle ipotesi di risoluzione automatica del presente Patto di cui al precedente

Articolo 13.1 e fermo quanto previsto nei precedenti Articoli 8, 9 e 11, le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che in tutti in casi in cui A2A dovesse trovarsi a detenere, per qualsivoglia motivo, una partecipazione nel capitale sociale della Società pari o superiore al [50% (cinquanta per cento) più una Azione], il presente Patto si intenderà automaticamente risolto e privo di efficacia nei confronti di tutte le Parti.

Resta inteso che in tale ipotesi le Parti diverse da A2A dovranno:

(i) procurare le immediate dimissioni (o la revoca, ove applicabile) dei componenti del Comitato dei Territori e Consiglio di Amministrazione – e, ove possibile, del Collegio Sindacale – della Società e delle Società Controllate da essi designati ai sensi del presente Patto e consegnare ad A2A le relative lettere di dimissioni nelle quali i soggetti dimissionari dovranno dichiarare di non avere nulla a che pretendere nei confronti della Società e/o delle Società Controllate per qualsiasi titolo o ragione ad eccezione dei compensi già maturati e non ancora corrisposti alla relativa data di efficacia delle dimissioni, rimettendo ogni potere e attribuzione che sia stata loro delegata o conferita;

(ii) tenere indenne e manlevata la Società, le Società Controllate e A2A da ogni e qualsiasi pretesa dei soggetti di propria designazione dimissionari o revocati dipendente da, o conseguente alle, dimissioni o alla revoca e da qualsiasi costo, onere, spesa o danno dovesse derivare in relazione alla relativa sostituzione o revoca.

13.3 Resta inteso tra le Parti che la risoluzione o cessazione per qualsivoglia motivo del presente Patto non pregiudicherà i diritti e gli obblighi acquisiti da ciascun Socio Pattista anteriormente a tale risoluzione o cessazione.

13.4 A meri fini di chiarezza, le Parti prendono atto e concordano inoltre che qualora venga esercitata l'Opzione Put di cui al precedente Articolo 9, ove il presente Patto venisse a scadere e non fosse rinnovato nelle more dello svolgimento della relativa procedura disciplinata in detto Articolo 9, esse dovranno rispettare comunque gli impegni di trasferimento delle Azioni assunti ai sensi della citata previsione fino al completamento della procedura ivi prevista, per ciò intendendosi che faranno tutto quanto previsto ai sensi della suddetta previsione fino a quando la procedura in questione non venga perfezionata in conformità alle disposizioni del predetto Articolo 9.

13.5 In aggiunta a quanto già disciplinato all'interno del presente Patto, resta espressamente inteso che le previsioni di cui agli Articoli 15 (*Riservatezza*), 16.6 (*Comunicazioni*), 16.7 (*Costi e Spese*), 17 (*Legge Regolatrice*) e 18 (*Foro Competente*) del presente Patto continueranno ad avere efficacia tra le Parti anche dopo la cessazione della validità del Patto stesso.

14. STATUTO

Fatti salvi gli obblighi di Legge, le Parti si danno reciprocamente atto che nello Statuto della Società non verrà riflessa alcuna previsione di cui al presente Patto. Ciononostante le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, ad agire in piena conformità alle disposizioni del presente Patto.

15. RISERVATEZZA

15.1 Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge e, in particolare, dall'articolo 122 del TUF, le Parti si impegnano (anche per conto del fatto del terzo) a mantenere strettamente riservata e confidenziale ogni informazione relativa al presente

Patto e alla sua esecuzione, avuto particolare riguardo all'esercizio dei diritti ed all'osservanza dei doveri che ne derivano in capo alle Parti (le "**Informazioni Riservate**").

15.2 Gli obblighi di riservatezza di cui sopra non riguardano:

(i) le informazioni che, al momento della loro trasmissione, sono già di dominio pubblico o lo divengano successivamente per fatto non costituente violazione degli obblighi di riservatezza assunti con il presente Patto;

(ii) le informazioni che, successivamente alla loro trasmissione, dovessero diventare di pubblico dominio per ragioni non dipendenti da colpa o negligenza delle Parti;

(iii) le informazioni che, al momento della loro trasmissione, sono già legittimamente conosciute da un'altra Parte;

(iv) le informazioni che le Parti potranno ricevere da soggetti terzi ai quali è legittimamente consentito divulgarle;

(v) le informazioni in relazioni alle quali ciascuna delle Parti ha prestato il proprio consenso scritto alla divulgazione;

(vi) le informazioni trasmesse ad amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti e consulenti, rappresentanti di una delle Parti al fine dello svolgimento delle trattative relative al presente Patto, fermo restando che ciascuno dei predetti soggetti che venisse a conoscenza di tali informazioni riservate sarà soggetto agli obblighi di riservatezza contenuti nel presente Patto.

15.3 Qualora la divulgazione delle informazioni si rendesse necessaria a causa di disposizioni di Legge o regolamentari, ovvero sia richiesto da qualsiasi Autorità, ovvero nell'ambito di qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario in cui una delle Parti sia coinvolta, ovvero sia necessaria per il rispetto da parte dei Comuni di specifiche esigenze di trasparenza e comunicazione previste per Legge, ciascuna Parte informerà immediatamente le altre Parti della necessità di procedere alla divulgazione delle Informazioni Riservate e concorderà con la medesima le modalità di detta divulgazione.

15.4 In aggiunta, le Parti definiranno di comune accordo ed in buona fede, il contenuto delle comunicazioni da effettuare al pubblico in relazione al perfezionamento del Patto, fatti salvi i diversi obblighi di Legge o regolamentari, ovvero qualora ciò sia richiesto da qualsiasi Autorità.

15.5 Le Parti danno atto di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal TUF nonché delle disposizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento UE 596/2014 e delle disposizioni del Regolamento di Esecuzione UE 959/2016 e del Regolamento Delegato UE 960/2016.

15.6 Fermo restando quanto sopra, resta inteso che gli obblighi di confidenzialità di cui al presente Articolo 15 non troveranno applicazione laddove la divulgazione di tali dati, informazioni e/o documenti a terzi sia necessaria al fine di agire in giudizio nei confronti dell'altra Parte in relazione agli obblighi previsti dal presente Patto.

15.7 Le obbligazioni di ciascuna delle Parti ai sensi del presente Articolo 15 cesseranno decorsi 2 (due) anni dalla data in cui tale Parte non detenga più alcuna Azione nella Società.

16. DISPOSIZIONI VARIE

16.1 <u>Assenza di altre pattuizioni</u>

Il presente Patto, unitamente a qualsiasi appendice e/o Allegato e/o altro documento redatto e consegnato ai sensi dello stesso, contiene l'intero accordo e sostituisce ogni precedente intesa fra le Parti in relazione alle materie contemplate dallo stesso. In caso di ambiguità o discordanza tra le disposizioni del presente Patto e quelle dell'Accordo Quadro, le disposizioni del presente Patto prevarranno tra le Parti.

16.2 Modifiche

Ogni modifica del presente Patto o obbligazione ulteriore assunta da una delle Parti in relazione all'oggetto qui disciplinato sarà vincolante solo se effettuata in forma scritta e firmata dai rappresentanti autorizzati delle Parti.

16.3 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti dei comportamenti delle altre Parti in violazione delle disposizioni contenute nel Patto non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni ai termini e alle condizioni previste nel Patto.

16.4 Rinuncia

La rinuncia di una delle Parti a qualsiasi diritto nascente dal presente Patto non potrà considerarsi come rinuncia definitiva allo stesso diritto o come rinuncia ad un qualsiasi altro diritto di cui al presente Patto.

16.5 Invalidità parziale

Ciascuna previsione del presente Patto sarà interpretata, sino a quando possibile, in modo che sia considerata valida ed efficace secondo la Legge; qualora una previsione del presente Patto dovesse risultare illecita o invalida secondo la Legge, tale inefficacia o invalidità non potrà estendersi alle altre previsioni e non invaliderà le restanti disposizioni del presente Patto; le Parti faranno in modo che, ove possibile ed opportuno, la disposizione contrattuale illecita o invalida sia sostituita da altra valida disposizione con identico o analogo scopo.

16.6 Comunicazioni

Salvo ove diversamente indicato nel presente Patto, tutte le comunicazioni che le Parti e/o il Segretario del Patto dovranno scambiarsi in relazione al presente Patto potranno essere validamente effettuate mediante posta elettronica certificata, ovvero tramite lettera raccomandata a.r., anticipata via fax, e si intenderanno validamente eseguite al ricevimento della stessa dalla parte a cui viene effettuata, purché inviata agli indirizzi di seguito indicati, o che potranno essere in futuro indicati per iscritto da ciascuna delle Parti:

se a A2A:

A2A S.p.A.

[●]

C/A: [●]

Fax: [●]

PEC: [●]

se a LRH:

Lario Rete Holding S.p.A.

[●]

C/A: [●]

Fax: [●]

PEC: [●]

se al Comune di Como:

Comune di Como

[●]

[●] Como (CO)

C/A: [●]

Fax: [●]

PEC: [●]

se al Comune di Monza:

Comune di Monza

[●]

[●] Monza (MB)

C/A: [●]

Fax: [●]

PEC: [●]

se al Comune di Sondrio:

Comune di Sondrio

[●]

[●] Sondrio (SO)

C/A: [●]

Fax: [●]

PEC: [●]

se al Comune di Varese:

Comune di Varese

[●]

[●] Varese (VA)

C/A: [●]

Fax: [●]

PEC: [●]

se al Segretario del Patto:

[●]

[●]

Fax: [●]

PEC: [●]

16.7 Costi e spese

(i) Ciascuna delle Parti sosterrà i rispettivi costi, spese e onorari derivanti dalla predisposizione, negoziazione, conclusione e perfezionamento del presente Patto ogni altro documento ad esso relativo, ivi incluse quelle relative ai propri consulenti.

(ii) Ciascuna delle Parti dovrà sostenere le eventuali tasse di propria competenza.

16.8 Assenza di solidarietà

Fermo quanto diversamente previsto nel presente Patto, le obbligazioni di ciascuna Parte sono assunte in via separata e non solidale; l'inadempimento di una Parte ad una delle sue obbligazioni ai sensi del Patto non solleverà nessuna delle altre Parti dall'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del Patto stesso.

17. LEGGE REGOLATRICE

Il presente Patto è disciplinato dalla legge italiana.

18. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia tra le Parti derivante da o in relazione al presente Patto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

* * *

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Patto è stato oggetto di specifica negoziazione e pertanto le previsioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile non trovano applicazione.

*****

Allegato I(v)

Nuovo Statuto di ACSM-AGAM

~~ALLEGATO "C" AL N. 92986/36333 DI REPERTORIO~~

S T A T U T O

Art. 1

Costituzione

E' costituita una società per azioni denominata:

~~"ACSM-AGAM"~~[●] S.p.A."

Art. 2

Sede

La società ha sede in Monza.

L'Organo Amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie o rappresentanze anche altrove, in Italia e nell'ambito della ~~C.E.E.,~~Unione Europea, e sopprimere quelle esistenti.

Art. 3

Oggetto sociale

La società, al fine di assicurare il governo integrato e il risparmio delle risorse naturali per la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale nel territorio su cui opera, ha per oggetto:

a) trasporto, trattamento e/o distribuzione del gas per uso domestico e per altri usi~~;~~ (ivi inclusa autotrazione);

b) gestione del servizio idrico costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e produttivi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

c) gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, anche per conto terzi, recupero e smaltimento, per termodistruzione e/o altri metodi, servizi di manutenzione del verde pubblico e sgombero neve;

d) produzione, distribuzione e gestione energia;

e) operazioni e servizi di valorizzazione ambientale~~.~~;

f) svolgimento di attività volte all'efficentamento e alla utilizzazione ottimale delle risorse energetiche ed al risparmio, razionalizzazione e trasformazione delle stesse, nonché l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e successiva gestione di interventi di risparmio energetico;

g) gestione del calore, degli impianti di riscaldamento, teleriscaldamento, condizionamento, climatizzazione, del gas, depurazione per ambienti civili, industriali, agricoli, anche nel ruolo di terzo responsabile, nonché il relativo studio e progettazione e direzione lavori.

h) realizzazione ed esercizio di semafori e impianti di illuminazione pubblica;

g) individuazione, sviluppo, ed esercizio di attività di innovazione nell'ambito delle c.d. "città intelligenti" (*smart city*);

i) gestione dei parcheggi e, in particolare: la realizzazione e gestione di servizi di mobilità sostenibile; la costruzione e gestione con o senza custodia di parcheggi, garage, autosi-

lo, aree di sosta e simili; la progettazione, costruzione, gestione degli impianti stradali e la loro manutenzione; lo svolgimento di attività di controllo (ad esempio, ausiliario del traffico, ausiliario della sosta, controllore di viaggio, etc);

l) esercizio delle attività connesse alla gestione del servizio farmaceutico e, in particolare: la gestione di farmacie e la distribuzione di farmaci e parafarmaci anche a farmacie pubbliche o private, nonché la distribuzione di farmaci e parafarmaci alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, alle residenze sanitarie per anziani, alle case di riposo, alle case di cura ed ai penitenziari od altri luoghi di detenzione; l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o parafarmaceutico; l'informazione e l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale e la ricerca; limitatamente a quanto di competenza, la partecipazione alle iniziative degli Enti Locali in ambito sanitario e sociale;

m) gestione di reti e servizi telematici, informatici e di telecomunicazione e, in particolare: installazione, cablatura, manutenzione ed eserczi di reti e servizi telematici, informatici e di telecomunicazione per qualsiasi uso; progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture complementari, realizzazione e manutenzione di software gestionali e servizi via web.

La società può inoltre svolgere attività di fornitura di altri servizi a rete, nonchè eseguire ogni altra operazione o servizio, anche di commercializzazione, marketing, promozione, contrattualizzazione del cliente finale e acquisizione dati, gestione della relazione con il cliente, fatturazione, elaborazione elettronica e postalizzazione, gestione tecnica e d'incassi), attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

La società può realizzare e gestire tale attività direttamente, "per conto", in concessione, in appalto, a mezzo di controllate, collegate e partecipate, o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare detta attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o privati anche non soci.

La distribuzione del gas naturale costituisce attività soggetta a separazione funzionale (~~unbinding~~unbundling) secondo la normativa applicabile. La società, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, persegue la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nello svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale, garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per

lo sviluppo di un libero mercato energetico, impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili ed impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra segmenti delle filiere.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale con l'esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D.Lgs. 385/1993 ~~—~~e ~~—~~del D. Lgs. 58/1998 e può inoltre, rilasciare garanzie reali e personali.

Art. 4

Durata

La società ha durata fino al 30 giugno 2048; essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 5

Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro ~~76.619.105~~197.343.805,00 (~~settantaseimilionisiscentodiciannovemilacentocinque~~centonovantasettemilionitrecentoquarantatremilaottocentocinque/00) diviso in numero ~~76.619.105~~197.343.805 azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

Art. 6

Azioni

Le azioni sono nominative, prive di valore nominale, e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

La ~~Società~~società potrà altresì emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari tempo per tempo vigenti e applicabili.

Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.

Art. 7

~~Limiti al possesso azionario~~

~~ABROGATO~~

~~**Art. 7 bis**~~

~~Accordi tra soci~~

~~ABROGATO~~

~~**Art. 8**~~

Organi della Società

Sono organi della ~~Società~~società:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

~~**Art. 9**~~

Art. 8

Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, osservate le disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, quando particolari esigenze lo richiedano, può essere convocata anche entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, in quanto società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'Assemblea è disciplinata dal regolamento di Assemblea.

Art. ~~10~~9

Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, l'Ordine del Giorno e gli altri elementi richiesti dalla normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente ed applicabile - da pubblicarsi sul sito Internet della ~~Società~~società, nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno, diverso dal primo, per l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata per adunanze successive alla seconda, secondo la procedura prevista dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, quando è presente o vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Art. ~~11~~10

Ammissione all'Assemblea

Possono intervenire in Assemblea i soci cui spetti il diritto di voto per i quali la ~~Società~~società abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario depositario, secondo le condizioni ed i termini previsti dalle norme di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Art. 11

~~**Art. 12**~~

Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.
La delega può essere notificata alla ~~Società~~società anche per via elettronica mediante invio nell'apposita sezione del sito Internet della ~~Società~~società secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione o mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto in assemblea.
È esclusa la designazione da parte della ~~Società~~società di un rappresentante incaricato di ricevere le deleghe e le relative istruzioni di voto.
L'Assemblea può svolgersi con soggetti intervenuti che risultino dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'Assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 12

~~**Art. 13**~~

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione~~.~~, presente, più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di ~~quest'ultimo, l'assemblea~~entrambi i Vice-Presidenti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dalla ~~stessa~~ Assemblea stessa.
Il Presidente è assistito da un Segretario anche non ~~-~~socio, designato su sua proposta dall'Assemblea e, nei casi ~~di~~previsti dalla legge, da un Notaio.

Art. 13
~~Art. 14~~

Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni sia dell'Assemblea Ordinaria che dell'Assemblea Straordinaria, sono valide se prese con le presenze e con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Art. ~~15~~14

Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Nei casi previsti dalla legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente stesso.

Art. ~~16~~15

Consiglio di Amministrazione

La ~~Società~~società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da ~~dieci~~n. 13 (tredici) membri, ivi compreso il Presidente, nominati sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere indicati con un numero progressivo pari ai posti da ricoprire.
La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato devono essere almeno pari ad 1/3 (un terzo) del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. ~~Detta quota, solo per il primo mandato successivo all'entrata in vigore della previsione normativa di cui alla Legge 12 agosto 2012 n. 120, è pari almeno ad 1/5 (un quinto), con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.~~
Le liste possono essere presentate da soci che rappresentino - da soli od insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, e devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, e di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste dovranno inoltre essere messe a disposizione del pubblico - con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili - almeno 21 (ventuno) giorni prima della richiamata adunanza dell'Assemblea.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea dovrà essere depositata copia della comunicazione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario abilitato secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili.
Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare e vo-

tare una sola lista.
I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.
Unitamente alle liste, almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'Assemblea, devono essere depositate, a cura degli azionisti presentatori:
I) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine);
II) l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti, nonchè il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.
Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista, così come il mancato deposito dei documenti di cui ai precedenti punti I) e II) è causa di ineleggibilità.
Il primo candidato di ciascuna lista deve possedere, facendone oggetto di apposita dichiarazione da depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.
In ogni caso almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.
Qualora venga presentata una sola lista, contenente l'indicazione di ~~dieci~~13 (tredici) candidati, i candidati in essa indicati risulteranno eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza.
Qualora vengano presentate più liste, risulteranno eletti (a) i primi ~~otto~~12 (dodici) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ~~ed~~ (i~~ primi due candidati~~.e. la lista di maggioranza) e (b) il primo candidato della seconda lista~~ di minoranza~~ che avrà ottenuto il maggior numero di voti (i.e. la lista di minoranza) e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
Atteso il meccanismo di voto sopra riportato, al fine di garantire il rispetto sostanziale della normativa in materia di equilibrio tra i generi, gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno in ogni caso essere inseriti almeno nei primi ~~otto~~12 (dodici) posti di ciascuna lista.
~~In deroga a quanto precede, nella sola ipotesi in cui due o più liste - tra di loro non collegate in alcun modo, neppure indirettamente - ottengano ciascuna un numero di voti superiore al 21% (ventuno per cento) del capitale sociale, risulteranno eletti i candidati che in ciascuna delle liste presentate~~

~~avranno ottenuto il quoziente più alto, sulla base della procedura di riparto proporzionale di seguito descritta.~~
~~I voti ottenuti da ciascuna lista verranno divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito fino al numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista, calcolati fino al secondo decimale, saranno assegnati progressivamente ai candidati della lista di appartenenza, nell'ordine dalla stessa previsto e verrà stilata una graduatoria di tutti i candidati provenienti da tutte le liste, ordinati in maniera decrescente a partire dal candidato a cui è stato attribuito il quoziente più alto.~~
~~Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato i maggiori quozienti. Nel caso in cui, a seguito della procedura sopra descritta, risultassero eletti, in numero eguale, i candidati provenienti esclusivamente da due liste contrapposte, il decimo consigliere sarà attribuito alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, di talchè siano attribuiti sei consiglieri a tale ultima lista e quattro consiglieri all'altra.~~
Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di scrutinio di cui sopra, non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie listevengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti. Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista.
Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata ~~dall'assemblea~~dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel ~~consiglio~~ Consiglio di ~~amministrazione~~Amministrazione. In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti aver ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso in graduatoria.
In ogni caso di parità di voti tra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea relativamente alle liste che risulteranno aver conseguito lo stesso numero di voti.
Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, gli amministratori saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto della normativa in materia di equilibrio

tra i generi.
Se vengono a mancare sino a ~~tre~~6(sei) amministratori, il ~~consiglio~~Consiglio di ~~amministrazione~~Amministrazione provvederà alla sostituzione del membro o dei membri cessati scegliendoli per cooptazione ~~progressivamente tra i primi candidati non eletti della lista di provenienza dell'amministratore o degli amministratori cessati.~~
~~Qualora ciò non sia possibile per assenza di non eletti o per rifiuto di accettazione dell'incarico da parte dei non eletti, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione~~ senza vincoli di lista.
La prima Assemblea dei soci successiva alla cooptazione delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi amministratori ~~nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati o, nel caso in cui ciò non sia possibile per assenza di non eletti o per rifiuto di accettazione dell'incarico da parte dei non eletti, o per esigenze di equilibrio tra i genere, provvederà alla nomina con le maggioranze di legge~~ senza vincolo di lista.
Gli amministratori così eletti resteranno in carica fino al termine del mandato originariamente previsto per gli amministratori che hanno sostituito.
La sostituzione dell'amministratore o degli amministratori cessati dalla carica dovrà avere luogo, sia in sede di cooptazione che di successiva nomina assembleare, garantendo in ogni caso la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e nel rispetto delle prescrizioni in materia di equilibrio tra i generi.
Se vengono a mancare ~~quattro~~7 (sette) o più componenti del ~~consiglio~~Consiglio di ~~amministrazione~~Amministrazione di nomina assembleare, i restanti consiglieri di amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito ~~dall'assemblea~~dall'Assemblea dei soci. ~~L'assemblea~~L'Assemblea per la nomina del nuovo ~~consiglio~~Consiglio di ~~amministrazione~~Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.
Se vengono a cessare ~~-~~tutti gli amministratori, ~~l'assemblea~~l'Assemblea per la nomina ~~-~~del nuovo ~~consiglio~~Consiglio di ~~amministrazione~~Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal ~~collegio sindacale~~Collegio Sindacale, il quale può compiere ~~-~~nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
~~-~~Gli ~~Amministratori~~amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili ai sensi dell'articolo 2383 C.C., e possono essere anche non soci.
L'Assemblea delibera ~~il compenso globale degli Amministrato-~~

~~ri.~~l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori (inclusi quelli investiti di particolari cariche). Tale compenso resta invariato sino a nuova diversa deliberazione e viene ripartito tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dallo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli ~~Amministratori Delegati~~amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche.

Art. 16

~~**Art. 17**~~

Cariche sociali

Il Consiglio, salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e ~~il~~n. 2 (due) Vice-~~Presidente~~Presidenti e può eleggere un segretario anche estraneo al Consiglio. In caso di assenza o di un impedimento del Presidente~~ e del Vice-Presidente, il Consiglio è presieduto dall'Amministratore~~, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Vice-Presidente presente più anziano di età; in caso di assenza o impedimento di entrambi i Vice-Presidenti, il Consiglio è presieduto dall'amministratore più anziano di età.

Art. 17

~~**Art. 18**~~

Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove ogni volta sia ritenuto opportuno dal Presidente ovvero ~~dal~~da uno dei Vice~~-Presidente~~-Presidenti, secondo quanto stabilito al comma successivo, oppure ~~ancora~~qualora ne venga fatta domanda scritta da almeno 2(due) dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, in via autonoma ovvero su richiesta ~~del~~di uno dei Vice~~-Presidente~~-Presidenti oppure di almeno 2(due) dei suoi membri, contenente l'indicazione ~~dell'ordine~~dell'Ordine del ~~giorno~~Giorno, con lettera raccomandata telefax o posta elettronica da spedirsi almeno ~~otto~~5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun ~~Amministratore~~amministratore ed a ciascun ~~Sindaco~~sindaco effettivo ~~o, nei~~. Nei casi di urgenza, la convocazoine del Consiglio avviene con telegramma o telefax o mediante posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Nel caso di richiesta ~~del~~di uno dei Vice~~-Presidente~~-Presidenti oppure di almeno 2(due) dei suoi membri, di cui al precedente comma, l'invio dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno indicato ~~dal~~da tale Vice~~-~~-Presidente o da 2(due) suoi membri, deve essere effettuato dal Presidente entro le 48 (quarantotto) ore successive al ricevimento della predetta richiesta.

Il Consiglio può altresì essere convocato dal Collegio Sindacale, o da almeno 2 (due) membri dello stesso, secondo le di-

sposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente (o in sua assenza ~~il~~uno dei Vice~~ Presidente~~-Presidenti) ed il Segretario.

~~Il Direttore Generale avrà diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio.~~

Art. 18

~~**Art. 19**~~

Deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

~~Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza del 60% (sessanta per cento) dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:~~

~~a) esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società e della struttura societaria del gruppo ad essa facente capo;~~

~~b) esame e approvazione delle operazioni aventi un rilievo economico, patrimoniale e finanziario superiore ad Euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila virgola zerozero), con esclusivo riferimento alle operazioni con parti correlate come definite nelle procedure in tema di parti correlate adottate dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto di seguito previsto; l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;~~

~~c) verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della società e del gruppo ad essa facente capo predisposto dagli Amministratori Delegati;~~

~~d) l'acquisto e la cessione di partecipazioni in altre società, di aziende o di rami di azienda, e in generale l'effettuazione di atti dispositivi su attività strategiche e rilevanti per la società, la costituzione di joint-venture, di consorzi o alleanze, che comportino un impegno pluriennale per la società o comunque un impegno economico superiore ad Euro 258.000,00 (duecentocinquantottomila virgola zerozero);~~

~~e) la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli Organi Amministrativi e di controllo di società o~~

enti al cui capitale la società partecipa;
f) la nomina di Amministratori Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili. Le procedure possono prevedere specifiche deroghe, laddove consentito per le operazioni - realizzare direttamente o per il tramite di società controllate - aventi carattere di urgenza e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente ed applicabile, nonché specifiche modalità deliberative, il tutto nei limiti ed alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

Gli Amministratoriamministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale - di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ma, occorrendo, anche direttamente - sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; gli amministratori in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Art. 19
Art. 20

Verbale delle deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal Presidente (ovvero in caso di sua assenza all'adunanza dalda uno dei Vice-PresidentePresidenti) e dal Segretario.

Art. 21
Art. 20

Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione dell'impresa e quindi dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Sono sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea le decisioni relative ai singoli investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie di importo superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati aventi funzioni di natura consultiva e/o propositiva, quali, a titolo esemplificativo, un comitato per la remunerazione degli Amministratori Delegatiamministratori delegati, degli Amministratoriamministratori che ricoprono particolari cariche e, eventualmente, dell'alta Direzione della società ed

un Comitato per il controllo interno e per la corporate governance~~.~~, un Comitato per le operazioni con parti correlate. Il Consiglio può anche costituire un comitato con attribuzioni di natura esecutiva ai sensi del successivo articolo 22. I predetti comitati possono essere composti esclusivamente da membri del Consiglio di Amministrazione.

Quest'ultimo determina, all'atto della costituzione del comitato, il numero dei membri ed i compiti ad esso attribuiti.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede altresì, ai sensi dell'articolo 154 bis del D.Lgs. 58/1998, alla nomina ed alla revoca di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità, di cui all'articolo 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98, stabiliti per gli organi di controllo.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver inoltre maturato un'esperienza almeno triennale nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero funzioni dirigenziali con competenze in materia finanziaria, contabile o di controllo, presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero:
- attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecniche scientifiche strettamente attinenti all'attività della società, ovvero:
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività della società, con competenze nel settore finanziario, contabile e del controllo.

Per materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività della società si intendono le materie ed i settori di attività connessi ed inerenti alle attività indicate nell'articolo 3 del presente Statuto.

Il Consiglio conferisce con delibera, al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli ai sensi di legge e di regolamento.

Art. ~~22~~21

Amministratori Delegati

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parti di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più ~~Amministratori Delegati~~amministratori delegati, ovvero, ad un comitato esecutivo.

~~Non sono delegabili le materie di cui all'articolo 19, terzo comma.~~

Per la loro opera gli ~~Amministratori Delegati~~amministratori

delegati avranno diritto a compensi ulteriori ~~rispetto a quelli previsti dall'articolo 23~~secondo quanto previsto al precedente articolo 15.

Art. ~~23~~22

Rimborso spese degli Amministratori

Agli ~~Amministratori~~amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio~~; l'Assemblea può, inoltre, assegnare loro un'indennità annuale determinata a norma dell'articolo 2389 del Codice Civile~~.

Art. ~~24~~23

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ~~al~~ai Vice-~~Presidente~~Presidenti, nell'esercizio dei poteri di sostituzione del Presidente ad esso spettanti, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente tra loro e separatamente dal Presidente, al o agli ~~Amministratori Delegati~~amministratori delegati se nominati.

Il Consiglio potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, un Direttore Generale, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Art. ~~25~~24

Collegio Sindacale

Revisione Legale

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 (due) membri supplenti che sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.

La composizione del Collegio Sindacale deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi.

Gli esponenti del genere meno rappresentato devono essere almeno pari ad 1/3 (un terzo) del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.~~ Detta quota, solo per il primo mandato successivo all'entrata in vigore della previsione normativa di cui alla Legge 12 agosto 2011 n. 120, è pari almeno ad 1/5 (un quinto), con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.~~

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata secondo quanto previsto dall'art. ~~16~~15 e le liste potranno essere presentate, sempre in conformità a quanto previsto all'articolo ~~16~~15, da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto

nell'Assemblea ordinaria.
In aggiunta a quanto prescritto dall'articolo ~~16~~15 in ordine alla presentazione delle liste, e comunque nei termini previsti da tale disposizione, a corredo delle stesse dovranno essere fornite:
I) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
II) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti.
Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista.
Le liste devono assicurare la presenza di entrambi i generi.
Unitamente alle liste dovranno essere depositate le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la nomina, e ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili, nonchè l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; tale elenco dovrà essere reso noto, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, anche alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148 bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998.
~~nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la nomina.~~Non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano ad avere superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'articolo 148 bis del D.Lgs 58/1998.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.
Dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo in cui sono indicati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente.
Il restante sindaco effettivo, che sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale, ~~verrà tratto~~e il restante sindaco supplente, verranno tratti dalla lista di minoranza che abbia raccolto il maggior numero di voti e che attesti l'assenza di qualsiasi collegamento diretto o indiretto, di cui all'articolo 144 - quinquies del ~~RE~~Regolamento Emittenti, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero

di voti.
Alla elezione dei sindaci si procede come segue:
(a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente~~ovvero, nel caso in cui, avuto riguardo anche ai sindaci effettivi tratti dalla lista di cui alla successiva lettera (b), non sia assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella misura stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il secondo candidato sarà sostituito dal~~; ~~terzo candidato elencato nella corrispondente sezione della lista;~~
(b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente.
Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di equilibrio tra i generi.
Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del Codice Civile mediante subentro, se possibile, del sindaco supplente tratto dalla medesima lista di provenienza del sindaco cessato, garantendo, se possibile, il rispetto dell'equilbrio tra i generi.
I sostituti dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi sindaci nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i sindaci cessati, garantendo il rispetto dell'equilbrio tra i generi.
~~Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, i sindaci devono rendere noto all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile, nonchè alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148 bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998.~~
~~Non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che già siano Sindaci in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati italiani e comunque coloro che si trovano ad avere superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'articolo 148 bis del D.Lgs 58/1998.~~
I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile.

Art. ~~26~~25

Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere compilato entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea.

Art. ~~27~~26

Ripartizione degli utili

L'utile netto di bilancio, sarà ripartito come segue:

- il 5% alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie od al rinvio a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Art. ~~28~~27

Pagamento dei dividendi

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno fissato annualmente dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

Art. ~~29~~28

Scioglimento

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Art. ~~30~~29

Disposizioni generali

Eventuali versamenti dei soci in conto capitale sono infruttiferi di interessi e sono rimborsabili solo in relazione alle possibilità della società e non su richiesta dei singoli soci.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, senza corresponsione di interessi, nei casi e secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo

vigenti e applicabili (C.I.C.R.).

Art. ~~31~~30

Rinvio alla legge

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

~~**Art. 32**~~

~~Norma transitoria~~

~~A far tempo dal 1° gennaio 2010, le disposizioni di cui all'Articolo 7 e all'Articolo 7 bis cesseranno di produrre effetti e potranno essere espunte dal Presente Statuto a cura dell'organo amministrativo senza necessità di ulteriori autorizzazioni assembleari.~~

~~FIRMATO: ORSENIGO GIOVANNI~~

~~FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO~~

Allegato N

Modello di Dichiarazione di Adesione all'Accordo

Alla cortese attenzione di:

[A2A S.p.A, ACSM-AGAM S.p.A., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario Reti Holding]

[*Luogo*], [*data*]

Oggetto: Dichiarazione irrevocabile di adesione incondizionata all'Accordo (come *infra* definito)

Gentili Signori,

Il sottoscritto, Comune di [●], con sede legale in [●] Codice Fiscale e Partita Iva n. [●], qui rappresentato dal [●], Sig. [●], nato a [●], il [●] e domiciliato per la carica presso la sede municipale, agendo in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. [●] del [●] 2018, esecutiva ai sensi di legge (il "**Comune di [●]**").

Premesso che

(A) Nel corso del 2017, A2A S.p.A., ACSM-AGAM S.p.A, ASPEM S.p.A, Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A e Lario Reti Holding S.p.A. (collettivamente le "**Parti**"), unitamente al Comune di Como, al Comune di Monza, al Comune di Sondrio ed al Comune di Varese (collettivamente i "**Comuni**") hanno intrapreso un percorso di analisi per verificare l'esistenza dei presupposti di un comune progetto di sviluppo concentrato nella Lombardia settentrionale, avente come obiettivo principale la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro *brand* e del loro attuale presidio territoriale – all'attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative, tramite un'aggregazione industriale e societaria (il "**Progetto di Aggregazione**");

(B) In data [●] 2017, il Consiglio Comunale del Comune di [●] ha approvato le delibere di indirizzo per l'implementazione del Progetto di Aggregazione;

(C) In data 23 gennaio 2018, le Parti hanno sottoscritto un accordo quadro (l'"**Accordo**"), avente ad oggetto, *inter alia*, i termini e le condizioni per l'implementazione del Progetto di Aggregazione, prevedendo altresì che i Comuni possano aderire all'Accordo mediante apposita dichiarazione irrevocabile di accettazione incondizionata.

Tutto ciò premesso

(i) Il Comune di [●] dichiara di ben conoscere i termini e le condizioni dell'Accordo (ivi inclusi i suoi Allegati) e dichiara irrevocabilmente di accettare incondizionatamente tutte le previsioni (nessuna esclusa) dell'Accordo (ivi inclusi i suoi Allegati) e delle attività ed operazioni previste o comunque contemplate nel predetto Accordo nonché quelle ad oggi effettuate alla luce delle previsioni dell'Accordo;

(ii) Il Comune di [●] – con la sottoscrizione della presente dichiarazione – accetta di essere irrevocabilmente vincolato agli obblighi previsti dall'Accordo (ivi inclusi i suoi Allegati), nonché di rispettare tutte le disposizioni ivi contenute (nessuna esclusa) ai medesimi termini e condizioni come se il Comune di [●] fosse una delle parti originali all'Accordo.

Tutte le comunicazioni inerenti all'Accordo dovranno essere indirizzate a:

Comune di [●]
Indirizzo: [●]
C/A: [●]
PEC: [●]
Fax: [●]

La presente dichiarazione irrevocabile di adesione incondizionata all'Accordo è disciplinata dalla legge italiana.

Tutte le controversie derivanti dalla presente dichiarazione irrevocabile di adesione incondizionata all'Accordo saranno risolte ai sensi dell'Articolo [14] dell'Accordo.

Cordiali saluti.

_____

[●]

Allegato 2.1.A

Descrizione degli Asset Idroelettrici

Il perimetro del business relativo alle n. 4 centrali idroelettriche (Cremia, Gravedona, Rescia, San Pietro Sovera) è composto, a titolo illustrativo e non esaustivo, dalle attività e passività indicate di seguito e definite sulla base della situazione patrimoniale al 30 settembre 2017:

- Immobilizzazioni materiali: le n. 4 centrali idroelettriche di cui sopra, il cui valore comprende condotte forzate, fabbricati, macchinari idraulici ed elettrici, altri beni relative alla gestione delle acque reflue, terreni non pertinenziali e altri asset connessi al business delle centrali idroelettriche;

- Immobilizzazione immateriali: concessioni di derivazione, concessioni di occupazione di suolo demaniale, eventuali certificazioni, licenze, permessi e autorizzazioni necessarie al business delle centrali idroelettriche;

- Contratti Attivi: Convenzioni con il GSE ed ulteriori eventuali altri contratti attivi;

- Contratti Passivi: Contratti di servizio verso A2A e altre società del gruppo e tutti gli altri contratti verso terzi in portafoglio relativi al business delle centrali idroelettriche;

- Giacenze relative al business delle centrali idroelettriche: materiali presente presso le n. 4 centrali (il magazzino relativo al materiali di alto valore unitario, e.g. ricambi, viene capitalizzato e quindi compreso nel valore netto contabile delle centrali);

- Crediti commerciali (e.g. saldi aperti verso GME e GSE) e debiti commerciali (e.g. debito verso ABB) relativi al business delle centrali idroelettriche;

- Attività/passività non commerciali connesse al business delle centrali idroelettriche (e.g. Imposte differite);

- Fondi per rischi e oneri connesso al business delle centrali idroelettriche.

<u>Allegato 2.1.B</u>

Descrizione del Ramo Clienti Energia

Il perimetro relativo ai clienti attivi nell'area della provincia di Varese e relativi in gran parte al segmento Mass Market è composto, a titolo illustrativo e non esaustivo, dalle attività e passività indicate di seguito e definite sulla base della situazione patrimoniale al 30 settembre 2017:

- Contratti Attivi: Contratti di fornitura di gas naturale e di energia elettrica attivi e relativi ai clienti oggetto di cessione;

- Contratti Passivi: Contratto *intercompany* con ASPEM, eventuali ulteriori contratti di servizio verso società controllanti e collegate necessari a garantire la continuità del business al Day 1 e tutti gli altri contratti verso terzi in portafoglio connessi al business della vendita gas e energia elettrica (relativamente ai contratti dei clienti dell'area della provincia di Varese conferiti);

- Personale: Risorse in forza ad A2A Energia allocate in modo specifico al business della vendita gas e energia elettrica (relativamente ai contratti dei clienti conferiti) e relative attività/passività (crediti/debiti/fondi relativi al personale);

- Immobilizzazioni materiali: mobili, arredi e attrezzature diverse connesse alle unità locali della provincia di Varese;

- Immobilizzazioni immateriali: Concessioni, brevetti industriali, licenze e autorizzazioni necessarie per la continuità del business relativo ai contratti conferiti;

- Crediti commerciali relativi ai contratti dei clienti conferiti e relativo fondo svalutazione crediti;

- Debiti commerciali relativi al contratto *intercompany* con ASPEM e a tutti gli altri contratti passivi verso terzi in portafoglio connessi al business della Vendita gas e energia elettrica relativamente ai contratti conferiti;

- Altre passività: depositi cauzionali relativi ai clienti conferiti.

<u>Allegato 3.2(iii)(a)</u>

Rami d'Azienda NewCo

1. Conferimento (i) del business della vendita di Acel Service e (ii) di AEVV Energie in "NewCo Acel Service" (*ragione Sociale da definirsi entro la data di costituzione della NewCo*)

Si prevede di conferire il perimetro relativo al business della vendita di Acel Service in "NewCo Acel Service". Tale perimetro è composto, a titolo illustrativo e non esaustivo, dalle attività e passività del business della vendita gas ed energia elettrica indicate di seguito e definite sulla base della situazione patrimoniale al 30 settembre 2017.

- Sedi Operative e Sportelli fisici:

  I. Contratto di affitto per lo sportello di Calolziocorte, unico di proprietà di Acel Service, a favore di LRH per lo svolgimento delle attività relative al servizio idrico al di fuori del perimetro dell'operazione;

  II. Contratti di affitto per tutti gli altri sportelli fisici e sedi operative che non sono di proprietà di Acel Service verso i soggetti terzi proprietari degli immobili ed i contratti di subaffitto a favore di LRH.

- Brand: Acel Service.

- Contratti Attivi: Clienti gas ed energia elettrica relativi al business della vendita in portafoglio.

- Contratti Passivi: Contratti di servizio verso LRH e tutti gli altri contratti verso terzi, ad eccezione dei contratti che dovranno, per vincolo di trasferibilità, essere riformulati da "NewCo Acel Service" con i soggetti terzi.

- Personale: Risorse in forza ad Acel Service e relative attività/passività (crediti/debiti/fondi relativi al personale), ad eccezione delle risorse che rimarranno in capo a ACSM-AGAM a seguito della Fusione senza essere conferite nella "NewCo Acel Service".

- Immobilizzazioni materiali e immateriali connesse al business della vendita gas ed energia elettrica. In caso di asset non-allocabili tra il business della vendita ed il business della gestione calore, che verrà invece conferito in AEVV Impianti S.r.l., gli asset rimarranno di proprietà di Acel Service e si provvederà a stipulare apposito contratto di *service* tra le parti.

- Tutte le certificazioni, licenze, permessi e autorizzazioni necessarie al business della vendita gas e energia elettrica.

- Immobilizzazioni finanziarie connesse al business della vendita gas e energia elettrica, fra cui le partecipazioni in Energy Trade S.p.A. e Commerciale Gas & Luce S.r.l.

- Giacenze e relativi accantonamenti se presenti (data di inventario da stabilire in base alla data di conferimento).

- Crediti e debiti commerciali relativi al business della vendita gas ed energia elettrica.

- Altre attività/passività non commerciali connesse al business della vendita gas e energia elettrica (crediti/debiti vs altre società del gruppo, crediti/debiti tributari, crediti/debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale, etc.).

- Altre attività/passività legate al *cash pooling* attualmente in essere con LRH.

- Fondi per rischi e oneri ed altri fondi.

- Attività e passività finanziarie di breve e medio/lungo termine direttamente imputabili al business della Vendita gas ed energia elettrica.

- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

Si prevede di conferire le attività e passività di AEVV Energie (così come da situazione patrimoniale pre-Fusione) in "NewCo Acel service". Tale Perimetro è composto, a titolo illustrativo e non esaustivo, dalle attività e passività del business della vendita gas ed energia elettrica indicate di seguito e definite sulla base della situazione patrimoniale al 30 settembre 2017.

- Sedi Operative e Sportelli fisici:

  I. Contratto di affitto per gli sportelli di Tirano e Valdisotto, verso l'attuale AEVV (il cui business della distribuzione gas ed energia elettrica sarà conferito all'interno di "NewCo AEVV S.p.A.") proprietaria degli immobili;

  II. Contratto di affitto per lo sportello e gli uffici di Sondrio verso il soggetto terzo proprietario degli immobili.

- Brand: AEVV Energie.

- Contratti Attivi: Clienti gas ed energia elettrica relativa al business vendita in portafoglio.

- Contratti Passivi: Contratti di servizio verso l'attuale AEVV, le altre società del gruppo AEVV, l'attuale Acel Service e tutti gli altri contratti verso terzi (e.g.: contratti con l'agenzia di comunicazione, con i titolari dei punti AEVV Energie e con l'agenzia di vendita che gestisce la rete commerciale esterna), ad eccezione dei contratti che dovranno, per vincolo di trasferibilità, essere riformulati da "NewCo AEVV Energie" con i soggetti terzi.

- Accordo quadro con A2A Energia finalizzato allo sfruttamento ottimale del cosiddetto diritto di potenza a favore dei Comuni soci dell'Alta Valtellina.

- Titolarità esclusiva nella gestione del cosiddetto diritto di potenza, regolato dall'*addendum* I del 19 febbraio 2013.

- Personale: Risorse in forza ad AEVV Energie e relative attività/passività (crediti/debiti/fondi relativi al personale), ad eccezione di risorse che rimarranno in capo a ACSM-AGAM a seguito dell'operazione di Fusione. Tali risorse presteranno le loro attività a "NewCo Acel Service" tramite opportuni contratti di servizio.

- Immobilizzazioni materiali e immateriali connesse al business della vendita gas ed energia elettrica.

- Tutte le certificazioni, licenze, permessi e autorizzazioni necessarie al business della vendita gas e energia elettrica.

- Non risultano immobilizzazione finanziarie da conferire al 30 settembre 2017.

- Non risultano giacenze da conferire al 30/09/2017.

- Crediti e debiti commerciali relativi al business della Vendita gas ed energia elettrica.

- Altre attività/passività non commerciali connesse al business della vendita gas e energia elettrica (crediti/debiti vs altre società del gruppo, crediti/debiti tributari, crediti/debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale, etc.).

- Fondi per rischi e oneri ed altri fondi: non risultano saldi da conferire al 30/09/2017.

- Attività e Passività finanziarie di breve e medio/lungo termine.

- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

2. Conferimento (i) dell'attività di raccolta rifiuti Varese (Igiene Urbana) e (ii) dell'attività di smaltimento rifiuti Como (presidiata da ACSM-AGAM) in "NewCo Ambiente" (*Ragione Sociale da definirsi entro la data di costituzione della NewCo*)

Si prevede di conferire attività e passività relative al business dell'Igiene Urbana di ASPEM in "NewCo Ambiente". Tale perimetro è composto, a titolo illustrativo e non esaustivo, dalle attività e passività del business dell'Igiene Urbana indicate di seguito e definite sulla base della situazione patrimoniale al 30 settembre 2017.

- Sedi Operative:

  I. Contratto relativo all'utilizzo dell'attuale sede operativa di via Tintoretto a Varese, la cui proprietà è della società Aspem Reti, ripartendo il canone tra i soggetti che ne usufruiranno (NewCo Ambiente e AARGA nella quale verrà conferito il ramo della distribuzione Gas e servizio Idrico di Aspem);
  II. Per quanto concerne la sede direzionale di via San Giusto, il rapporto con il Comune di Varese rimarrà in capo ad ACSM-AGAM che ingloberà le attività di staff, salvo ribaltare quota parte dei costi alle società operative che occuperanno spazi nella sede (es. sportelli commerciali).

- Contratti attivi: Concessioni in essere con i Comuni relative al servizio di Igiene Urbana, modifica soggettiva nella partecipazione all'ATI Econord-Iseda-Tramonto-ASPEM, contratto con Aspem Reti S.r.l. che regola la realizzazione di investimenti da parte di ASPEM e successiva vendita ad Aspem Reti S.r.l. (limitatamente al business dell'Igiene Urbana) e tutti gli altri contratti in essere relativi al business dell'Igiene Urbana in portafoglio, ad eccezione dei contratti che dovranno, per vincolo di trasferibilità, essere riformulati da "NewCo Ambiente" con i soggetti terzi.

- Contratti passivi: Contratto di servizio verso Aspem Reti S.r.l. relativo all'utilizzo delle dotazioni patrimoniali (limitatamente al business dell'Igiene Urbana) comprensivo

dell'utilizzo dell'impianto di via dell'Ecologia, contratti di servizio verso società controllanti e collegate necessari a garantire la continuità del business al Day 1 e tutti gli altri contratti verso terzi relativi al business dell'Igiene Urbana in portafoglio, ad eccezione dei contratti che dovranno, per vincolo di trasferibilità, essere riformulati da "NewCo Ambiente" con i soggetti terzi.

- Personale: risorse in forza ad ASPEM allocate in modo specifico o prevalente al business dell'Igiene Urbana e relative attività/passività (crediti/debiti/fondi relativi al personale), ad eccezione di risorse allocate in modo specifico o prevalente al business dell'Igiene Urbana che, per esigenze organizzative, verranno riallocate in altre strutture del gruppo (ACSM-AGAM o altre società operative di business) post operazione di fusione. Tali risorse presteranno le loro attività a favore di "NewCo Ambiente" tramite opportuni contratti di servizio.

- Immobilizzazioni materiali e immateriali connesse al business dell'Igiene Urbana.

- Tutte le certificazioni, licenze, brevetti, permessi e autorizzazioni necessarie al business dell'Igiene Urbana.

- Non risultano immobilizzazione finanziarie connesse al business dell'Igiene Urbana da conferire al 30 settembre 2017.

- Giacenze relative al business dell'Igiene Urbana e relativi accantonamenti se presenti (data di inventario da stabilire in base alla data di conferimento).

- Crediti e debiti commerciali relativi al business dell'Igiene Urbana.

- Altre attività/passività non commerciali connesse al business dell'Igiene Urbana (crediti/debiti vs altre società del gruppo, crediti/debiti tributari, crediti/debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale, etc.).

- Fondi per rischi e oneri ed altri fondi relativi al business dell'Igiene Urbana.

- Attività e passività finanziarie di breve e medio/lungo termine direttamente imputabili al business dell'Igiene Urbana.

- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti relativi al business dell'Igiene Urbana.

Si prevede di conferire attività e passività relative al business ambiente di ACSM-AGAM in "NewCo Ambiente". Tale perimetro è composto, a titolo illustrativo e non esaustivo, dalle attività e passività del business ambiente indicate di seguito e definite sulla base della situazione patrimoniale al 30 settembre 2017.

- Sedi Operative: Contratti di affitto con ACSM-AGAM ed i soggetti terzi, proprietari degli immobili.

- Contratti attivi: Contratti di smaltimento con i Comuni, contratti di cessione calore verso Como Calor S.p.A. ed energia elettrica verso GSE e altre società del gruppo, contratti per rifiuti dirottati e tutti gli altri contratti in essere relativi al business dello smaltimento rifiuti in

portafoglio, ad eccezione dei contratti che dovranno, per vincolo di trasferibilità, essere riformulati da "NewCo Ambiente" con i soggetti terzi.

- Contratti passivi: Contratti di acquisto gas ed energia elettrica, acqua, e tutti gli altri contratti in essere relativi al business dello smaltimento rifiuti in portafoglio, ad eccezione dei contratti che dovranno, per vincolo di trasferibilità, essere riformulati da "NewCo Ambiente" con i soggetti terzi.

- Personale: Risorse in forza ad ACSM-AGAM allocate in modo specifico al business dello smaltimento rifiuti e relative attività/passività (crediti/debiti/fondi relativi al personale).

- Immobilizzazioni materiali: Impianti (e.g.: inceneritore RSU, depurazione acque/fumi, etc.) ed altre immobilizzazioni connesse al business dello smaltimento rifiuti.

- Tutte le certificazioni, licenze, permessi e autorizzazioni necessarie al business dello smaltimento rifiuti.

- Non risultano immobilizzazione finanziarie connesse al business dello smaltimento rifiuti da conferire al 30 settembre 2017.

- Giacenze relative al business dello smaltimento rifiuti e relativi accantonamenti se presenti (data di inventario da stabilire in base alla data di conferimento).

- Crediti e debiti commerciali relativi al business dello smaltimento rifiuti.

- Altre attività/passività non commerciali connesse al business dello smaltimento rifiuti (crediti/debiti vs altre società del gruppo, crediti/debiti tributari, crediti/debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale, etc.).

- Fondi per rischi e oneri ed altri fondi relativi al business dello smaltimento rifiuti.

- Attività e passività finanziarie di breve e medio/lungo termine direttamente imputabili al business dello smaltimento rifiuti.

- Eventuali disponibilità liquide e mezzi equivalenti relativi al business dello Smaltimento Rifiuti.

3. Conferimento di Lario Reti Gas in "NewCo Lario Reti Gas" (*Ragione Sociale da definirsi entro la data di costituzione della NewCo*)

Si prevede di conferire le attività e passività di Lario Reti Gas nella NewCo Lario Reti Gas. Tale Perimetro è composto, a titolo illustrativo e non esaustivo, dalle attività e passività del business della distribuzione gas indicate di seguito e definite sulla base della situazione patrimoniale al 30 settembre 2017.

- Sedi Operative: Contratto di subaffitto dell'attuale sede con LRH.

- Contratti Attivi: Concessioni in portafoglio relative al business della distribuzione gas e contratti in essere con le società di vendita.

- Contratti Passivi: Contratti di servizio verso LRH e tutti gli altri contratti verso terzi in portafoglio, ad eccezione dei contratti che dovranno, per vincolo di trasferibilità, essere riformulati da "NewCo Lario Reti Gas" con i soggetti terzi.

- Personale: Risorse in forza a Lario Reti Gas e relative attività/passività (crediti/debiti/fondi relativi al personale), ad eccezione delle risorse che rimarranno in capo a ACSM-AGAM a seguito dell'operazione di Fusione, senza essere conferite in tale NewCo[1].

- Immobilizzazioni materiali e immateriali connesse al business della Distribuzione gas.

- Tutte le certificazioni, licenze, permessi e autorizzazioni necessarie al business della distribuzione gas.

- Non risultano immobilizzazione finanziarie da conferire al 30 settembre 2017.

- Giacenze e relativi accantonamenti se presenti (data di inventario da stabilire in base alla data di conferimento).

- Crediti e debiti commerciali relativi al business della distribuzione gas.

- Altre attività/passività non commerciali connesse al business della distribuzione gas (crediti/debiti vs altre società del gruppo, crediti/debiti tributari, crediti/debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale, etc.).

- Fondi per rischi e oneri ed altri fondi.

- Attività e passività finanziarie di breve e medio/lungo termine direttamente imputabili al business della distribuzione gas.

- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

4. Conferimento di AEVV in "NewCo AEVV" (*Ragione Sociale da definirsi entro la data di costituzione della NewCo*)

Si prevede di conferire le attività e passività di AEVV relative all'attività di distribuzione gas ed energia elettrica in "NewCo AEVV". Tale perimetro è composto, a titolo illustrativo e non esaustivo, dalle attività e passività del business della distribuzione gas ed energia elettrica indicate di seguito e definite sulla base della situazione patrimoniale al 30 settembre 2017.

- Sedi Operative: immobili relativi alle sedi operative di Sondrio e Tirano, attualmente di proprietà di AEVV, per i quali dovranno essere previsti contratti di affitto con "NewCo Acel Service" (per lo svolgimento delle attività relative alla Vendita gas ed energia elettrica attualmente gestite da AEVV Energie) e con Aevv Impianti. Sarà introdotto un nuovo contratto di subaffitto con NewCo Acel Service per la sede della Valdisotto (come da gestione attuale), per la quale sarà mantenuto attivo il contratto di locazione tra il soggetto terzo proprietario dell'immobile e la "NewCo AEVV". Dovranno inoltre essere previsti contratti di affitto per

[1] Le risorse attualmente allocate in LRH identificate come all'interno del perimetro MNL, saranno riallocate in Lario Reti Gas preventivamente rispetto alle operazioni di fusione e conferimento

uffici amministrativi Sondrio, magazzino Tirano e magazzino Valdisotto verso i soggetti terzi proprietari degli immobili.

- Contratti Attivi: Concessioni in portafoglio relative al business della Distribuzione gas ed energia elettrica, contratti in essere con le società di Vendita e contratti relativi al business dell'Illuminazione pubblica al fine di soddisfare le clausole di appalto (Norme dei Lavori Pubblici) e altri contratti attivi (e.g.: affitti a terzi).

- Contratti Passivi: Contratti di servizio verso terzi in portafoglio relativi al business della Distribuzione gas ed energia elettrica e al business dell'Illuminazione pubblica, ad eccezione dei contratti che dovranno, per vincolo di trasferibilità, essere riformulati da "NewCo AEVV" con i soggetti terzi.

- Personale: Risorse in forza a AEVV e relative attività/passività (crediti/debiti/fondi relativi al personale), ad eccezione di risorse che rimarranno in capo allo holding ACSM-AGAM a seguito dell'operazione di fusione. Tali risorse presteranno le loro attività a favore di "NewCo AEVV" tramite opportuni contratti di servizio.

- Immobilizzazioni materiali e immateriali connesse al business della distribuzione gas ed energia elettrica.

- Tutte le certificazioni, licenze, permessi e autorizzazioni necessarie al business della distribuzione gas ed energia elettrica.

- Immobilizzazioni finanziarie.

- Giacenze e relativi accantonamenti se presenti (data di inventario da stabilire in base alla data di conferimento).

- Crediti e debiti commerciali relativi al business della distribuzione gas ed energia elettrica.

- Altre attività/passività non commerciali connesse al business della distribuzione gas ed energia elettrica (crediti/debiti vs altre società del gruppo, crediti/debiti tributari, crediti/debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale, etc.).

- Fondi per rischi e oneri ed altri fondi.

- Attività e Passività finanziarie di breve e medio/lungo termine.

- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

- Relativamente al business dell'illuminazione pubblica, si riportano di seguito le attività che resteranno in capo a "NewCo AEVV" e non saranno conferite in AEVV Impianti:
  I. 7 contratti di Appalto attualmente in capo ad AEVV (Sondrio, Tirano, Sernio, Valdisotto, Sondalo, Tovo, Torre S. Maria);
  II. Gli asset di proprietà di AEVV SpA (Tirano e Valdisotto) relativi ai contratti di cui sopra.

<u>Allegato 3.2(iii)(b)</u>

Rami d'Azienda Società Preesistenti

1. Conferimento del perimetro gas/idrico di ASPEM in AARGA

Si prevede di conferire il perimetro relativo al *business* della distribuzione gas/idrico di ASPEM in AARGA. Tale perimetro è composto, a titolo illustrativo e non esaustivo, dalle attività e passività del *business* della distribuzione gas e del servizio idrico indicate di seguito e definite sulla base della situazione patrimoniale al 30 settembre 2017.

- Sedi Operative:
  - I. Contratto relativo all'utilizzo dell'attuale sede operativa di via Tintoretto a Varese, la cui proprietà è della società Aspem Reti S.r.l., ripartendone l'onere tra i soggetti che ne usufruiranno ("NewCo Ambiente" e AARGA nella quale verrà conferito il ramo della distribuzione Gas e servizio Idrico di ASPEM);
  - II. Per quanto concerne la sede direzionale di via San Giusto a Varese, il rapporto con il Comune di Varese rimarrà in capo ad ACSM-AGAM che ingloberà le attività di staff, salvo ribaltare quota parte dei costi alle società operative che occuperanno spazi nella sede (es. sportelli commerciali);
  - III. Dovranno inoltre essere mantenuti attivi i rapporti che regolano l'utilizzo delle sedi presso il comune di Luino (concessione amministrativa e contratto di locazione commerciale).

- Contratti Attivi: (i) contratto con Aspem Reti S.r.l. che regola la realizzazione di investimenti da parte di ASPEM e successiva vendita ad Aspem Reti S.r.l. (limitatamente ai *business* della distribuzione gas e del servizio idrico), (ii) contratti di servizio verso utenti finali (idrico) e società di vendita/utenti finali (gas), (iii) Concessioni in essere relative al servizio di distribuzione gas ed al servizio idrico e (iv) tutti gli altri contratti in essere relativi al *business* del sevizio idrico e della distribuzione gas in portafoglio, ad eccezione dei contratti che dovranno, per vincolo di trasferibilità, essere riformulati dalla "NewCo Ambiente" con i soggetti terzi.

- Contratti Passivi: (i) contratto di servizio verso Aspem Reti S.r.l. relativo all'utilizzo delle dotazioni patrimoniali (limitatamente ai *business* della distribuzione gas e del servizio idrico), (ii) contratti di servizio verso società controllanti e collegate necessari a garantire la continuità del *business* al "Modello Day 1" e (iii) tutti gli altri contratti verso terzi in portafoglio relativi al business della distribuzione gas e del servizio idrico, ad eccezione dei contratti che dovranno, per vincolo di trasferibilità, essere riformulati da AARGA con i soggetti terzi.

- Personale: le risorse in forza ad ASPEM allocate in modo specifico al *business* della distribuzione Gas e del servizio Idrico e relative attività/passività (crediti/debiti/fondi relativi al personale), ad eccezione di:

  risorse allocate in modo specifico o prevalente al *business* della distribuzione gas e del servizio idrico che, per esigenze organizzative, verranno riallocate in altre strutture del Gruppo (holding ACSM-AGAM o altre società operative di *business*) post operazione di fusione. Tali risorse presteranno le loro attività ad AARGA tramite opportuni contratti di servizio.

- Immobilizzazioni materiali e immateriali (e.g.: Concessioni in essere) connesse al *business* della distribuzione gas e del servizio idrico.

- Tutte le certificazioni, licenze, permessi e Autorizzazioni necessarie al *business* della distribuzione gas e del servizio idrico.

- Immobilizzazioni finanziarie connesse al *business* della distribuzione gas e del servizio idrico.

- Giacenze relative al *business* della distribuzione gas e del servizio idrico e relativi accantonamenti se presenti (data di inventario da stabilire in base alla data di conferimento).

- Crediti e debiti commerciali relativi al *business* della distribuzione gas e del servizio idrico.

- Altre attività/passività non commerciali (e.g. canoni per fognatura e depurazione) connesse al *business* della distribuzione gas e del servizio idrico (crediti/debiti vs altre società del gruppo, crediti/debiti tributari, crediti/debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale, etc.).

- Fondi per rischi e oneri ed altri fondi.

- attività e passività finanziarie di breve e medio/lungo termine direttamente imputabili al *business* della distribuzione gas e del servizio idrico.

- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

2. Conferimento (i) delle attività di micro-cogenerazione di Acel Service, (ii) della gestione calore di ACSM-AGAM, (iii) del *business* della Cogenerazione e Teleriscaldamento di ACSM-AGAM e (iv) del *business* relativo alle n. 4 centrali idroelettriche della Valtellina (attualmente presidiato da A2A) in AEVV Impianti S.r.l

Si prevede di conferire il perimetro relativo al *business* di micro-cogenerazione di Acel Service in AEVV Impianti S.r.l. Tale perimetro è composto, a titolo illustrativo e non esaustivo, dalle attività e passività del *business* della micro-cogenerazione indicate di seguito e definite sulla base della situazione patrimoniale al 30 settembre 2017.

- Sede Operativa: Contratto di subaffitto dell'attuale sede verso la "NewCo Acel Service".

- Contratti Attivi: Clienti in portafoglio relativi al business della micro-cogenerazione.

- Contratti Passivi: Contratti di servizio verso LRH e tutti gli altri contratti verso terzi in portafoglio relativi al business della micro-cogenerazione, ad eccezione dei contratti che dovranno, per vincolo di trasferibilità, essere riformulati da AEVV Impianti S.r.l. con i soggetti terzi.

- Personale: Risorse in forza ad Acel Service allocate in modo specifico al *business* della micro-cogenerazione e relative attività/passività (crediti/debiti/fondi relativi al personale).

- Immobilizzazioni materiali (e.g.: impianti C.A.R., etc.) e immateriali connesse al *business* della micro-cogenerazione.

- Tutte le certificazioni, licenze, permessi e Autorizzazioni necessarie al *business* della micro-cogenerazione.

- Non risultano immobilizzazione finanziarie connesse al business della micro-cogenerazione da conferire al 30 settembre 2017.

- Giacenze relative al *business* delle micro-cogenerazione e relativi accantonamenti se presenti (data di inventario da stabilire in base alla data di conferimento).

- Crediti e debiti commerciali relativi al *business* della micro-cogenerazione e relativi fondi per rischi e oneri (e.g. fondo svalutazione crediti).

- Eventuali altre attività/passività non commerciali e altri fondi connessi al *business* della micro-cogenerazione (crediti/debiti vs altre società del gruppo, crediti/debiti tributari, crediti/debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale, etc.).

- Non risultano attività e passività finanziarie di breve e medio/lungo termine direttamente imputabili al *business* della micro-cogenerazione.

- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti connessi al *business* della micro-cogenerazione.

Si prevede di conferire il perimetro relativo al *business* della gestione calore di ACSM-AGAM in AEVV Impianti S.rl. Tale perimetro è composto, a titolo illustrativo e non esaustivo, dalle attività e passività della business *unit* gestione calore ed illuminazione pubblica indicate di seguito e definite sulla base della situazione patrimoniale al 30 settembre 2017.

- Sede Operativa: Contratto con ACSM-AGAM per la messa a disposizione degli spazi della sede della holding.

- Contratti Attivi: Clienti in portafoglio relativi al *business* della gestione calore.

- Contratti Passivi: Contratti di servizio verso ACSM-AGAM, altre società del gruppo e tutti gli altri contratti verso terzi in portafoglio relativi al business della gestione calore, ad eccezione dei contratti che dovranno, per vincolo di trasferibilità, essere riformulati da AEVV Impianti S.r.l. con i soggetti terzi.

- Personale: Risorse in forza ad ACSM-AGAM allocate in modo specifico al *business* della gestione calore e relative attività/passività (crediti/debiti/fondi relativi al personale).

- Immobilizzazioni materiali e immateriali connesse al *business* della gestione calore.

- Tutte le certificazioni, licenze, permessi e Autorizzazioni necessarie al *business* della gestione calore.

- Non risultano immobilizzazione finanziarie connesse al *business* della micro-cogenerazione da conferire al 30 settembre 2017.

- Giacenze relative al *business* delle gestione calore e relativi accantonamenti se presenti (data di inventario da stabilire in base alla data di conferimento).

- Crediti e debiti commerciali relativi al business della gestione calore.

- Attività/Passività non commerciali connesse al business della gestione calore.

- Fondi per rischi e oneri ed altri fondi connessi al business della gestione calore.

- Non risultano attività e passività finanziarie di breve e medio/lungo termine direttamente imputabili al business della gestione calore.

- Eventuali disponibilità liquide e mezzi equivalenti connessi al business della gestione calore.

Si prevede di conferire il perimetro relativo al *business* della cogenerazione e teleriscaldamento di ACSM-AGAM in AEVV Impianti S.r.l. Tale perimetro è composto, a titolo illustrativo e non esaustivo, dalle attività e passività della business unit cogenerazione e teleriscaldamento indicate di seguito e definite sulla base della situazione patrimoniale al 30 settembre 2017, al netto dei contributi economico-patrimoniali derivanti da Como Calor S.p.A.

- Contratti Attivi: Clienti in portafoglio relativi al *business* della cogenerazione e teleriscaldamento e concessioni connesse all'erogazione/gestione del servizio.

- Contratti Passivi: Contratti di servizio verso ACSM-AGAM, altre società del Gruppo e tutti gli altri contratti verso terzi in portafoglio relativi al *business* della cogenerazione e teleriscaldamento, ad eccezione dei contratti che dovranno, per vincolo di trasferibilità, essere riformulati da AEVV Impianti S.r.l. con i soggetti terzi.

- Personale: Risorse in forza ad ACSM-AGAM allocate in modo specifico al business della cogenerazione e teleriscaldamento e relative attività/passività (crediti/debiti/fondi relativi al personale).

- Immobilizzazioni materiali (e.g.: impianto cogenerazione Monza, reti, etc.) e immateriali (e.g. concessioni in essere) connesse al *business* della cogenerazione e teleriscaldamento.

- Tutte le certificazioni, licenze, permessi e Autorizzazioni necessarie al *business* della cogenerazione e teleriscaldamento.

- Non risultano immobilizzazione finanziarie connesse al *business* della cogenerazione e teleriscaldamento da conferire al 30 settembre 2017.

- Giacenze relative al *business* delle cogenerazione e teleriscaldamento e relativi accantonamenti se presenti (data di inventario da stabilire in base alla data di conferimento).

- Crediti e debiti commerciali relativi al *business* della cogenerazione e teleriscaldamento.

- Attività/passività non commerciali connesse al *business* della cogenerazione e teleriscaldamento.

- Fondi per rischi e oneri ed altri fondi connessi al *business* della cogenerazione e teleriscaldamento.

- Non risultano attività e passività finanziarie di breve e medio/lungo termine direttamente imputabili al business della cogenerazione e teleriscaldamento.

- Eventuali disponibilità liquide e mezzi equivalenti connessi al business della cogenerazione e teleriscaldamento.

- Eventuali impegni emersi entro la data di conferimento nell'ambito del *business* dell'Illuminazione pubblica, sia dalla partecipazione a gare che dalla presentazione dei progetti da proponente.

Si prevede di conferire il perimetro relativo al *business* relativo alle 4 centrali idroelettriche (Cremia, Gravedona, Rescia, San Pietro Sovera), attualmente presidiato da A2A, in AEVV Impianti S.r.l. Tale perimetro è composto, a titolo illustrativo e non esaustivo, dalle attività e passività indicate di seguito e definite sulla base della situazione patrimoniale al 30 settembre 2017:

- Immobilizzazioni materiali: le 4 centrali idroelettriche di cui sopra, il cui valore comprende condotte forzate, fabbricati, macchinari idraulici ed elettrici, altri beni relative alla gestione delle acque reflue, terreni non pertinenziali e altri *asset* connessi al *business* delle centrali idroelettriche.

- Immobilizzazione immateriali: concessioni di derivazione, concessioni di occupazione di suolo demaniale, eventuali certificazioni, licenze, permessi e autorizzazioni necessarie al business delle centrali idroelettriche.

- Contratti Attivi: Convenzioni con il GSE ed ulteriori eventuali altri contratti attivi.

- Contratti Passivi: Contratti di servizio verso A2A e altre società del Gruppo e tutti gli altri contratti verso terzi in portafoglio relativi al *business* delle centrali idroelettriche, ad eccezione dei contratti che dovranno, per vincolo di trasferibilità, essere riformulati da AEVV Impianti con i soggetti terzi.

- Personale: non saranno conferite risorse attualmente in forza ad A2A.

- Giacenze relative al *business* delle centrali idroelettriche: materiali presente presso le 4 centrali (il magazzino relativo al materiali di alto valore unitario, e.g. ricambi, viene capitalizzato e quindi compreso nel valore netto contabile delle centrali).

- Crediti commerciali (e.g. saldi aperti verso GME e GSE) e debiti commerciali (e.g. debito verso ABB) relativi al business delle centrali idroelettriche.

- Attività/passività non commerciali connesse al *business* delle centrali idroelettriche (e.g. Imposte differite).

- Fondi per rischi e oneri connesso al *business* delle centrali idroelettriche.

3. Conferimento dei clienti di Varese (attualmente serviti da A2A Energia) in Enerxenia S.p.A.

Si prevede di conferire i clienti attivi nell'area della provincia di Varese e relativi in gran parte al segmento Mass Market in Enerxenia S.p.A. Tale perimetro è composto, a titolo illustrativo e non

esaustivo, dalle attività e passività indicate di seguito e definite sulla base della situazione patrimoniale al 30 settembre 2017:

- Contratti Attivi: Contratti di fornitura di gas naturale e di energia elettrica attivi e relativi ai Clienti oggetto di cessione.

- Contratti Passivi: Contratto *intercompany* con ASPEM, eventuali ulteriori contratti di servizio verso società controllanti e collegate necessari a garantire la continuità del business al "Modello Day 1" e tutti gli altri contratti verso terzi in portafoglio connessi al *business* della vendita gas e energia elettrica (relativamente ai contratti dei clienti dell'area della provincia di Varese conferiti).

- Personale: Risorse in forza ad A2A Energia allocate in modo specifico al business della vendita gas e energia elettrica (relativamente ai contratti dei clienti conferiti) e relative attività/passività (crediti/debiti/fondi relativi al personale).

- Immobilizzazioni materiali: mobili, arredi e attrezzature diverse connesse alle unità locali della provincia di Varese.

- Immobilizzazioni immateriali: Concessioni, brevetti industriali, licenze e Autorizzazioni necessarie per la continuità del *business* relativo ai contratti conferiti.

- Crediti commerciali relativi ai contratti dei clienti conferiti e relativo fondo svalutazione crediti.

- Debiti commerciali relativi al contratto *intercompany* con ASPEM e a tutti gli altri contratti passivi verso terzi in portafoglio connessi al business della Vendita gas e energia elettrica relativamente ai contratti conferiti.

- Altre passività: depositi cauzionali relativi ai clienti conferiti.

Allegato 4.4.6

Contratti da risolvere

[Omissis]

Allegato 7.1

Dettagli delle NewCo

[Omissis]

Allegato 9.4

Attività consentite nel Periodo Interinale

[Omissis]

Allegato 10

Azionariato di ACSM-AGAM ed AEEV

(1) ACSM-AGAM

Parte	N. Azioni	%	Titolo
A2A	18.340.652	23,9%	Proprietà
Comune di Monza	20.781.952	27,1%	Proprietà
Comune di Como	18.972.000	24,8%	Proprietà

(2) AEVV

Parte	N. Azioni	%	Titolo
A2A	169.433	9,39%	Proprietà
AEVV	154.017	8,54%	Proprietà
Comune di Sondrio	728.311	40,38%	Proprietà